627

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	Pag.	3
Commissioni riunite (V e VI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	18
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	»	19
Giustizia (II)	»	35
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	47
Finanze (VI)	»	60
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	63
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	102
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	104
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	108
Affari sociali (XII)	»	114
Agricoltura (XIII)	»	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI-		
BUTARIA	»	134
INDICE GENERALE	»	135

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto: Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.



COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Esame e rinvio)

•

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 9.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Marco CAUSI (PD), relatore per la VI Commissione, rileva come le Commissioni riunite siano chiamate ad esaminare, in sede referente, in congiunta con la V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 5052, di conversione del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei

settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Evidenzia quindi come il provvedimento, che si compone di 5 articoli, abbia la finalità, indicata nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, di procedura chiudere la d'infrazione n. 2009/2255 avviata dalla Commissione europea contro l'Italia relativamente ad alcune disposizioni della normativa italiana, già oggetto di precedenti modifiche, che conferisce poteri speciali allo Stato nelle società privatizzate operanti in settori strategici come le telecomunicazioni e l'energia, i quali, a giudizio della Commissione stessa, sarebbero incompatibili con gli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardanti la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento.

In particolare, la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, a seguito del parere motivato nel quale si formulano rilievi specifici in merito all'articolo 4, commi da 227 a 231, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ha modificato e completato la disciplina di

cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

Al riguardo ricorda che il comma 227 dell'articolo 4 della legge finanziaria 2004, sostituendo l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 332, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri devono essere individuate, tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri servizi pubblici, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, debba essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più poteri speciali, da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive.

Tali poteri consistono:

a) nell'opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario, di partecipazioni rilevanti (vale a dire le partecipazioni che costituiscono almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie, o la percentuale minore fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) (articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 332);

b) nell'opposizione alla conclusione di patti o accordi tra azionisti di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o la percentuale minore fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 332):

c) nel veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, fusione, scis-

sione, trasferimento della sede sociale all'estero, cambiamento dell'oggetto sociale, modifica dello statuto, che sopprimono o modificano i poteri speciali in questione (articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge n. 332).

In tutte e tre le circostanze appena elencate i poteri speciali possono essere esercitati solo qualora l'operazione alla quale si riferiscono sia suscettibile di arrecare pregiudizio agli interessi vitali dello Stato.

Il comma 228 del predetto articolo 4 prevede che il potere di opposizione di cui alle sopra richiamate lettere *a)* e *b)*, è altresì esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista.

Il comma 229 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle società dai cui statuti deve essere eliminata la clausola che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri speciali.

Il comma 230 affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.

Il comma 231 prevede che gli statuti delle società nelle quali è prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali siano adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230.

In tale contesto normativo, la Commissione europea, pur riconoscendo che gli interessi collettivi cui fa riferimento la normativa italiana (approvvigionamento minimo di prodotti petroliferi, energetici, materie prime e beni essenziali alla collettività; un livello minimo di servizi di telecomunicazione e di trasporto; la continuità della prestazione dei servizi pubblici; la difesa nazionale; la sicurezza militare; l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza; le emergenze sanitarie) possono essere considerati in astratto come legittimi interessi, la cui tutela potrebbe giu-

stificare misure restrittive della libera circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento, sostiene che le disposizioni nazionali configurano restrizioni inadeguate e/o sproporzionate ai fini del conseguimento dei legittimi obiettivi.

Ad avviso della Commissione, infatti:

l'attribuzione allo Stato di poteri speciali operata dalla normativa italiana costituirebbe un ostacolo all'investimento diretto e di portafoglio nelle società in questione, dissuadendo i potenziali investitori stabiliti in altri Stati membri dall'investire o dall'accrescere la loro influenza sulla gestione e sul controllo delle società stesse, e sarebbe pertanto incompatibile con i principi di libera circolazione dei capitali e di stabilimento di cui agli articoli 63 e 49 del TFUE;

l'obiettivo di salvaguardare gli interessi vitali dello Stato può essere raggiunto mediante misure più adeguate e meno restrittive rispetto al controllo degli assetti proprietari delle società strategiche e delle decisioni dei loro dirigenti;

i criteri per l'esercizio dei poteri di opposizione da parte del Ministro dell'economia potrebbero comportare un'eccessiva discrezionalità da parte dello Stato, in quanto sono limitati solo da un riferimento generico agli interessi vitali dello Stato e dai criteri enunciati nel decreto attuativo 10 giugno 2004, che non precisano le circostanze specifiche ed obiettive in cui tali poteri devono essere esercitati;

il potere di opporsi all'assunzione di partecipazioni e alla conclusione di patti da parte degli azionisti che rappresentino una determinata percentuale dei diritti di voto non è idoneo a tutelare gli interessi vitali dello Stato, in quanto né l'assunzione di una partecipazione pari ad almeno il 5 per cento di una società prestatrice di servizi pubblici (o inferiore come nel caso di ENEL e Finmeccanica), né un accordo tra azionisti che rappresentano una percentuale analoga, possono in linea di massima essere considerati una reale minaccia per gli interessi vitali dello Stato;

analogamente, anche per quanto riguarda il potere di veto su decisioni fondamentali per la vita di un'impresa, la Commissione rileva come non siano indicate le circostanze specifiche in cui esso può essere esercitato nei confronti delle delibere adottate dai dirigenti delle società, e come ciò potrebbe dissuadere potenziali investitori di altri Stati membri dall'acquisire azioni nelle società italiane in questione.

La Commissione europea ha pertanto concluso che i poteri speciali previsti dalla normativa italiana risultano sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti e sono quindi incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera circolazione, invitando conseguentemente l'Italia a modificare tali disposizioni.

A tale proposito ricorda che la Corte di Giustizia dell'UE ha già condannato l'Italia, con sentenza del 26 marzo 2009, per le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, recante definizione di poteri speciali indicati dall'articolo 2 del decreto-legge n. 332, rilevando come la mancata indicazione di circostanze specifiche e oggettive cui subordinare l'esercizio dei poteri speciali attribuiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 costituisse pregiudizio alla libera dei capitali, e come il citato decreto del Presidente della Repubblica non contenesse precisazioni sulle circostanze concrete in cui può essere esercitato il potere di veto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 332, e come i criteri da esso fissati non fossero fondati su condizioni oggettive e controllabili. A seguito della sentenza il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato abro-

Passando alla descrizione delle disposizioni del decreto-legge, segnala innanzitutto come le principali differenze rispetto alla normativa previgente contenuta nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, tese a superare i rilevi comunitari, risiedano in primo luogo nel diverso ambito soggettivo della nuova disciplina, la

quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate.

In secondo luogo evidenzia come i poteri speciali non siano più connessi alla presenza di una clausola in tal senso negli statuti delle società interessate, il cui contenuto è individuato con atto di normativa secondaria (ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 332), ma siano direttamente definiti dal provvedimento.

A tale proposito evidenzia, infatti, come, secondo la filosofia insita nella normativa comunitaria in materia, la difesa degli interessi pubblici, da parte dei singoli Stati, in taluni settori dell'attività economica non si realizza necessariamente attraverso lo strumento della proprietà pubblica dei soggetti operanti in tali settori, ma anche attraverso la previsione di poteri speciali, attribuiti allo Stato, da esercitare sulla base di criteri oggettivi e proporzionati.

In tale contesto, nel rilevare come la questione relativa ai predetti diritti speciali non riguardi più solo le società a controllo pubblico, ma tutte le società operanti nei settori considerati dal decreto-legge, comprese le società riconducibili agli enti locali, sottolinea come, alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge, la sede nella quale dovranno essere assunte le decisioni afferenti a tali poteri viene individuata nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla quale graverà un carico molto significativo di responsabilità e decisioni, anche per quanto riguarda i rilevanti flussi informativi provenienti dalla società comprese nell'ambito di applicazione del decreto-legge.

In terzo luogo osserva come siano definiti direttamente nella norma di rango legislativo, in modo dettagliato, i criteri di esercizio dei poteri speciali, senza rinviare ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la loro specificazione (come previsto dal sopra richiamato comma 230 dell'articolo 4 della legge finanziaria 2004) e non facendo più un mero, generico riferimento agli « interessi

vitali dello Stato » (richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto-legge n. 332).

In quarto luogo l'ambito oggettivo in cui si prevedono i poteri speciali risultano più circoscritti, riguardando le attività di rilevanza strategica per il sistema della difesa e della sicurezza nazionale, nonché le reti, impianti, beni e rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, mentre la previgente disciplina dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 si applicava, più latamente, ai settori delle difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici.

In quinto luogo i poteri speciali sono graduati a seconda che si tratti dei settori della difesa o sicurezza (in cui sono conformati in maniera più ampia e pervasiva) ovvero di quelli dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; inoltre essi possono essere esercitati in modo flessibile e proporzionato alle esigenze di volta in volta riscontrate, prevedendosi (all'articolo 1, comma 4, ed all'articolo 2, comma 4) che il potere di veto relativo a determinate operazioni possa essere esercitato in forma attenuata, attraverso l'imposizione di prescrizioni o condizioni all'operazione.

In sesto luogo l'intero sistema dei poteri speciali è delineato in maniera più dinamica, prevedendosi l'aggiornamento triennale dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione degli ambiti in cui possono esercitati i predetti poteri.

In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, per le quali possono essere esercitati i poteri speciali.

In merito a tale previsione rileva come non appaia chiara la distinzione tra « attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale » e « attività strategiche chiave », ai fini dell'esercizio dei poteri speciali.

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno, mentre viene meno la previsione, contenuta nella previgente normativa di cui al decretolegge n. 332 del 1994, secondo l'adozione dei decreti che individuano le società privatizzate in cui sono esercitabili i poteri speciali è preceduta dalla loro comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

La disposizione affida a un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, anche l'esercizio dei poteri speciali in relazione alle predette attività.

Per quanto riguarda, in particolare, l'esercizio dei poteri speciali nel comparto difesa e sicurezza, esso è subordinato alla sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

In tal modo, come accennato in precedenza, si riconduce ad una più dettagliata disciplina legislativa ciò che la disciplina previgente aveva demandato ad una norma secondaria (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, successivamente abrogato), vale a dire la determinazione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, stabilendo per legge solo che l'uso di tali poteri è limitato ai casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.

Per quel che concerne i poteri speciali esercitabili nel settore della difesa e della sicurezza nazionale, essi consistono:

a) nell'imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni, nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

b) nel veto all'adozione di delibere, da parte dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, aventi ad oggetto:

fusione o scissione della società; trasferimento d'azienda, di rami di essa o di società controllate;

trasferimento all'estero della sede sociale;

mutamento dell'oggetto sociale; scioglimento della società;

cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego.

c) nell'opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto « in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale ». A tal fine, si considera compresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti parasociali di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, (relativo alle società quotate), ovvero uno di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile (relativo alle società non quotate).

In merito alla formulazione della lettera *c)* rileva come la norma non fornisca elementi utili per valutare quando il livello di partecipazione al capitale raggiunto mediante acquisto sia « in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale ».

Mentre il potere di veto all'adozione di delibere concernenti operazioni rilevanti/ straordinarie della società privatizzata, di cui alla lettera *b*), trova riscontro nel dettato dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge n. 332 del 1994, ed il potere di opposizione all'acquisto di partecipazioni, sancito dalla lettera *c*), richiama la previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto-legge n. 332, la previsione di cui alla lettera *a*) non ha invece paralleli nella disciplina previgente.

Non sono inoltre riprodotti il potere di opposizione ai patti parasociali, contenuto all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge n. 332 del 1994, né il potere di nominare un amministratore senza diritto di voto, di cui alla lettera *d*) del medesimo articolo 2, comma 1.

Il comma 2 reca gli elementi per valutare l'esistenza dei requisiti per l'esercizio del potere di veto (previsto dalla lettera b) del comma 1) all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o, comunque, di particolare rilevanza della società.

In particolare, al fine di valutare se da tali delibere può derivare una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi della sicurezza nazionale, il Governo deve considerare, tenendo conto dell'oggetto della delibera:

la rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento;

l'idoneità dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a garantire l'integrità del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere;

gli ulteriori elementi indicati al comma 3 dell'articolo, ovvero gli elementi necessari a valutare se una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale possa derivare dall'acquisto di partecipazioni in imprese del relativo comparto.

Il comma 3 individua gli elementi necessari per valutare se dall'acquisto di partecipazioni in imprese operanti nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale derivi una minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di opposizione all'acquisto o all'imposizione di specifiche condizioni in merito (ai sensi delle lettere *a*) e *c*) del comma 1).

In tale ipotesi il Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, deve considerare, alla luce della potenziale influenza dell'acquirente sulla società, anche in ragione della entità della partecipazione acquisita, due elementi.

Ai sensi della lettera *a)*, l'adeguatezza (tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione), della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, nonché del progetto industriale in riferimento ai seguenti aspetti:

regolare prosecuzione delle attività;

mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attività strategiche chiave;

sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti;

corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale.

Ai sensi della lettera *b)* l'esistenza (tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea), di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi

terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati.

I commi 4 e 5 disciplinano gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione.

In particolare il comma 4, ai fini dell'esercizio del predetto potere di veto (ai sensi del comma 1, lettera b), obbliga le imprese a notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare, in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto da parte dell'esecutivo, specificando, peraltro, che da tale notifica non derivano obblighi di notifica al pubblico (ai sensi della disciplina sulla comunicazione al pubblico delle cosiddette «informazioni privilegiate» riguardanti gli emittenti e le società controllate, di cui all'articolo 114 del TUF), né per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, né per l'impresa.

Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto; il potere di veto è esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

Il predetto termine di quindici giorni è sospeso per una sola volta, qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa, fino al ricevimento delle informazioni richieste, da rendersi entro dieci giorni, mentre non hanno effetto di sospensione dei termini le richieste di informazioni successive alla prima.

La norma specifica che, decorsi i predetti termini, l'operazione può essere effettuata.

La norma prescrive quindi la nullità delle delibere o degli atti adottati in violazione delle norme procedurali appena descritte, con la possibilità, per il Governo, di ingiungere alla società e all'eventuale controparte il ripristino dello *status quo* ante.

La disposizione, salvo che il fatto costituisca reato, prevede che a chiunque non osservi le disposizioni del comma, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

La norma prevede inoltre, nel caso di violazione delle norme procedurali del comma 4, la « revoca della relativa autorizzazione ».

Rispetto a tale ultima previsione osserva come non risulti chiaro a quale autorizzazione essa si riferisca.

Il comma 5 disciplina le modalità procedurali dell'esercizio dei poteri di imposizione di condizioni o di opposizione all'acquisto di partecipazioni (ai sensi del comma 1, lettere *a*) *e c*).

Tale acquisizione di partecipazioni deve essere notificata entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo al contempo le informazioni necessarie, comprensive di una descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, per le valutazioni sulla eventuale sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore al due per cento del capitale e devono altresì essere successivamente notificate le acquisizioni al superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento.

Il potere di imporre specifiche condizioni di acquisto o di opporsi all'opera-

zione è esercitato entro quindici giorni dalla data della notifica, termine che è sospeso qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto può essere effettuato.

La norma specifica che fino alla notifica e, successivamente, comunque fino alla decorrenza del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.

Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di inosservanza delle condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni, nel caso di acdi partecipazioni in imprese strategiche nel comparto difesa e sicurezza, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione, comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione (in analogia con quanto già previsto dal comma 4).

In caso di esercizio del potere di opposizione all'acquisto di partecipazioni, al cessionario è inibito l'esercizio dei diritti di voto e di quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante; questi dovrà cedere le stesse azioni entro un anno.

In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni, secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile (relativo alla vendita di azioni acquistate in violazione dei limiti all'acquisto di azioni della società controllante).

Il comma 6 prescrive che, ove le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si riferiscano a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'esercizio dei poteri speciali è deliberato dal Consiglio dei Ministri delibera su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, precisando che le notifiche relative alle procedure di esercizio dei poteri speciali sono rese al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 7 prescrive l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, dei decreti che individuano le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale in relazione alle quali possono essere attivati i poteri speciali.

Il comma 8 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo, specificando che, fino all'adozione di tale decreto, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali e le attività procedurali conseguenti sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

L'articolo 2, comma 1, affida ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, aggiornati ogni tre anni, l'individuazione delle reti e degli impianti, dei beni e dei rapporti da considerare come aventi rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni ai fini dell'attivazione dei poteri speciali previsti dall'articolo, analogamente a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1, il quale demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Anche in questo caso non è riproposto l'obbligo, previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 332, di previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

I commi da 2 a 4 disciplinano le condizioni e le procedure per l'esercizio del potere di veto da parte dell'esecutivo.

In particolare, il comma 2 prevede l'obbligo di notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (entro dieci giorni e, comunque, prima che ne sia data attuazione) qualsiasi delibera, atto o operazione, adottata da una società che detiene uno o più degli attivi aventi rilevanza strategica, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che abbia i seguenti effetti:

modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi stessi;

cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società;

trasferimento all'estero della sede sociale:

trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi tali attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia.

La norma specifica che devono essere notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.

Ai sensi del comma 3 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'esecutivo può esprimere il veto alle delibere, agli atti e alle operazioni di cui al comma 2, ovvero adottati da una società che detiene uno o più degli attivi « strategici » nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comuni-

cazioni e che abbiano le specifiche conseguenze – sugli *asset* medesimi o sulla società – precisate dalla norma.

La condizione per esercitare il potere di veto è che tali operazioni, atti e delibere, diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

In base al comma 4, la predetta notifica è accompagnata da un'informativa completa, fornita al Governo, sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto.

Ricalcando le previsioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1, dalla notifica non deriva, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, né per la società, l'obbligo di comunicazione al pubblico delle « informazioni privilegiate », posto in capo agli emittenti e alle società quotate dall'articolo 114 del TUF; inoltre il termine è sospeso, per una sola volta, qualora si renda necessario richiedere informazioni alla società, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.

Le norma dispone inoltre che, fino alla notifica e, comunque, fino al decorso dei termini previsti dal comma (quindici giorni dalla notifica, o più giorni in caso di richiesta di informazioni all'impresa), sia sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante.

Anche per il settore dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (come per il settore della difesa e della sicurezza disciplinati dall'articolo 1) si prevede la possibilità di graduare l'esercizio dei poteri speciali secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'interesse pubblico tutelato, contemplandosi la possibilità che il potere di veto sia espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pub-

blici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

È prevista altresì la nullità delle delibere, degli atti o delle operazioni adottate o attuate in violazione delle procedure descritte dal comma, nonché la possibilità, per il Governo, di ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore.

Salvo che il fatto costituisca reato, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria (analoga a quella indicata all'articolo 1) fino al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio, per chiunque non rispetti le disposizioni procedurali illustrate.

I commi 5 e 6 disciplinano i poteri speciali esercitabili in relazione all'acquisto da parte di soggetti esterni all'Unione Europea di partecipazioni rilevanti in società che detengono attivi di rilevanza strategica.

In particolare, il comma 5 obbliga a notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro dieci giorni, l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono gli attivi « strategici », ove l'acquisto sia di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente, in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è acquisita.

La notifica è accompagnata da ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività.

La disposizione definisce come « soggetto esterno all'Unione europea » qualsiasi persona fisica o giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che non sia comunque ivi stabilito.

Ai sensi del comma 6, la condizione per l'esercizio del potere speciale è che l'acquisto comporti una minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

In tale ipotesi, entro quindici giorni dalla notifica dell'acquisto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'esecutivo può:

condizionare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione, da parte dell'acquirente, di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti;

opporsi all'acquisto, in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione dei predetti impegni.

Anche in questo caso (analogamente al potere di opposizione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge) si prevede la sospensione dei diritti di voto o di quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante fino alla notifica e, successivamente, fino alla decorrenza del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni. Decorsi i predetti termini, l'operazione può essere effettuata.

Analoga è anche la sanzione comminata dalla norma: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli impegni imposti ai sensi del presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione.

Parimenti, nel caso di esercizio del potere di opposizione all'acquirente è inibito l'esercizio dei diritti di voto e di quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, con obbligo di cessioni delle stesse azioni entro un anno. Nel caso di mancata ottempe-

ranza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. La disposizione prevede quindi la nullità delle deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni.

Il comma 7 definisce a livello di norma primaria i criteri di esercizio dei poteri speciali indicati nei commi da 3 a 6 dell'articolo, così come previsto per i settori della difesa e della sicurezza nazionale dai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

Al riguardo la norma prevede che i predetti poteri siano esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, rappresentati:

- a) dall'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati;
- b) dall'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione (tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente) a garantire:
- 1) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;
- 2) il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

In parallelo alla previsione del comma 6 dell'articolo 1, il comma 8 stabilisce ove le attività di rilevanza strategica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali il Consiglio dei Ministri delibera su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, al quale sono rese le notifiche prescritte dalle norme in esame.

Analogamente al comma 8 dell'articolo 1, il comma 9 demanda la disciplina attuativa dell'articolo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti. La norma precisa che, fino all'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali e le attività conseguenti sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

L'articolo 3, comma 1, specifica che l'acquisto da parte di soggetti esterni al-l'Unione europea di partecipazioni in società che detengono attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e 2, comma 1, è consentito a condizione di reciprocità.

Il comma 2, primo periodo, abroga l'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, recante la disciplina dei poteri speciali, che è sostituita dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge stesso.

La norma specifica, al secondo periodo, che gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi del predetto articolo 2, in carica alla data della sua abrogazione, cessano alla scadenza del mandato.

I commi 3 e 4 dispongono, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dagli articoli 1 e 2 del decretolegge, la cessazione dell'efficacia delle disposizioni attributive dei poteri speciali relative a talune società contenute in alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione del decreto-legge n. 332 del 1994, nonché le clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina in materia di poteri speciali.

Il comma 5 modifica, in armonia con il contenuto degli articoli 1 e 2 del decreto-legge, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 332, al fine di prevedere che la possibilità di introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario (non superiore al 5 per cento) riguarda non più le società indicate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, abrogato dal decreto-legge in esame, ma quelle operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

I commi 6, 7 e 8, rispettivamente, estendono il rito abbreviato del processo amministrativo anche ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, sancendo inoltre, in tale materia, la competenza esclusiva del giudice amministrativo e, in particolare, del tribunale amministrativo regionale del Lazio.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza degli effetti finanziari, mentre l'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento, prevista a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ritiene quindi opportuno che il Governo chiarisca alcuni elementi importanti per l'esame del provvedimento.

In primo luogo sarebbe opportuno conoscere se l'Esecutivo ritenga che il decreto-legge consenta di chiudere la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea sulla previgente normativa in materia di poteri speciali.

In secondo luogo, considerata l'evoluzione delle formule che sono state utilizzate dal legislatore per giustificare la previsione dei poteri speciali, passandosi dalla nozione di « pregiudizio ad interessi vitali dello Stato » a quella, contenuta nel decreto-legge in esame, di « interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale » e di « rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni », appare importante capire come tale evoluzione delle formule giuridiche utilizzate si inserisca rispetto alla normativa comunitaria in materia.

In considerazione del fatto, già sottolineato, che le norme recate dal provvedimento assumono valenza più generale di quelle contenute nell'abrogato articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, le quali si riferivano alle sole società partecipate pubbliche, evidenzia quindi come assuma rilievo fondamentale la definizione dei criteri per l'esercizio dei poteri speciali previsti dal provvedimento, risultando pertanto fondamentale conoscere quale siano gli orientamenti che il Governo abbia maturato in proposito.

Sottolinea inoltre la necessità di chiarire, con riferimento alla clausola di reciprocità contenuta nell'articolo 3, comma 1, se tale previsione possa collidere con norme in materia contenute in singoli trattati bilaterali stipulati dall'Italia con Paesi extra UE.

Sempre con riferimento all'articolo 3, evidenzia come l'abrogazione, disposta dal comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, mantenga in vigore altre norme, recate dal già citato articolo 4 della legge finanziaria 2004, che completavano la disciplina sui poteri speciali del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 332.

Inoltre, con riferimento ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 3, che fanno cessare l'efficacia dei provvedimenti attributivi di poteri speciali relativi alle società Finmeccanica, ENEL e SNAM, rileva come non risultino invece richiamati i provvedimenti relativi ai poteri speciali introdotti nello statuto dell'ENI.

Alberto GIORGETTI (PdL), relatore per la V Commissione, richiamandosi alle considerazioni svolte dal relatore per la VI Commissione, sottolinea come il prov-

vedimento in esame sia particolarmente interessante per le Commissioni riunite, intervenendo sotto il profilo del sostegno a settori considerati strategici dell'economia.

Evidenzia quindi come l'obiettivo sia quello di garantire la tutela di asset da presidiare nell'interesse del Paese e come il decreto-legge costituisca l'occasione per introdurre una normativa che abbia l'ambizione di essere un punto di riferimento anche per gli altri Paesi dell'Unione europea. A tal proposito chiede al Governo se la normativa recata dal provvedimento in esame sia stata dettata essenzialmente dalla contingenza di dovere chiudere la procedura aperta dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ovvero si ponga l'obiettivo di una regolazione strutturale del fenomeno. In particolare, ritiene opportuno chiarire se la disciplina in esame sia stata definita dal Governo in linea di continuità e sviluppando le disposizioni già recate dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 sull'intervento della Cassa depositi e prestiti nelle società operanti nei settori strategici.

Osserva inoltre come sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo circa la congruità della nuova disciplina rispetto alla normativa europea in materia, eventualmente anche attraverso un approfondimento delle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione.

Gianfranco CONTE, presidente, per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori delle Commissioni, ricorda che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni svoltasi il 20 marzo scorso, si era convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 10,30 di martedì 27 marzo prossimo. In tale contesto ritiene che l'esame preliminare potrebbe concludersi nella stessa mattinata di martedì 27, in una seduta che potrebbe svolgersi tra le ore 10 e le ore 12.

L'esame del provvedimento potrebbe quindi proseguire nella mattinata di mercoledì 28, tra le ore 10 e le 13,30, per concludersi, possibilmente, nella giornata di giovedì 29 marzo.

A tale ultimo proposito sottolinea come sarebbe particolarmente opportuno concludere l'esame in sede referente del provvedimento la settimana prossima, atteso che nella settimana successiva gli spazi di lavoro a disposizione delle Commissioni riunite potrebbero risultare particolarmente compressi, in considerazione del fatto che il calendario dei lavori dell'Assemblea potrebbe risultare molto stringente, in relazione all'esigenza di approvare in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, già approvato dalla Camera in prima lettura, e che dovrebbe essere modificato dal Senato.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che il suo gruppo sta valutando di chiedere alle Presidenze l'abbinamento al disegno di legge C. 5052 della proposta di legge a sua prima firma n. 4300, che riguarda la medesima materia affrontata dal decreto-legge in esame.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alla questione avanzata dal deputato Borghesi, si riserva verificare la possibilità di procedere all'abbinamento della proposta di legge Borghesi C. 4300, fermo restando, comunque, che, trattandosi di un disegno di legge di conversione di decreto-legge, il testo base sarebbe comunque costituito dal disegno di legge C. 5052.

Alberto FLUVI (PD), per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente, non ritiene opportuno che il termine per la presentazione degli emendamenti scada prima della conclusione dell'esame preliminare, non consentendo in tal modo ai parlamentari ed ai gruppi di conoscere la posizione del Governo rispetto ad alcune tematiche, segnalate dagli stessi relatori.

Gianfranco CONTE, presidente, comprende le considerazioni espresse dal deputato Fluvi, proponendo pertanto di fissare il termine per la presentazione degli

emendamenti alle ore 16 di martedì 27 marzo.

Le Commissioni concordano.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.40.

Introduzione dell'articolo 217-bis del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di obblighi volti alla tutela del patrimonio ittico autoctono nelle concessioni di derivazione di acqua pubblica.

C. 4706 Callegari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori hanno svolto la relazione introduttiva.

18

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ricorda che nella precedente riunione aveva segnalato l'esigenza che il Governo fornisse risposta ad una serie di interrogativi e questioni rilevanti ai fini del prosieguo dei lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, precisa che il Governo sarà sollecitato ad intervenire nella prossima riunione. Invita in ogni caso i colleghi che lo ritengano ad intervenire nel dibattito di carattere generale, affinché nella prossima seduta il Governo possa fornire risposta al complesso delle eventuali richieste.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:	
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta	20
SEDE REFERENTE:	
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4973 Bersani e C. 4985 Pionati (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4954 Donadi, C. 4973 Bersani e C. 4985 Pionati)	20
DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012. C. 5049 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	25 33
	33
Istituzione del « Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm » in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. C. 4195 Veltroni (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali. C. 4998 approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	27
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII, n. 30 Lo Moro (Seguito dell'esame e rinvio) .	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari. Nuovo testo C. 3722 Bernardini (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	30
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	34
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio)	30

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 22 marzo 2012.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost.
Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost.
Lanzillotta.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.45 alle 13.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4973 Bersani e C. 4985 Pionati.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4954 Donadi, C. 4973 Bersani e C. 4985 Pionati)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo 2012.

Donato BRUNO, presidente, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge C. 4826 Iannaccone « Modifica all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente la riduzione del rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici », C. 4950 Galli « Disciplina del rimborso delle spese per le campagne elettorali e

referendarie, nonché disposizioni in materia di personalità giuridica dei partiti e movimenti politici, di pubblicità e controllo dei loro bilanci e di erogazioni liberali in favore dei medesimi. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sul finanziamento e sulle agevolazioni in favore dei partiti e movimenti politici, dei candidati e degli eletti a cariche politiche », C. 4954 Donadi « Modifiche agli articoli 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e altre disposizioni in materia di finanziamento e bilanci dei partiti politici. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sui rimborsi delle spese elettorali e sulle relative agevolazioni, controlli e sanzioni », C. 4973 Bersani « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna e trasparenza dei partiti politici » e C. 4985 Pionati « Modifica all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente l'erogazione dei rimborsi per le spese elettorali documentate sostenute da movimenti o partiti politici ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Avverte, quindi, che, in sostituzione del relatore, svolgerà una relazione introduttiva sulle proposte da ultimo abbinate.

La proposta di legge Iannaccone C. 4826 consta di un solo articolo, che interviene sulla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, per ridurre dell'80 per cento l'ammontare dei rimborsi elettorali erogati ai movimenti o partiti politici.

La proposta di legge Galli C. 4950 consta di 12 articoli. La proposta impone ai movimenti e ai partiti politici che abbiano almeno un rappresentante nel Parlamento italiano, nel Parlamento europeo o in un consiglio regionale e che intendano chiedere il rimborso per le spese elettorali, di acquistare la personalità giuridica iscrivendosi all'apposito registro.

Vengono dettate norme per il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici. Si fissano i criteri di attribuzione dei rimborsi ai comitati referendari, legandoli non più al raggiungimento del *quorum* di validità, ma all'approvazione del quesito proposto. Si costituiscono appositi fondi per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai candidati eletti e si fissano i criteri di ripartizione e i casi di interruzione dell'erogazione degli stessi.

Si costituisce presso la Corte dei conti un'apposita sezione di controllo sui bilanci di movimenti e partiti politici, degli enti e delle società da essi controllati.

Si prevede l'obbligo del deposito dei bilanci entro il 30 aprile di ogni anno e della pubblicazione di tali bilanci e delle relative delibere nella *Gazzetta Ufficiale*; in caso di delibera negativa è prevista la cessazione dell'erogazione dei rimborsi.

La quota di detrazione di imposta per le erogazioni liberali è elevata dal 19 al 70 per cento per importi fino a 200.000 euro. È fatto nel contempo divieto di erogazioni liberali da parte di aziende pubbliche o miste, da enti o aziende da queste controllate o partecipate, da aziende anche private aventi come attività prevalente la partecipazione, anche in associazione di imprese, ad appalti pubblici, da società estere, di qualsiasi importo. È altresì vietato pretendere od offrire erogazioni a titolo di quota di ingresso nelle liste elettorali, da parte di qualunque soggetto.

È previsto l'obbligo di certificazione del bilancio, unitamente all'obbligo di iscrivere in un'apposita sezione dello stesso ogni erogazione liberale ricevuta.

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei predetti divieti e per il caso di falso di certificazione in bilancio.

Infine, viene conferita una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle normative vigenti in materia.

La proposta di legge C. 4954 Donadi qualifica i partiti politici come associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica e prevede che i loro atti contabili siano redatti secondo un modello standard e sottoposti al controllo di un'apposita sezione della Corte dei conti. Ogni accesso alle risorse pubbliche, comprese quelle a favore dell'editoria di partito, viene subordinato all'esito positivo del predetto controllo.

È previsto che i partiti politici che ricevono finanziamenti da parte di privati superiori a un certo ammontare debbano registrarli in bilancio col nome degli eroganti, a pena di una sanzione che arriva fino alla decadenza dal diritto al rimborso delle spese elettorali.

Viene nel contempo dimezzato il rimborso per le spese elettorali previsto dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e viene raddoppiata – passando dall'1 al 2 per cento – la percentuale di voti validi conseguiti in ambito nazionale necessari per maturare il diritto al rimborso elettorale.

Infine viene conferita al Governo una delega per l'emanazione di un testo unico delle leggi sui rimborsi delle spese elettorali e sulle relative agevolazioni, controlli e sanzioni.

Nella proposta di legge Gozi 4955 il partito politico viene definito come associazione di cittadini che partecipino alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali. Le norme della proposta di legge non si applicano tuttavia alle formazioni politiche che si presentano alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti.

Ai partiti politici che rispettino le norme della proposta di legge viene riconosciuta la personalità giuridica.

L'atto costitutivo di un partito politico deve essere fatto in forma necessariamente scritta: per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. I soggetti che costituiscono il partito – necessariamente in numero almeno pari a tre – possono farlo anche in rappresentanza di altri partiti o associazioni. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la finalità di quest'ultima previsione è che la disciplina si applichi anche

ai « cartelli « elettorali o comunque alle liste che riuniscono formazioni normalmente autonome.

L'atto costitutivo deve contenere denominazione, contrassegno e statuto del partito politico. Essi e le loro modifiche devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. È possibile prevedere un termine di esistenza del partito nell'atto costitutivo. La previsione – chiarisce la relazione – serve per delimitare l'esistenza in vita dei « cartelli elettorali » presentati in occasione di consultazioni di vario livello. Lo scioglimento è possibile previo adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6 per lo scioglimento di un partito.

I segni distintivi del partito politico, ossia denominazione e contrassegno, devono risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto, devono identificare univocamente il partito e non essere confondibili con quelli di altri. È precisato che il contrassegno – il cui uso deve essere disciplinato dallo statuto – è proprietà del partito, ne è prevista la registrazione come marchio e se ne regola l'eventuale cessione.

Lo statuto deve indicare gli organi del partito – gli incarichi, per inciso, devono essere tutti limitati nel tempo – le competenze degli organi e le modalità di elezione; le modalità di approvazione degli atti impegnativi; le modalità di iscrizione al partito, i diritti e doveri degli iscritti, la cui anagrafe deve essere sempre consultabile. Lo statuto deve altresì assicurare che negli organi collegiali non predomini la componente maschile o quella femminile e che le minoranze interne siano comunque rappresentate e partecipino alla gestione delle risorse pubbliche erogate al partito.

Lo statuto deve inoltre indicare i modi di selezione delle candidature – compresa l'alternativa delle elezioni primarie, – le misure disciplinari a carico degli iscritti e le procedure di irrogazione, nonché le procedure per votare o per modificare lo statuto o i segni distintivi. È richiesta anche la creazione di un sito *internet* per facilitare la pubblicità per l'attività del partito.

Sono dettate norme per regolare lo scioglimento di un partito politico. Questo può essere deliberato solo dall'organo collegiale rappresentativo degli iscritti. Lo scioglimento è possibile se il partito non è parte di rapporti giuridicamente rilevanti, comprese eventuali controversie. Norme speciali sono dettate per il caso in cui un partito politico decida di confluire in un altro soggetto, sia esso nuovo o già esistente.

Sono previste norme per promuovere la partecipazione dei giovani e delle donne alla politica, imponendo ai partiti di destinare a questa finalità una quota dei finanziamenti.

L'accesso ai rimborsi elettorali e alle risorse pubbliche comunque destinate ai partiti viene espressamente condizionato al rispetto degli obblighi previsti dalla proposta di legge.

Quanto ai rimborsi erogati ai partiti in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, è previsto che il rimborso riconosciuto per ogni singolo elettore viene ridotto del 10 per cento e viene subordinato all'effettiva partecipazione dell'elettore al voto.

Si introduce l'obbligo per i partiti politici di far certificare il proprio bilancio da un ente certificatore esterno iscritto a un albo apposito. In caso di gravi irregolarità nella redazione dei bilanci o nella gestione delle risorse, è prevista la sospensione dell'erogazione dei rimborsi elettorali relativi alla legislatura cui la violazione si riferisce e la restituzione delle somme già versate.

Si prevede che i partiti rappresentati negli organi elettivi abbiano centottanta giorni di tempo dalla data di entrata in vigore del provvedimento per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni in essa contenute.

La proposta di legge del gruppo Casini C. 4956 è composta da sette articoli.

Viene individuata la natura giuridica dei partiti, definiti come libere associazioni di cittadini che concorrono a determinare la politica nazionale nei modi che vengono puntualmente indicati.

È previsto che ogni partito debba dotarsi di uno statuto e stabilisce i contenuti dello statuto stesso. In particolare, lo statuto deve indicare il soggetto interno cui è attribuita la rappresentanza legale e la capacità di stare in giudizio per il partito; gli organi dirigenti e gli organi amministrativi, nonché i loro poteri, le loro competenze e le modalità della loro elezione; le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; le condizioni di ammissione degli associati i diritti e i doveri degli associati e gli organi di garanzia. Le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli associati, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni associato, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; l'organo di controllo interno amministrativo e contabile; le misure disciplinari adottabili nei confronti degli associati, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste; le modalità di selezione, da parte degli organi collegiali competenti, delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione; le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito; e le modalità con le quali gli associati partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

Lo statuto deve inoltre assicurare che negli organi elettivi nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore a due terzi e sia assicurata la presenza delle minoranze. Viene precisato che l'elezione degli organi dirigenti e amministrativi deve avvenire con metodo democratico e che le condizioni di ammissione degli associati devono essere improntate a criteri non discriminatori. Sono previste disposizioni per favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica.

L'adozione, pubblicazione e omologazione degli statuti, con connesso riconoscimento della personalità giuridica – nelle forme previste dalla proposta di legge – è condizione per l'accesso dei partiti ai rimborsi elettorali e ad ogni altra forma di provvidenza pubblica diretta e indiretta. I partiti che non presentano proprie liste alle elezioni politiche nazionali ed europee si considerano cessati e perdono la possibilità di accedere ai rimborsi elettorali. Il loro patrimonio è acquisito dallo Stato che lo liquida secondo le regole del codice civile.

Sono dettate disposizioni in materia di trasparenza e di finanziamento. È stabilito, in particolare, che i beni dei partiti devono essere a loro intestati, che i loro investimenti possono essere fatti esclusivamente in titoli di Stato italiani, che tutte le loro risorse devono essere destinate agli scopi indicati dallo statuto. Le donazioni superiori ai 5.000 euro devono essere rese pubbliche mentre, in caso di contribuzioni superiori a 50.000 euro a favore di istituzioni, enti, fondazioni e società, i partiti devono sottoporre i propri bilanci al controllo della Corte dei conti, a pena di decadenza dal diritto a ogni forma di provvidenza pubblica.

In materia di controllo e trasparenza dei bilanci dei partiti, è stabilito che gli atti contabili siano redatti secondo le norme del codice civile e in conformità ai princìpi contabili nazionali e internazionali, siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e siano pubblicati nei siti istituzionali delle Camere, entro trenta giorni dall'esito positivo del controllo della Corte dei conti. In caso di esito negativo del controllo o di mancata pubblicazione è prevista la perdita del diritto a ogni forma di provvidenza pubblica diretta o indiretta.

È previsto che la perdita del diritto a ogni forma di provvidenza pubblica diretta o indiretta comporta la cessazione del partito.

La proposta di legge Bersani C. 4973 qualifica i partiti politici come associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica. L'acquisto della personalità giuridica non è necessario per svolgere attività po-

litica, ma è condizione per l'accesso al finanziamento pubblico e per la partecipazione alle competizioni elettorali.

Viene individuato il contenuto essenziale dello statuto, che deve indicare gli organismi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, di cui è precisato che devono essere conferiti a tempo determinato. Lo statuto deve indicare le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito delle decisioni interne, tra cui alleanze elettorali, scelta di schieramento e così via. Lo statuto deve altresì disciplinare i rapporti con le articolazioni territoriali e i casi in cui procedere nei loro confronti con atto di imperio (scioglimento, commissariamento e così via).

Lo statuto deve prevedere poi le procedure di iscrizione al partito: al riguardo è precisato che il diniego dell'iscrizione deve essere motivato e contro di esso è ammesso il ricorso agli organi di garanzia.

Deve essere garantita la presenza in tutti gli organi collegiali non esecutivi delle minoranze interne. Inoltre, gli statuti devono disciplinare la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli organi centrali del partito politico e quelli territoriali.

Devono essere regolate le modalità delle votazioni, assicurando l'effettiva segretezza del voto quando prevista. Ancora, lo statuto deve indicare diritti e doveri degli iscritti.

Gli statuti devono includere anche le misure disciplinari nei confronti degli iscritti o delle articolazioni territoriali del partito, nonché gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso, che devono assicurare il diritto alla difesa e il principio del contraddittorio.

Ogni partito deve poi precedere un'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile ad ogni iscritto, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza.

Infine, oltre ad assicurare che negli organi collegiali vi sia la presenza paritaria di donne e di uomini, è previsto che una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali sia destinata alla formazione dei giovani.

È previsto un limite massimo di mandati, sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito. Su questioni statutarie o altri temi sui quali si vuole sentire l'opinione degli iscritti possono tenersi dei referendum da regolamentare attraverso lo statuto.

Adeguate forme di pubblicità della vita interna e dell'organizzazione dei partiti dovranno essere assicurate anche a mezzo internet

Il controllo dei bilanci e dei rendiconti è affidato alla Corte dei conti. In caso di esito negativo del controllo, è prevista la decurtazione dei rimborsi elettorali.

La proposta disciplina, poi, l'istituto delle elezioni primarie, al fine di garantire la trasparenza del procedimento, il pluralismo delle candidature e la più larga partecipazione al voto: questa non viene di regola condizionata a forme preventive di registrazione. Si prevede che le elezioni primarie si svolgano per tutte le candidature alle cariche di governo apicali e per la scelta dei candidati alle assemblee rappresentative quando il sistema elettorale prevede la loro elezione in collegi uninominali con formula maggioritaria.

Il ricorso alle elezioni primarie non è obbligatorio, nella proposta Bersani, ma viene incoraggiato subordinando la corresponsione del 25 per cento dei rimborsi elettorali alla loro adozione. Peraltro, questa condizione si considera soddisfatta solo se il metodo delle primarie è usato in maniera stabile e non discrezionale.

La proposta detta infine norme sull'incompatibilità, sul conflitto di interesse e sull'anagrafe patrimoniale degli eletti.

La proposta di legge C. 4985 Pionati, infine, interviene sulla disciplina in materia di rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, prevedendo che i rimborsi siano erogati soltanto in relazione alle spese effettivamente sostenute e documentate mediante presentazione di fatture o documenti equivalenti. La nuova disposizione non si applica alle elezioni già svolte.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.C. 5049 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti il parere senza condizioni né osservazioni del Comitato per la legislazione e il parere di nulla osta della Commissione bilancio.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 10 di oggi ed avverte che è stato presentato l'emendamento Vanalli 1.1 (*vedi allegato 1*), che interviene in materia di nomina del Commissario del Governo per gli organi provinciali in scadenza, in attuazione della disposizione dell'articolo 23 del decretolegge n. 201 del 2011.

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decretilegge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Sottolinea che il decreto in esame si limita ad anticipare, per il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 2012 il termine di presentazione delle liste e delle candidature previsti dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi amministrativi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.

Nel far presente che la necessità di rispettare rigorosamente i criteri anzidetti ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012, comunica che, alla luce dei criteri richiamati, l'emendamento Vanalli 1.1 è da ritenersi inammissibile.

Pierguido VANALLI (LNP) esprime l'avviso che la presidenza valuti con diversa attenzione, ai fini dell'ammissibilità, gli emendamenti presentati dall'opposizione rispetto a quelli presentati dalla maggioranza, dal Governo o dai relatori: come dimostra quanto accaduto in relazione al vaglio di ammissibilità degli emendamenti presentati al decreto-legge n. 5 del 2012 recante interventi urgenti in materia di semplificazione e sviluppo.

Nell'invitare la presidenza a rivedere il proprio giudizio di inammissibilità, ricorda che la finalità del suo emendamento è quella di far sì che, nelle otto province i cui organi scadono quest'anno e per effetto di quanto disposto dal decretolegge n. 201 del 2011 non saranno rinnovati nelle prossime elezioni di maggio, gli incarichi di commissario di Governo per la gestione amministrava nella fase transitoria siano conferiti ai presidenti uscenti delle province, i quali hanno una legittimazione politica elettorale, anche se risalente, anziché a funzionari del Ministero dell'interno. Sottolinea che, tra l'altro, l'emendamento non comporta oneri per le finanze pubbliche, atteso che anche i commissari «tecnici» dovranno essere retribuiti per il loro incarico.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO ricorda che in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo al Senato è stato presentato l'ordine del giorno G-101, che il Governo ha accolto, il cui dispositivo impegna l'Esecutivo nello stesso senso dell'emendamento Vanalli dichiarato inammissibile.

Pierguido VANALLI (LNP) chiarisce che il suo gruppo ha ritenuto di presentare l'emendamento proprio in considerazione del fatto che al Senato, in sede di pareri sugli ordini del giorno, il Governo si è mostrato favorevole a conferire l'incarico di commissari ai presidenti uscenti delle giunte delle otto province in scadenza.

Donato BRUNO, presidente, sottolinea come, proprio in occasione dell'esame del decreto-legge n. 5 del 2012, la presidenza abbia dimostrato la massima imparzialità nella valutazione degli emendamenti sotto il profilo della ammissibilità, come prova la circostanza che sono stati dichiarati inammissibili non solo numerosissimi emendamenti della maggioranza, ma anche emendamenti degli stessi relatori. Conferma, inoltre, il giudizio di inammissibilità dell'emendamento 1.1.

La Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Fontanelli, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione del « Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm » in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.

C. 4195 Veltroni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, che istituisce il

Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm, individuandola nella giornata del 20 aprile. Ricorda che con la ricorrenza s'intende commemorare la sofferenza e la morte di venti bambini ebrei provenienti da tutta Europa che vennero utilizzati dai nazisti come cavie per esperimenti medici nel campo di sterminio Neuengamme e poi uccisi nella scuola di Bullenhuser Damm, nei pressi di Amburgo, nella notte tra il 20 ed il 21 aprile 1945. La vicenda è stata portata alla luce quasi per caso, grazie alla testimonianza di due donne, che all'epoca dei fatti erano bambine e che sono scampate alla morte solo grazie all'aiuto di una sorvegliante mossa a pietà.

In tale giornata di ricorrenza, l'articolo 2 prevede lo svolgimento di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione sui temi della deportazione dei bambini ebrei nei campi nazisti e, più in generale, sui bambini vittime di ogni guerra e persecuzione, da realizzarsi specialmente nelle scuole.

Sebbene la proposta non lo specifichi, l'intenzione dei proponenti è quella di istituire una « solennità civile », ossia una giornata che, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non determini riduzioni di orario di lavoro negli uffici pubblici. La legge n. 260 del 1949 distingue infatti tra giorni considerati festivi a livello nazionale, nei quali si osserva il completo orario festivo e il divieto di compiere determinati atti giuridici, e « solennità civili », con riferimento ad alcune ricorrenze nazionali nelle quali non si fa luogo riduzioni di orario di lavoro negli uffici pubblici e nelle scuole.

Ritiene che si potrebbe valutare se modificare il testo per specificare – come avvenuto in occasione dell'indizione di altre Giornate della memoria – che la ricorrenza in questione è solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta

riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Nel contempo, si dovrà valutare se prevedere che le iniziative da organizzare nella Giornata abbiano carattere facoltativo – anziché obbligatorio come si desume dall'attuale formulazione del comma 2 – e che non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Diversamente, si dovrà individuare una copertura finanziaria che al momento manca nella proposta di legge.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che nessuno chiede di intervenire, invita i gruppi a riflettere sulla eventuale richiesta di trasferimento alla sede legislativa e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali.

C. 4998 approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo 2012.

Donato BRUNO, presidente, prende atto che non vi sono richieste di intervento.

Roberto ZACCARIA (PD), relatore, ritiene che, dal momento che mancano – come il Governo ha chiarito nella precedente seduta – i margini di tempo necessari per poter applicare la modifica legislativa già nelle prossime elezioni amministrative del 6 e 7 maggio, si possa a questo punto procedere con più serenità, fissando il termine per la presentazione di emendamenti alla prossima settimana. Preannuncia che come relatore intende presentare emendamenti per risolvere il problema delicato del rapporto tra la

nuova certificazione relativa alla popolazione residente e la vecchia certificazione realizzata con il censimento.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di martedì 27 marzo prossimo.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.

Doc. XXII, n. 30 Lo Moro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, dà lettura della seguente lettera, a lui inviata dal presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, senatore Giuseppe Pisanu:

« Gentile Presidente,

in relazione all'esame in corso presso la Commissione da Lei presieduta del documento XXII, n. 30, recante la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali, Le rappresento, come a Lei ben noto, che il Parlamento in questa legislatura ha già affidato con la legge n. 132 del 2008 alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere il compito, tra l'altro, di « svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali. » La stessa legge affida alla Commissione anche il compito di « indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso ».

La Commissione Antimafia, nell'ambito della sua attività di inchiesta, sta esaminando la situazione delle amministrazioni locali tramite l'acquisizione di documenti dal Ministero dell'Interno e da autorità prefettizie e tramite audizioni soprattutto nel corso di missioni fuori sede.

La Commissione Antimafia, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3 della legge n. 132, ha inoltre costituito al suo interno, con delibera del 9 giugno 2009, alcuni comitati tra i quali il Comitato VIII -Rapporto tra mafie e politica. Relazioni con le regioni e gli enti locali, composto da sette commissari, competente in particolare con riferimento al monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali, provinciali e delle ASL e la rimozione degli amministratori locali, nonché alla tutela degli amministratori locali esposti alle minacce della criminalità organizzata.

Inoltre altri Comitati della Commissione, nell'ambito delle proprie diversificate competenze, hanno svolto o programmano di svolgere attività istruttorie, comunque attinenti alla materia in esame.

Pertanto, anche alla luce della diversa fonte normativa da cui promana la competenza della Commissione Antimafia, non posso che sottolineare come la materia, che sarebbe oggetto della istituenda Commissione monocamerale, rientri pienamente nell'ambito della competenza legislativamente fissata e già attribuita alla Commissione Antimafia, rendendo effettivo il rischio di sovrapposizioni, da Lei evidenziato nella seduta della I Commissione del 28 febbraio scorso.

La invito quindi a valutare se non sia più opportuno e proficuo, anziché procedere con l'istituzione di una nuova Commissione di inchiesta, sollecitare specifiche attività alla Commissione Antimafia già operante su tali tematiche».

Rileva quindi che, ove la Commissione ritenesse di condividere le perplessità rappresentate dal presidente Pisanu, essa potrebbe forse valutare la possibilità di modificare – mediante un apposito provvedimento legislativo – la legge n. 132 del 2008, che ha istituito, nella XVI legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, così da includere espressamente, tra gli ambiti di competenza della stessa, anche gli atti di intimidazione compiuti nei confronti degli amministratori locali, come previsto dalla proposta in discussione.

Sesa AMICI (PD), relatore, ritiene opportuno acquisire l'orientamento dei colleghi della Commissione prima di assumere una decisione su come procedere a seguito della lettera inviata dal presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Ritiene che la proposta prospettata dal presidente possa essere di particolare utilità ma debba essere riferita all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta che avverrà nella prossima legislatura.

Per quanto riguarda la fase attuale, ritiene invece opportuno sottolineare come la Commissione monocamerale che si propone di istituire con il documento in esame avrebbe una durata molto limitata nel tempo e svolgerebbe un'attività specifica tenendo conto che, soprattutto in alcune zone, gli amministratori locali sono le vittime di attività intimidatorie senza che vi sia necessariamente un rapporto con la criminalità organizzata.

Rileva, inoltre, come la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge la propria attività su situazioni che presentano legami con la criminalità organizzata con l'unico obiettivo di giungere allo scioglimento dei consigli comunali coinvolti. Non vede quindi quale sia l'interferenza tra i due ambiti di inchiesta ed auspica che, sul punto, vi sia un attento dibattito in Commissione prima di assumere decisioni relative all'iter parlamentare della proposta.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che il tema delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali è stato affrontato in sede di sindacato ispettivo. Rileva che il fenomeno è particolarmente diffuso in Calabria e si interseca con l'attività della criminalità organizzata, ma non solo. Si tratta comunque di un fenomeno che sfugge alla « valutazione classica » che affronta i collegamenti con la criminalità organizzata.

Rileva, quindi, che nell'ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, si sta affrontando la questione con interventi ad ampio raggio. Di recente è stata inoltre posta una specifica attenzione sulle stragi degli anni 1992-1993.

La proposta in esame, a sua volta, interviene su una materia nel cui ambito andrebbero particolarmente approfondite le responsabilità delle violenze e delle intimidazioni. Ricorda che anche il Governo non è stato mai esaustivo nelle risposte fornite agli atti di sindacato ispettivo presentati sulla questione. Ritiene, pertanto, che la Commissione monocamerale di cui si propone l'istituzione potrebbe consentire - ferme restando le competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, - di focalizzare l'attenzione su uno specifico ma rilevante profilo, in un ambito temporale limitato.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che la lettera del presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, vada tenuta in considerazione.

Sottolinea, peraltro, come la proposta in esame sia volta a concentrare l'attenzione dell'inchiesta sui riflessi del fenomeno sui governi locali, sia dal punto di vista passivo – e quindi quello che devono subire in un contesto impregnato dalla presenza della criminalità organizzata sia dal punto di vista attivo, ovvero cosa può fare, in tali condizioni, una pubblica amministrazione locale sotto il profilo della trasparenza, dell'organizzazione e altro. Ritiene quindi che tale finalità non sia pienamente sovrapponibile alla sione » della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari. Nuovo testo C. 3722 Bernardini.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, ricorda che il regime delle visite agli istituti penitenziari è disciplinato dall'articolo 67 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354). Tale disposizione ha inteso attribuire a determinate persone o categorie di persone, che esplicano funzioni o ricoprono cariche pubbliche di particolare rilievo, la facoltà di visitare gli istituti carcerari senza richiedere l'autorizzazione all'accesso prevista dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario. Il citato articolo 67 stabilisce che gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da parte di una serie di soggetti specificamente indicati.

Ricorda quindi che sulla materia è recentemente intervenuto il decreto-legge n. 211 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2012 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri). In particolare, l'articolo 2-bis del decreto-legge ha integrato l'elenco dei soggetti che possono accedere agli istituti penitenziari senza autorizzazione, aggiungendovi i membri del Parlamento europeo; ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.

L'articolo unico del nuovo testo della proposta di legge in esame, elaborato dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, integra quindi l'elenco dei soggetti che, secondo il predetto articolo 67, possono visitare senza alcuna autorizzazione gli istituti penitenziari, aggiungendovi il sindaco del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario, nelle funzioni di cui agli articoli 50 e 54 del Testo unico degli enti locali. Al

tempo stesso delimita la prerogativa ai membri del Parlamento europeo « spettanti all'Italia ».

Nel ricordare che la proposta di legge costituisce esercizio della competenza legislativa statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con riguardo all'ordinamento penale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato* 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb. (Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, che reca modifiche alla disciplina concernente la tutela della maternità e della paternità, di cui al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito « decreto legislativo »). Il provvedimento si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 introduce l'articolo 17-bis al decreto legislativo, regolando la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera da parte delle lavoratrici in congedo di maternità. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. Pari-

menti, viene assicurata alla lavoratrice in stato di gravidanza, interessata da un provvedimento di interdizione, la conservazione del diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive ovvero, laddove si tratti di concorsi, di corsi e di procedure delle amministrazioni pubbliche, l'ammissione a una seconda sessione previo accantonamento dei posti necessari.

L'articolo 2 interviene sui congedi di maternità e paternità. Il comma 1 regola l'assunzione di personale a tempo determinato o temporaneo in sostituzione del lavoratore o della lavoratrice in congedo, stabilendo che al fine di consentire il miglior reinserimento nell'attività lavorativa, le ragioni sostitutive possono sussistere anche per il mese successivo alla data di rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. Il comma 2 prevede che il congedo di paternità, spettante nel caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, sia riconosciuto al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista. I commi da 3 a 6 prevedono una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo finalizzato a introdurre nell'ordinamento il congedo di paternità obbligatorio, per un periodo continuativo non inferiore a tre giorni, da riconoscere al padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

L'articolo 3 modifica l'articolo 32 del decreto legislativo in materia di congedi parentali. In particolare, si prevede che, previo accordo con il datore di lavoro, il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, con un preavviso di almeno trenta giorni; inoltre, fermi restando i limiti complessivi previsti, i genitori possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.

L'articolo 4 modifica l'articolo 54 del decreto legislativo, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori in congedo contro il licenziamento illegittimo.

Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, capoverso Art. 17-bis, la quale consente alle lavoratrici impossibilitate a partecipare a concorsi, corsi o procedure selettive a causa della gravidanza, di partecipare ad una seconda sessione previo accantonamento del numero dei posti necessario – che solo ove le interessate non superino le prove finali, sono attribuiti agli idonei della prima sessione – occorre svolgere una riflessione.

Per quanto concerne, in particolare, la partecipazione a concorsi pubblici, occorre forse valutare se la disposizione non possa potenzialmente prefigurare un irragionevole accostamento, nell'ambito delle varie forme di tutela della maternità garantite dall'articolo 31, tra situazioni giuridiche diverse.

In particolare l'accostamento riguarderebbe la situazione di lavoratrici già dipendenti di un'amministrazione pubblica – e, come tali, titolari di un rapporto con l'amministrazione in questione già caratterizzato da diritti e doveri – e quella di soggetti iscrittisi alla partecipazione a concorsi pubblici, che in quanto tali appaiono titolari unicamente di un'aspettativa all'ingresso nell'amministrazione pubblica in questione.

In tal senso, la protezione riconosciuta, nell'ambito della tutela della maternità, ai soggetti iscrittisi alla partecipazione a concorsi pubblici potrebbe apparire non coerente rispetto alla più debole salvaguardia, sempre nell'ambito dei concorsi pubblici, di altri valori pure costituzionalmente garantiti come la tutela alla salute.

In altre parole, a fronte della disposizione in commento, l'ordinamento non appare prevedere analoga facoltà di partecipare a una seconda sessione di prove nei concorsi pubblici per soggetti impossibilitati a parteciparvi a concorsi a causa di malattie, anche gravi.

Nel valutare gli effetti della disposizione, infine, appare opportuno fare riferimento anche al rispetto del principio costituzionale del « buon andamento » della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

Testo unificato C. 749 Paniz ed abb.

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione » e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

ALLEGATO 1

DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012 (C. 5049 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

Art. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, il commissario per gli organi provinciali è nominato nella persona del presidente in carica della medesima amministrazione provinciale in scadenza di mandato elettorale.

 Vanalli, Pastore, Bragantini, Volpi, Meroni, Simonetti.

(Inammissibile).

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari (Nuovo testo C. 3722 Bernardini).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3722 Bernardini ed altri, recante « Modifiche all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

INTERDOCAZIONI.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:	
5-05341 Bernardini: Sul tribunale dei minori di Bologna	35
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	38
5-06219 Bernardini: Sull'urgenza di provvedimenti atti a contrastare ogni eventuale fenomeno di violenza non giustificabile sui cittadini da parte delle forze dell'ordine	36
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	40
AUDIZIONI:	
Audizione in merito all'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (atto n. 438) del dottor Luigi Birritteri, Capo dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, della dottoressa Manuela Romei Pasetti, Capo dipartimento giustizia minorile del Ministero della giustizia, della dottoressa Donatella Caponetti, dirigente dei centri di giustizia minorile di Lazio e Campania e del dottor Giovanni Tamburino, Capo dipartimento amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	36
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438 (Rilievi alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)	37
ALLEGATO 3 (Proposta di rilievi dei relatori)	43
AVVERTENZA	37
ERRATA CORRIGE	37

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini e il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 12.45.

5-05341 Bernardini: Sul tribunale dei minori di Bologna.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta, che non si sofferma adeguatamente sui gravi problemi relativi al funzionamento del tribunale dei minori di Bologna. Sottolinea come gli stessi avvocati del Foro di Bologna lamentino la presenza di irregolarità nei moltissimi fascicoli pendenti, relativi a procedimenti che intervengono nella vita di bambini, allontanati dalle famiglie talvolta senza giustificazione, con provvedimenti provvisori, non impugnabili, che non sono superati da una decisione definitiva se non dopo mesi o addirittura anni.

5-06219 Bernardini: Sull'urgenza di provvedimenti atti a contrastare ogni eventuale fenomeno di violenza non giustificabile sui cittadini da parte delle forze dell'ordine.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta. Rileva come, nonostante le gravi e significative dichiarazioni menzionate nell'atto di sindacato ispettivo, evidentemente non vi sia la reale volontà di fare chiarezza sugli episodi di violenza in questione. Né ritiene sufficientemente chiara ed univoca la risposta del Governo in ordine alla richiesta di introdurre nell'ordinamento il reato di tortura. Sottolinea quindi come il Governo dovrebbe intervenire con decisione per contrastare episodi di violenza non giustificabile sui cittadini da parte delle forze dell'ordine, ricordando come tali episodi gettino discredito sulle forze dell'ordine nel loro complesso.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.15.

AUDIZIONI

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO, indi del vicepresidente Federico PALOMBA.

La seduta comincia alle 13.15.

Audizione in merito all'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (atto n. 438) del dottor Luigi Birritteri, Capo dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, della dottoressa Manuela Romei Pasetti, Capo dipartimento giustizia minorile del Ministero della giustizia, della dottoressa Donatella Caponetti, dirigente dei centri di giustizia minorile di Lazio e Campania e del dottor Giovanni Tamburino, Capo dipartimento amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Manuela ROMEI PASETTI, Capo dipartimento giustizia minorile del Ministero della giustizia, Donatella CAPONETTI, dirigente dei centri di giustizia minorile di Lazio e Campania, Giovanni TAMBURINO, Capo dipartimento amministrazione penitenziaria e Luigi BIRRITTERI, Capo dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Manlio CONTENTO.

Federico PALOMBA, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.

Atto n. 438.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 21 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che i relatori, onorevoli Contento e Palomba, hanno presentato una proposta di rilievi (vedi allegato 3), che sarà posta in votazione la prossima settimana.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, si riserva di verificare la proposta di rilievi presentata in relazione alla parte nella quale viene criticato lo schema di decreto in merito al rapporto tra le fonti, rilevando come la questione sia stata invece risolta positivamente dal Consiglio di Stato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.

C. 3722 Bernardini.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1º febbraio 2012:

a) a pagina 28, seconda colonna, le parole da « avverte che » a « Camera dei deputati » sono sostituite dalle seguenti: « avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. »;

b) a pagina 29, prima colonna, quinta riga, le parole « Intervengono per formulare osservazioni i deputati Marilena SAM-PERI (PD), Maurizio SCELLI (PdL) e Carlo MONAI (IdV) », sono sostituite dalle seguenti: « Interviene per formulare osservazioni il deputato Federico PALOMBA (IdV) ».

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05341 Bernardini: Sul tribunale dei minori di Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Onorevole Bernardini, rispondo alle problematiche da Lei sollevate affrontando in primo luogo la questione afferente il potenziamento di organico dell'Ufficio giudiziario bolognese.

In tal senso, ritengo sia doveroso ricordare che ogni decisione di potenziamento o di modifica dell'organico togato è obbligatoriamente vincolata al contingente di dotazione organica, che è imposto con disposizione normativa e che non può essere travalicato nel limite numerico massimo, prefissato per il personale di magistratura.

Peraltro, pur nella consapevolezza delle difficoltà che si trovano ad affrontare gli Uffici giudiziari del Paese, deve necessariamente tenersi conto delle norme di contenimento della spesa pubblica che, soprattutto nell'ultimo decennio, hanno avuto riflessi inevitabili sulla disponibilità di risorse ed hanno consentito pochi e mirati interventi a sostegno di Uffici per i quali, riforme legislative (Tribunale di sorveglianza di Roma), calamità naturali (Uffici della regione Abruzzo), gravissimi episodi criminosi (Reggio Calabria), hanno determinato la sussistenza di situazioni connotate da carattere di indifferibile necessità ed urgenza.

Ad ogni buon conto, voglio assicurare che in occasione dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (relativa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie) sarà possibile valutare le esigenze del Tribunale per i Minorenni di Bologna, al fine di verificare nel concreto se vi sia margine per un

recupero di risorse da destinare all'Ufficio bolognese, in considerazione dei carichi di lavoro.

Quanto alle altre doglianze, per lo più incentrate sull'operato del Presidente del Tribunale per i Minorenni, dottor Millo, preciso che sono stati effettuati approfondimenti e verifiche da parte delle Articolazioni ministeriali all'uopo preposte.

Chiarisco subito che il dottor Millo ha regolarmente chiesto al CSM l'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico quale componente supplente del Collegio dei Garanti della Repubblica di San Marino. La sua richiesta risulta essere stata autorizzata dallo stesso CSM per il periodo compreso tra il 31 ottobre 2003 e il 31 ottobre 2007.

Nel corso dell'espletamento dell'incarico non è emerso che il dottor Millo abbia utilizzato indebitamente gli strumenti di comunicazione in uso all'ufficio di Presidenza. Ed invero, dai primi accertamenti effettuati dalle Articolazioni ministeriali, risulta un uso sporadico del fax dell'ufficio di Presidenza (appena 5 fax nel periodo ottobre 2010/agosto 2011), con modalità che, a giudizio del Dipartimento preposto, appaiono giustificabili in considerazione « del ruolo istituzionale ricoperto dal dottor Millo all'interno dell'organo pubblico destinatario della corrispondenza»; risulta, altresì, che nessun aggravio di spesa relativo alle spese postali per invio di documentazione è stato sostenuto dal predetto ufficio, trattandosi di spese sostenute personalmente dall'interessato.

Per completezza espositiva preciso, inoltre, che sono in corso ulteriori verifiche limitatamente ai profili autorizzativi dell'incarico extragiudiziario del dottor Millo, per il quadriennio successivo all'anno 2007.

Per ciò che concerne, poi, la conflittualità tra il dottor Millo ed altri due magistrati del Tribunale bolognese, comunico che la stessa, nei termini in cui è stata riferita dall'onorevole Bernardini, è stata fatta oggetto di accurata verifica ministeriale.

L'intera vicenda, infatti, unitamente ai risvolti attinenti alla correttezza di alcune prassi operative del suddetto Tribunale, è stata esaminata e valutata nell'ambito dell'inchiesta amministrati va disposta dal Ministro della giustizia *pro tempore* in data 1º aprile 2011 e successivamente estesa in data 8 aprile 2011 ed in data 1º giugno 2011.

All'esito dell'inchiesta, i competenti Uffici ministeriali non hanno ravvisato a carico del dottor Millo condotte deontologicamente rilevanti ed hanno proposto l'archiviazione della sua posizione.

Diverso l'esito degli accertamenti per gli altri magistrati menzionati in interrogazione. Per il dottor Francesco Morcavallo è stata promossa l'azione disciplinare per gli illeciti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 109 del 2006 ed è stato, altresì, richiesto il suo trasferimento cautelare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006. Con ordinanza n. 106 del 2011, la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto il trasferimento provvisorio del magistrato al Tribunale di Modena.

In accoglimento parziale del ricorso proposto dallo stesso dottor Morcavallo, la predetta ordinanza è stata annullata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, le quali, avendo riscontrato nell'ordinanza impugnata una carenza di motivazione, hanno rinviato alla sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione, per sanare il vizio.

Per quel che riguarda, invece, il dottor Stanzani faccio presente che, a seguito di un'istruttoria conoscitiva effettuata dal Consiglio Superiore della Magistratura, è stato avviato il procedimento per il suo trasferimento d'ufficio. Tale procedura è stata interrotta in seguito alla delibera del CSM che, su domanda del predetto magistrato, in data 20 luglio 2011, ne ha autorizzato il trasferimento al Tribunale di Modena. Segnalo, tuttavia, che a far data dal 23 ottobre 2011, il dottor Stanzani è cessato dall'ordine giudiziario, per collocamento a riposo.

Ciò posto, considerati i dati conoscitivi acquisiti, risulta evidente l'attenzione riservata da questo Ministero alle problematiche funzionali del Tribunale per i minorenni di Bologna, nonché l'attivazione tempestiva degli strumenti di iniziativa amministrativa, volti ad accertare la regolarità dell'esercizio della giurisdizione nell'Ufficio bolognese.

A chiusura di quando detto, preciso infine che, all'esito dell'istruttoria compiuta, non sono stati riscontrati i profili di illegittimità dedotti dall'onorevole Bernardini, in merito alla trattazione dei procedimento n. 346/06.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06219 Bernardini: Sull'urgenza di provvedimenti atti a contrastare ogni eventuale fenomeno di violenza non giustificabile sui cittadini da parte delle forze dell'ordine.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati, l'interrogazione all'ordine del giorno rievoca in questa Commissione fatti ed episodi risalenti a un'epoca lontana ma la cui eco tarda a spegnersi ed è tuttora viva nella mente di coloro che ne furono protagonisti.

Mi riferisco alla stagione del terrorismo brigatista, ai cosiddetti « anni di piombo » e alla lotta intrapresa dallo Stato contro le « Brigate Rosse ».

Rievocando fatti risalenti a quell'epoca – si tratta ormai di circa trenta anni fa – gli onorevoli Bernardini ed altri pongono l'accento sul comportamento tenuto da alcuni esponenti delle Forze dell'ordine nel corso di attività di indagine e di contrasto al terrorismo interno.

Si tratta di avvenimenti sui quali, come è noto, si sono svolti a suo tempo, nell'VIII Legislatura, ampi e circostanziati dibattiti parlamentari, nonché inchieste giudiziarie.

Su tali fatti, pertanto, non è necessario che io indugi, anche se una serie di inchieste giornalistiche e iniziative culturali ne stanno riproponendo l'attualità. Un'attualità che mantiene il collegamento con i fatti di allora, in relazione all'operato delle Forze dell'ordine, ora oggetto di uno specifico quesito degli onorevoli interroganti.

Ritengo tuttavia utile, anche se non richiesto espressamente, lasciare agli atti di questa Commissione una scheda riepilogativa di quei fatti, elaborata sulla base delle risultanze istruttorie nella disponibilità del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda invece la possibile introduzione nell'ordinamento giuridico del reato di tortura, trattandosi di un aspetto che investe le competenze del Ministero della giustizia, rispondo sulla base degli elementi forniti dallo stesso Dicastero.

Al riguardo, in particolare, è stata evidenziata l'esistenza di diversi accordi internazionali che, a protezione dei diritti umani, vietano la tortura, al pari di ogni trattamento crudele, disumano o degradante.

In particolare, il divieto è previsto sia nella Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sia nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Già la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 poneva il divieto, pur con delle limitazioni non di poco conto (morale, ordine pubblico, benessere generale di una società democratica). Successivamente, nel 1984, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvava, senza quelle limitazioni, la Convenzione per la prevenzione specifica della tortura e dei trattamenti disumani, crudeli e degradanti e, nel 1987, gli Stati membri del Consiglio d'Europa adottavano la Convenzione europea per una eguale prevenzione mediante meccanismi di controllo e sopralluoghi del Comitato europeo intesi a verificare il trattamento delle persone in stato di detenzione, al fine di rafforzare la loro protezione dalla tortura e da trattamenti crudeli.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (firmata a New York il 10 dicembre 1984) è in vigore, in Italia, dall'11 febbraio 1989.

La ratifica è stata preceduta dalla legge di autorizzazione del 3 novembre 1988, n. 498, contenente l'ordine di esecuzione al rispetto dell'obbligo convenzionale rappresentato dall'impegno per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura (come pure il tentativo di praticare la tortura o qualunque complicità o partecipazione a tale atto) sia espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno.

La Convenzione risulta essere self-executing nell'imporre la proibizione del compimento di tali atti violenti e contempla anche un obbligo di stretta vigilanza sulle pratiche di interrogatorio poste in essere nei confronti di persone in stato di custodia o private della libertà, con l'impegno di promuovere fra le forza dell'ordine (e, più in generale, fra le persone che possono intervenire nel corso della custodia) la più ampia consapevolezza del divieto di praticare trattamenti disumani, crudeli o degradanti. Si dispone, altresì, l'obbligo di predisporre meccanismi di tutela adeguata che si devono tradurre anche nell'esperimento di «inchieste imparziali» tese all'accertamento dei fatti nel caso di violazione del divieto di trattamenti degradanti. È contemplata, infine, l'istituzione di un Comitato a cui possono rivolgersi gli Stati e gli individui. La Repubblica Italiana è fra gli Stati che hanno dichiarato di riconoscere la competenza del Comitato e, per tale ragione, allo stesso vi si potranno rivolgere coloro che ritengano di essere vittime di una violazione degli obblighi convenzionali da parte dello Stato italiano, nel rispetto della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni e purché la stessa questione non sia stata o non sia all'esame di altro organismo internazionale, come la Corte Europea di Strasburgo o il Comitato sui diritti umani.

In tale ambito, va anche ricordato come la tortura, al pari del genocidio, sia considerata un crimine contro l'umanità dal diritto internazionale. Attualmente vi sono anche diversi disegni di legge pendenti in Parlamento aventi per oggetto l'introduzione del reato specifico di tortura nel codice penale ordinario italiano.

I disegni di legge più recenti sono accomunati dal rilievo che gli articoli del codice penale siano inadeguati, sia per l'insufficiente severità della sanzione prevista, sia per la scarsa incisività del loro contenuto.

Il Ministero della giustizia ha inoltre segnalato che l'introduzione del reato di tortura è pure prevista dal disegno di legge A.S. n. 2099, di iniziativa governativa (presentato il 9 aprile 2010), attualmente all'esame delle Commissioni riunite giustizia e difesa del Senato, recante « Delega al Governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero ».

Condivido le preoccupazioni espresse dagli onorevoli interroganti sulla necessità di adottare tutte le iniziative per « contrastare ogni fenomeno di violenza sui cittadini da parte dei funzionari delle Forze dell'ordine ».

Eventuali abusi commessi da singoli operatori di polizia, oltre a essere perseguiti a norma di legge, sono attentamente valutati e sanzionati sotto il profilo disciplinare, anche ai fini – nei casi di particolare gravità – della destituzione dal servizio. In caso di apposita sentenza di condanna, inoltre, il Dipartimento della pubblica sicurezza risponde in solido, in sede civile, per i risarcimenti dei danni derivanti da comportamenti illeciti del personale dipendente.

Assicuro che, al riguardo, è forte l'impegno da parte del Ministero dell'interno e che in questa direzione il personale di polizia è da sempre sensibilizzato sulla necessità di improntare il proprio operato al rigoroso rispetto della legalità e alla tutela della vita umana.

Inoltre, al fine di mantenere sempre elevato il livello di professionalità, gli operatori delle forze di polizia sono costantemente addestrati affinché, nell'espletamento dei compiti istituzionali, mantengano un comportamento improntato alla massima correttezza e imparzialità nei confronti di tutti i cittadini.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Il 28 gennaio 1982, a seguito di laboriose indagini condotte dalla Polizia di Stato, agenti del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.) liberarono il generale statunitense James Lee Dozier, sottocapo delle forze terrestri della N.A.T.O. nell'Europa meridionale, sequestrato il 17 dicembre 1981 da militanti delle « Brigate Rosse-Partito Comunista Combattente ».

L'ufficiale era tenuto prigioniero in uno stabile ubicato in via Pindemonte a Padova, dai brigatisti Antonio Savasta, Emilia Libèra, Emanuela Frascella, Giovanni Ciucci e Cesare Di Lenardo, tutti fermati in occasione dell'irruzione del N.O.C.S. nell'appartamento.

Dopo l'arresto, i cinque terroristi furono trasferiti nei locali della palazzina adibita a uffici dell'ispettorato di zona del II Reparto Celere di Padova, ove rimasero detenuti per alcuni giorni.

A seguito della denuncia presentata da Di Lenardo e delle dichiarazioni rese dagli altri arrestati circa le minacce e violenze subite, fu avviato un procedimento penale, la cui fase istruttoria si concluse il 17 marzo 1983 con il rinvio a giudizio disposto dal Tribunale di Padova nei confronti di appartenenti alla Polizia di Stato, imputati dei delitti pluriaggravati di sequestro di persona, tentata violenza privata continuata e lesioni personali.

In particolare, vennero rinviati a giudizio tre operatori all'epoca in servizio presso il N.O.C.S., un ufficiale del Reparto Celere e Salvatore Genova, all'epoca Commissario della Polizia di Stato presso la Questura di Genova.

Nei confronti di quest'ultimo, nel frattempo eletto parlamentare, la Camera dei deputati negò l'autorizzazione a procedere.

Gli altri quattro imputati furono condannati dalla Corte di Appello di Venezia, il 26 marzo 1984, a pene comprese tra gli otto e i dieci mesi di reclusione. I reati furono dichiarati estinti per amnistia dalla Corte di Cassazione il 14 gennaio 1987.

Quanto ai profili disciplinari, fu disposta la sospensione cautelare del dottor Genova.

A seguito della cessazione dalla carica elettiva e in considerazione della certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Padova da cui risultava che il procedimento penale era stato definitivamente archiviato il 18 gennaio 1990, nei confronti del dottor Genova venne disposta la revoca della sospensione cautelare. Il funzionario è stato posto in quiescenza dal 1º agosto 2007 con la qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Gli altri quattro dipendenti della Polizia di Stato erano stati sospesi cautelarmente dal servizio (ai sensi dell'articolo 9, 1° comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981) in quanto raggiunti da mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Padova.

Con la concessione della libertà provvisoria, gli stessi erano stati riammessi in servizio (ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica).

Successivamente nel 1987, non emergendo dall'esame dei fatti – così come configurati nella sentenza penale – comportamenti disciplinarmente censurabili, è stata disposta la revoca della sospensione cautelare.

Uno dei quattro dipendenti è cessato dal servizio, a domanda, con decorrenza 1º febbraio 1984.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438.

PROPOSTA DI RILIEVI DEI RELATORI

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (atto n. 438);

rilevato che ai sensi del comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale « con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti »;

rilevato che il regolamento è fonte normativa secondaria che non può modificare una legge o altra fonte primaria avente valore di legge;

che nello schema di decreto lo strumento del regolamento è stato utilizzato, ed è a ciò idoneo, per determinare modifiche nell'assetto dirigenziale e per la rimodulazione della gestione delle risorse;

da tale riorganizzazione, compreso il decentramento, è rimasto escluso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in quanto «il decentramento del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stato già attuato con una distinta normativa (legge 15 dicembre 1990, n. 395) che non richiede interventi di adeguamento » (v. la relazione illustrativa al quinto capoverso);

la riorganizzazione tocca invece il decentramento del Dipartimento della giustizia minorile in quanto i compiti della giustizia minorile sono attribuiti alla istituenda Direzione regionale quale organo di decentramento (articolo 17) e che con uno o più decreti ministeriali è stabilita « la razionalizzazione e l'utilizzo delle strutture esistenti, ivi compresi i Centri per la giustizia minorile». Si verificherebbe, così, la sostanziale soppressione per incorporamento degli stessi Centri, benché le strutture decentrate della giustizia minorile (prime in Italia a livello di decentramento ministeriale) siano state istituite con atti aventi valore e forza di legge, e cioè dapprima col decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 1538 e poi specificamente denominati col decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante innovative norme in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, ed ancor più specificamente col decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, che all'articolo 7 istituisce i Centri per la giustizia minorile e all'articolo 8 ne prevede i servizi che ne fanno parte, cioè gli uffici di servizio sociale per i minorenni, gli istituti penali per i minorenni, i centri di prima accoglienza, le comunità, eccetera; sono, cioè, tutti quegli istituti che sono essenziali per l'attuazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e senza i quali le disposizioni della magistratura minorile non potrebbero essere eseguite. Con lo schema di regolamento in esame si realizza, invece, una inspiegabile differenza di trattamento delle strutture decentrate minorili rispetto a quelle penitenziarie (istituite successivamente pure per legge), sebbene ambedue fondate su fonte normativa primaria, violandosi il principio che una legge non può essere modificata se non da un atto avente valore di legge;

in materia di giustizia minorile la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che la protezione dell'infanzia è interesse costituzionalmente protetto dagli articoli 3 (discriminazione positiva in favore di soggetti deboli) e 31 (« La repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo »). In particolare, nella sentenza 222/1983 la Corte ha affermato che «il tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli « istituti » dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla « protezione della gioventù ». A conferma di tale configurazione stanno la particolare struttura del collegio giudicante (composto, accanto ai magistrati togati, da esperti, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia), gli altri organi che ne preparano o fiancheggiano l'operato, nonché le peculiari garanzie che assistono l'imputato minorenne nell'iter processuale davanti all'organo specializzato». Tra gli altri organi « che ne preparano o fiancheggiano l'operato » stanno certamente quelli che organizzano i servizi per i minorenni in funzione di indispensabile ausilio all'attività giudiziaria, compresi personale, risorse, mezzi e formazione. Cosicché il loro smantellamento andrebbe contro il principio della tutela costituzionale dei minori, anche perché impedirebbe l'azione di protezione esercitata dalla giurisdizione minorile:

l'autonomia organizzativa della giustizia minorile nasce in epoca pre-costituzionale con il R.decreto-legge 1404 del 1934, che regola l'istituzione ed il funzionamento del Tribunale per i minorenni ed istituisce in maniera lungimirante i centri di rieducazione per i minorenni irregolari per condotta o per carattere, che successivamente hanno assunto con il decreto legislativo n. 272 del 1989 la denominazione di Centri per la giustizia minorile. L'evoluzione normativa post-costituzionale ha visto progressivamente l'affermazione dell'autonomia, anche organizzativa, del settore minorile nel Ministero della giustizia. Con il decreto ministeriale 2 gennaio 1954 all'ufficio IV della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena è stata attribuita in via esclusiva la materia inerente alla rieducazione dei minorenni, mentre il decreto ministeriale 20 luglio 1983 ne ha ridefinito gli ambiti. Successivamente, a garanzia di sempre maggiori spazi di autonomia e di specializzazione in virtù della rilevanza costituzionale della materia e dell'esigenza di assicurare il migliore esercizio della giurisdizione minorile, il decreto ministeriale 23 ottobre 1984 ha istituito l'ufficio per la giustizia minorile, con previsione di proprie dotazioni di personale, di beni e finanziarie. Con la legge del 29 febbraio 1992, n. 213, (conversione del decreto legge del 29 gennaio 1992, n. 36) l'ufficio è stato trasformato in Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, struttura ministeriale per la prima volta autonoma, con la prima pianta organica, e posto alle dirette dipendenze del Ministro della Giustizia, proprio per ampliare gli spazi di autonomia e la specificità del settore. Infine, a partire dal 2001 l'Ufficio Centrale è stato costituito in autonomo Dipartimento per la Giustizia Minorile, con tre direzioni generali e la gestione diretta di personale, formazione, reclutamento, beni e servizi. In tal modo è arrivato a compimento un processo di progressivo conseguimento della piena autonomia anche funzionale e gestionale, che invece lo schema di regolamento in esame tronca eliminando quell'autonomia;

lo schema prevede invece, per il Dipartimento della giustizia minorile, la soppressione dei Centri per la giustizia minorile per incorporazione alle istituende Direzioni regionali generali, la riduzione delle direzioni generali da tre a due, il trasferimento delle funzioni relative a personale, formazione, beni e servizi alle strutture del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, eccetto che per il personale di polizia penitenziaria che verrebbe allocato presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, congiuntamente alle « relative risorse materiali e strumentali specificamente destinate a funzioni di polizia, detenzione, custodia, trattamento e rieducazione dei minori» (articolo 7 comma 4). In tal modo il Dipartimento della giustizia minorile perderebbe il controllo e la gestione degli strumenti essenziali per la funzione di protezione dell'infanzia e della gioventù, e sarebbe posto nelle condizioni di non poter eseguire le disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile come previsto dalla prima direzione generale (sarebbe come organizzare la sanità senza la gestione degli ospedali e dei medici o la polizia senza la gestione del personale, della formazione e delle risorse occorrenti. Può apparire perciò singolare che le uniche direzioni generali soppresse riguardino il settore minorile, proprio in una fase storica in cui vi è la necessità di garantire la massima attenzione ai minori, anche immigrati;

la riduzione delle direzioni generali del DGM da tre a due è coerente con i precetti del comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essa, però, non pregiudica il mantenimento dell'allocazione della gestione delle risorse, del personale e della formazione presso il DGM. La funzione delle attività internazionali. per la specificità dell'impegno che richiede, ben può essere aggiunta alle competenze del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile per la consistenza dell'impegno che richiede, ben può essere aggiunta a quelle della prima direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, anche per alcune contiguità. La seconda direzione generale, invece, può assumere tutte le funzioni inerenti il personale, la formazione, i beni ed i servizi, allo scopo di mantenere al Dipartimento il controllo e la gestione degli strumenti necessari per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, che sarebbe pregiudicata se esso li perdesse. Anzi, appare essenziale prevedere, per una migliore gestione del servizio, che anche per la giustizia minorile sia inserita la figura del vice capo dipartimento, già prevista per altri dipartimenti;

la ragione di mantenere un'identità specialistica e l'autonomia organizzativa e gestionale del Dipartimento della Giustizia Minorile è risiede anche nella funzione che le acquisizioni, le scoperte e le verifiche realizzate in questo ambito hanno esercitato da sempre sull'intero mondo della giustizia a livello nazionale, oltre che internazionale (la giustizia minorile italiana è perfettamente in linea con le Regole minime di Pechino, a parte la c.d. diversion extra.giudiziale che non è consentita dalla nostra Costituzione, ma è vicariata dall'irrilevanza del fatto). Difatti oggi il sistema della giustizia minorile italiano è riconosciuto e assunto come riferimento anche a livello internazionale. In questo senso, è del tutto evidente. all'analisi della storia delle diverse riforme susseguitesi negli ultimi decenni, la funzione di battistrada e di traino che il mondo della giustizia minorile ha svolto anche sull'universo penale e penitenziario degli adulti e su alcuni importanti aspetti della gestione trattamentale intra ed extracarceraria. Possono costituire esempi significativi le più recenti innovazioni in merito alla giustizia riparativa o alle ipotesi di introduzione, anche nel modo della giustizia ordinaria, della « messa prova », misura già ampiamente sperimentata ed apprezzata per la sua efficacia nel sistema della giustizia minorile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3: dopo le parole « in essa compresi, » inserire le seguenti « i Centri per la giustizia minorile »;

- b) all'articolo 7 sopprimere il comma 4;
- c) all'articolo 8, comma 2, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole « adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64 e 23 dicembre 1992, n. 524, e ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali; rapporti con le autorità giudiziarie estere »;
- *d)* all'articolo 8, comma 2, sostituire la lettera *b)* con la seguente: « Direzione generale per il personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi »;
- *e)* all'articolo 8 comma 2 aggiungere: « Per l'espletamento delle funzioni del di-

- partimento della giustizia minorile il capo dello stesso dipartimento può avvalersi di un vice capo dipartimento »;
- f) all'articolo 8, al comma 3, dopo b) aggiungere c) adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64, e 23 dicembre 1992, n. 524, ed ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali; rapporti con le Autorità giudiziarie estere;
 - g) all'articolo 9, sopprimere il comma 1;
 - h) sopprimere l'articolo 17;
- *i)* all'articolo 18, al comma 2, sopprimere le parole da « ivi compreso » fino alla fine.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE	CONSIII	TIVA

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme unificate territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	47
DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012. C. 5049 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	49
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 3461 e abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	49
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	49
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	50
Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti. Atto n. 436 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	52
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione della Commissione sul meccanismo di allerta, preparata ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici. COM(2012)68 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme unificate territoriali logistiche.

Nuovo testo unificato C. 3681 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 21 febbraio scorso. Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il provvedimento reca il nuovo testo unificato della legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali e che, in data 21 febbraio 2012, la Commissione ha deliberato la richiesta di un'ulteriore relazione tecnica riferita a tale nuovo testo unificato. Rileva che il Governo ha trasmesso una relazione tecnica sul nuovo testo unificato, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 3, rileva che la relazione tecnica precisa che la concreta realizzazione delle opere, comprese quelle di urbanizzazione, rimane a carico dei soggetti gestori. Quanto ai costi connessi all'adeguamento degli interporti ai nuovi requisiti introdotti, fa presente che la relazione tecnica suggerisce l'introduzione di una disposizione in base alla quale gli adeguamenti degli interporti già esistenti saranno realizzati dai compatibilmente gestori soggetti l'equilibrio dei propri bilanci. Osserva che la relazione tecnica conferma, inoltre, la sostenibilità dei compiti affidati alle strutture amministrative nell'ambito delle risorse esistenti.

Sulla base dei predetti elementi, non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che le indicazioni fornite dalla relazione tecnica in esame rispondono ai rilievi formulati nella precedente seduta del 21 febbraio 2012. Ritiene, tuttavia, che la Commissione potrebbe formulare due condizioni che, non richiamando l'esigenza di garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, recepiscano le precisazioni contenute nella relazione tecnica con riferimento agli oneri per la realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti e per l'adeguamento strutturale di quelli già esistenti e inseriscano la consueta formula, secondo la quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le considerazioni del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 3681 e abb. recante legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche;

considerato che, con riferimento al nuovo testo unificato, è stata trasmessa una relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato;

rilevata l'opportunità che, in linea con quanto indicato nella medesima relazione tecnica, al comma 2 dell'articolo 5 sia precisato che i soggetti che gestiscono interporti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché, compatibilmente con l'equilibrio dei proprio bilancio, all'adeguamento degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma del medesimo articolo 3;

ritenuto opportuno inserire, all'articolo 9, la consueta previsione che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3.

all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta, sospesa alle 13.05, riprende alle 13.15.

DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.

C. 5049 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento stabilisce che, in occasione del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative della primavera 2012, i termini per la presentazione delle liste e delle candidature sono anticipati e decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle ore 12 del trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione. Osservando che le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica, ma appaiono suscettibili di determinare risparmi, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 3461 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 marzo scorso.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che, nella seduta del 1º febbraio 2012, la Commissione bilancio ha esaminato il provvedimento in discussione, recante disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Rileva che, alla luce delle osservazioni formulate nel corso dell'esame, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Fa presente che il 15 marzo 2012 il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso la relazione tecnica richiesta, che risulta negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Ritiene, pertanto, che si debba valutare come procedere nell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che la Commissione può scegliere se inviare una lettera alla Commissione di merito dando conto delle criticità evidenziate in sede di verifica della relazione tecnica, ovvero rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di valutare se sia possibile superare i rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato. A suo avviso, in questa fase, appare preferibile quest'ultima opzione e propone quindi che il relatore prenda gli opportuni contatti con i proponenti.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che sono disponibili alcuni primi elementi di valutazione in ordine agli effetti finanziari del provvedimento, ma non è stata ancora completata l'istruttoria al riguardo. Chiede, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto di quanto richiesto dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2012.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che nella seduta del 20 marzo 2012 della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale i relatori hanno presentato una nuova formulazione della loro proposta di parere, che supera alcuni degli elementi di criticità della pro-

posta di parere da loro presentata il 29 febbraio scorso.

Per quanto attiene ai profili di maggiore interesse per la Commissione, rileva in primo luogo che sono sostanzialmente confermate le disposizioni dell'articolo 1-bis, introdotto dalla proposta di parere, relativamente alla determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica. Rileva, altresì, che, come ha evidenziato già nella seduta del 6 marzo scorso, richiamando le considerazioni svolte dall'onorevole Causi nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'articolo 1-bis non prevede alcun finanziamento di detti costi a carico del bilancio dello Stato, ma pone le basi per l'individuazione di una metodologia diretta alla definizione del maggior onere sopportato dalla città di Roma. Aggiunge peraltro che nell'ambito della nuova formulazione della proposta di parere i costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica assumono specifico rilievo nell'ambito dello schema in esame, ai fini della loro possibile esclusione dai saldi finanziari utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Fa presente che è stata, invece, innovata la procedura per la determinazione dei costi: la proposta di quantificazione è ora elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'IFEL ed è approvata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta, a suo avviso, di un'innovazione positiva, che rimette la decisione agli organismi preposti all'attuazione del federalismo fiscale, ai quali partecipano rappresentanti tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate, che potranno quindi valutare le implicazioni anche finanziarie dei criteri di calcolo previsti. Segnala, poi, che è stato soppresso il riferimento al criterio della spesa storica, che avrebbe costituito un elemento di minor efficienza della spesa.

Per quanto riguarda l'articolo 1-*ter*, il cui contenuto – come ha già avuto modo di evidenziare nella seduta del 6 marzo 2012 – riveste un rilievo essenzialmente

ordinamentale, segnala che sono stati accolti alcuni rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze, volti a precisare la portata applicativa delle disposizioni e a esplicitare che il finanziamento degli interventi avviene nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle stanziate dalla Tabella E della legge annuale di stabilità con riferimento alla legge n. 396 del 1990.

Con riferimento all'articolo 5, relativo al Teatro dell'Opera di Roma, fa presente che è stato inoltre accolto il rilievo formulato dal sottosegretario Polillo nella seduta del 12 gennaio 2012, che aveva evidenziato come tale modifica fosse tesa a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di separare i compiti di vigilanza e di gestione del Teatro dell'Opera. Precisa che nella nuova formulazione della proposta di parere non è invece riprodotto l'articolo 8-bis, relativo al trasferimento a Roma capitale della partecipazione statale nella società EUR Spa. Pur trattandosi di un trasferimento patrimoniale all'interno del perimetro delle pubbliche amministrazioni, fa presente che si era rilevato come esso fosse suscettibile di determinare potenziali minori entrate per il bilancio dello Stato, in relazione alla perdita di eventuali dividendi della società stessa.

Rileva che è stata, inoltre, rivista la formulazione dell'articolo 11-bis, relativa alle modalità di applicazione della disciplina concernente il patto di stabilità interno, individuando una stesura comma 1, concernente l'individuazione « pattizia » del concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, sostanzialmente identica a quella attualmente contenuta nell'articolo 31, comma 22, della legge di stabilità per il 2012. Quanto alle esclusioni dai vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, la nuova formulazione della proposta di parere limita la portata della precedente proposta, prevedendo l'esclusione dal computo delle sole risorse trasferite dal bilancio dello Stato e, nei limiti di tali risorse, delle spese relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009

e del decreto legislativo in esame. È inoltre prevista la possibilità di non computare le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica individuate ai sensi dell'articolo 1-bis, ma tale eventualità è subordinata all'individuazione della necessaria compensazione finanziaria.

Fa presente che, oltre a una integrazione delle disposizioni dell'articolo 11-ter, volta ad assicurare che sia comunque garantita la rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale previsti dall'articolo 78 del decretolegge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nella nuova formulazione della proposta di parere si è inoltre migliorato il meccanismo volto a garantire la neutralità finanziaria del trasferimento delle funzioni, disponendo che con i decreti che provvederanno al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie si stabilisca contestualmente la corrispondente riduzione delle dotazioni e delle strutture nelle amministrazioni che conferiscono le funzioni.

Rileva che le ulteriori modifiche contenute nella nuova formulazione della proposta di parere non sembrano presentare profili finanziari problematici, anche se in taluni casi – come per le disposizioni relative all'Avvocatura capitolina che si propone di inserire nell'articolo 11 – esse non appaiono immediatamente riconducibili ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge n. 42 del 2009. Potrebbe, quindi, essere opportuna una riflessione al riguardo, anche al fine di escludere l'insorgenza di ulteriori oneri.

Alla luce di queste considerazioni, crede che nella giornata di martedì 27 marzo 2012 la Commissione possa procedere all'espressione del parere di sua competenza. Ritiene, comunque, che sia utile acquisire – già in questa seduta o, eventualmente, nella giornata di martedì – la valutazione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze sulla nuova formulazione della proposta di pa-

rere presentata dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si riserva di fornire le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze sulla proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

Atto n. 436.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2012.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che è pervenuta l'intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo scorso e che, pertanto, la Commissione può pronunciarsi definitivamente sul provvedimento in esame. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 15 marzo scorso.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che le attività che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono chiamati a svolgere in materia di diritto allo studio ai sensi dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo sono sostanzialmente analoghe a quelle già

previste dall'articolo 16 della legge n. 390 del 1991 e vengono svolte con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci. Rileva quindi che l'introduzione di modalità più rigorose per la definizione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio dovrebbe determinare un fabbisogno finanziario inferiore a quello attuale e, comunque, contenuto entro i limiti di cui all'articolo 19. Osserva quindi come la previsione di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, che prevede la concessione delle borse di studio a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità, sia compatibile con il principio secondo il quale all'attuazione di tali disposizioni si provvederà nei limiti delle risorse disponibili, in quanto, come previsto dal successivo articolo 18, le borse di studio sono finanziate sia mediante risorse direttamente provenienti dal bilancio statale sia attraverso ulteriori risorse reperite mediante il gettito della tassa regionale per il diritto dallo studio, che saranno ripartire in modo da garantire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Precisa che gli oneri previsti dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo possono essere quantificati in una cifra compresa tra 350.000 e 400.000 euro e alla loro copertura si provvederà ai sensi del successivo articolo 18. Evidenzia che le attività attraverso le quali le università sono chiamate a graduare la contribuzione studentesca e i relativi esoneri dal pagamento delle tasse universitarie sono già previste a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sottolinea che le forme di collaborazione degli studenti alle attività universitarie previste ai sensi dell'articolo 11 dello schema possono essere svolte con le ordinarie risorse disponibili nei bilanci dell'università e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene quindi opportuno sopprimere le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, relative al versamento dei contributi previdenziali da parte delle università, ripristinando sul punto la disciplina contenuta nell'articolo 13 della legge n. 390 del 1991. Fa presente che le azioni di raccordo tra le istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario di cui all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo possono essere svolte con le ordinarie risorse disponibili nei bilanci dell'università e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conferma che le attività di cui agli articoli da 13 a 17 dello schema di decreto legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, sulla base di un accertamento ancora in corso di completamento, le risorse residue di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge n. 350 del 2003 ammontano a circa 4 milioni di euro. Precisa che le risorse utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 18 dello schema di decreto legislativo a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 370 del 1999 sono disponibili. Rappresenta che la previsione di cui al comma 6 del suddetto articolo 18, in base alla quale le risorse del fondo integrativo statale sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario non ha effetti negativi sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle medesime regioni e non incide sui vincoli previsti dal patto di stabilità interno. Avverte che il maggior gettito derivante dalla novella di cui al comma 7 dell'articolo 18 è quantificabile in circa 60 milioni di euro annui. Conferma che, alle attività dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio previsto ai sensi dell'articolo 20, può farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (atto n. 436),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le attività che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono chiamati a svolgere in materia di diritto allo studio ai sensi dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo sono sostanzialmente analoghe a quelle già previste dall'articolo 16 della legge n. 390 del 1991 e vengono svolte con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci;

l'introduzione di modalità più rigorose per la definizione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio dovrebbe determinare un fabbisogno finanziario inferiore a quello attuale e, comunque, contenuto entro i limiti di cui all'articolo 19:

la previsione di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo che prevede la concessione delle borse di studio a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità, è compatibile con il principio secondo il quale all'attuazione di tali disposizioni si provvederà nei limiti delle risorse disponibili, in quanto, come previsto dal successivo articolo 18, le borse di studio sono finanziate sia mediante risorse direttamente provenienti dal bilancio statale sia attraverso ulteriori risorse reperite mediante il gettito della tassa regionale per il diritto dallo studio, che saranno ripartire in modo da garantire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

gli oneri previsti dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo possono essere quantificati in una cifra compresa tra 350.000 e 400.000 euro e alla loro copertura si provvederà ai sensi del successivo articolo 18; le attività attraverso le quali le università sono chiamate a graduare la contribuzione studentesca e i relativi esoneri dal pagamento delle tasse

universitarie sono già previste a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le forme di collaborazione degli studenti alle attività universitarie previste ai sensi dell'articolo 11 dello schema possono essere svolte con le ordinarie risorse disponibili nei bilanci dell'università e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

è opportuno sopprimere le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, relative al versamento dei contributi previdenziali da parte delle università, ripristinando sul punto la disciplina contenuta nell'articolo 13 della legge n. 390 del 1991;

le azioni di raccordo tra le istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario di cui all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo possono essere svolte con le ordinarie risorse disponibili nei bilanci dell'università e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le attività di cui agli articoli da 13 a 17 dello schema di decreto legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sulla base di un accertamento ancora in corso di completamento, le risorse residue di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge n. 350 del 2003 ammontano a circa 4 milioni di euro;

le risorse utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 18 dello schema di decreto legislativo a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 370 del 1999 sono disponibili;

la previsione di cui al comma 6 del suddetto articolo 18, in base alla quale le risorse del fondo integrativo statale sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario non ha effetti negativi sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle medesime regioni e non incide sui vincoli previsti dal patto di stabilità interno;

il maggior gettito derivante dalla novella di cui al comma 7 dell'articolo 18 è quantificabile in circa 60 milioni di euro annui;

alle attività dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio previsto ai sensi dell'articolo 20 può farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 11, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: nonché al versamento dei contributi previdenziali;

all'articolo 18, comma 5, sostituire le parole: l'autorizzazione di spesa per con le seguenti: la dotazione;

all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Alle attività dell'Osservatorio di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.30.

Relazione della Commissione sul meccanismo di allerta, preparata ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.

COM(2012)68 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della relazione.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, osserva preliminarmente che la relazione della Commissione europea in esame rappresenta la prima applicazione della nuova procedura per la sorveglianza sugli squilibri macroeconomici disciplinata dai regolamenti n. 1174 e 1176 del Parlamento europeo e del Consiglio, approvati nell'ambito del pacchetto complessivo di sei atti legislativi sulla governance economica europea, il cosiddetto six pack, ed entrati in vigore il 13 dicembre 2011. In proposito, ricorda che a fronte della crisi affrontata dai Paesi dell'Unione europea a partire dal 2008, le Istituzioni europee e gli Stati membri hanno convenuto sull'esigenza di elaborare una strategia volta a garantire la stabilità e la competitività dell'economia continentale fondata su tre pilastri: un'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita, un maggiore coordinamento delle politiche economiche nazionali, attraverso la creazione del cosiddetto semestre europeo, e una più forte sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, che includesse meccanismi di allerta e di sanzione.

Fa presente che a tale ultimo riguardo, è necessario tenere a mente che la crisi che in questi anni ha colpito l'economia europea non ha avuto origine dallo stato delle finanze pubbliche degli Stati membri, quanto piuttosto dalla presenza di squilibri macroeconomici, connessi in primo luogo alla presenza di un forte indebitamento del settore privato. Ricorda, ad esempio, che la crisi che ha colpito l'Irlanda è stata causata essenzialmente dall'esposizione del sistema bancario e finanziario, mentre le difficoltà della Spagna

derivano principalmente dall'esplosione della « bolla » immobiliare e dall'elevato livello di indebitamento privato. Per far fronte all'assenza di un meccanismo di controllo a riguardo, con i due regolamenti approvati nell'ambito del cosiddetto six pack si è quindi introdotta una specifica procedura in materia di squilibri macroeconomici, che – in parziale analogia con quella relativa al Patto di stabilità e crescita – si articola in una parte preventiva, aperta dalla relazione della quale oggi la Commissione avvia l'esame, e in una correttiva.

Nel segnalare che la relazione avvia il meccanismo di allerta volto alla individuazione precoce degli squilibri macroeconomici, illustra i diversi stadi della procedura, ricordando che il Consiglio e, per i profili relativi ai Paesi dell'area dell'euro, anche l'Eurogruppo esaminano e sottopongono a valutazione globale la relazione nell'ambito della sorveglianza multilaterale sulle politiche economiche. La Commissione, tenuto conto delle discussioni in seno al Consiglio e all'Eurogruppo, in caso di sviluppi economici significativi e imprevisti che richiedano un'analisi urgente, prepara un esame approfondito per ogni Stato che, a suo avviso, può presentare squilibri o correre il rischio di presentarli. Qualora, anche a seguito dell'esame approfondito, la Commissione ritenga che uno Stato presenti squilibri, ne informa il Consiglio e l'Eurogruppo, nonché il Parlamento europeo, ed avvia la vera e propria procedura per l'adozione di misure preventive.

Rileva che, in sintesi, la nuova procedura è volta a sollecitare un'azione dello Stato membro per porre rimedio agli squilibri individuati dalle Istituzioni europee. Trattandosi di un campo estremamente delicato, nel quale gli effetti dei singoli interventi non sono facilmente identificabili, a priori, la presentazione del piano d'azione contenente le misure correttive raccomandate rappresenta una sorta di obbligazione di mezzi, dal momento che lo Stato non può garantire il successo dei piani adottati per la correzione degli squilibri riscontrati. Ritiene che nell'ambito

del dibattito, quindi, non dovranno drammatizzarsi le cifre relative ai singoli indicatori, che non rappresentano soglie invalicabili, ma parametri che costituiscono spie di una difficoltà, che il Paese è chiamato ad affrontare. Si tratta, comunque, di una notevole innovazione per la governance dell'Unione economica e monetaria, in quanto le raccomandazioni delle Istituzioni europee non sarebbero riferite ai saldi di finanza pubblica, come nella procedura del Patto di stabilità e crescita, ma conterrebbero precise indicazioni di politica economica.

Quanto al contenuto della relazione in esame, segnala in primo luogo che essa assume come parametro di valutazione gli indicatori elaborati dalla Commissione europea, previa consultazione del Consiglio, del Parlamento europeo e del comitato europeo per il rischio sistemico. Nell'analisi degli indicatori - che attengono sia agli squilibri macroeconomici esterni, sia a quelli interni – i singoli Paesi sono valutati sulla base di un approccio globale e dinamico, che tiene conto dell'andamento nel tempo degli indicatori, degli sviluppi più recenti e delle prospettive evolutive future. Segnala in particolare che, per quanto riguarda gli squilibri esterni e la competitività, gli indicatori rilevanti sono: la media su tre anni del saldo delle partite correnti espressa in termini di percentuale del prodotto interno lordo; la posizione patrimoniale netta sull'estero, anch'essa espressa in termini di percentuale del prodotto interno lordo; la variazione percentuale su tre anni del tasso di cambio effettivo reale; la variazione percentuale su tre anni delle quote del mercato delle esportazioni; la variazione percentuale su tre anni del costo nominale del lavoro per unità di prodotto (CLUP).

Per quanto attiene, invece, agli squilibri interni, rileva che gli indicatori assunti come parametro di valutazione sono: la variazione percentuale su base annua dei prezzi delle abitazioni al netto dell'inflazione; i flussi di credito al settore privato, misurati in percentuale del prodotto interno lordo; il debito del settore privato espresso in termini percentuali rispetto al

prodotto interno lordo; il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo; la media triennale del tasso di disoccupazione.

Evidenzia, in sintesi, che gli indicatori selezionati sono volti a consentire l'identificazione tempestiva sia degli squilibri a breve termine, sia di quelli che si manifestano in ragione di tendenze strutturali o a lungo termine, osservando che, in questo quadro, la scelta degli indicatori si focalizza sulle dimensioni più pertinenti degli squilibri macroeconomici e della perdita di competitività, con una particolare attenzione al buon funzionamento dell'area dell'euro. Per favorire una lettura economica più approfondita degli indicatori principali, rileva che il meccanismo di allerta contempla una serie più ampia di indicatori supplementari riportati nella tabella 3 della relazione, che forniscono ulteriori parametri di valutazione della situazione macroeconomica e degli eventuali squilibri. Segnala che si tratta di diciotto ulteriori indicatori riferiti ad un'ampia gamma di parametri, tra cui la crescita del prodotto interno lordo, la spesa in ricerca e sviluppo, il saldo delle partite correnti, le variazioni della produttività del lavoro, dell'occupazione, nonché la variazione su base decennale del costo nominale del lavoro per unità di prodotto. Ricorda che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno sottolineato l'importanza di tali ulteriori indicatori per la lettura economica del quadro di valutazione della procedura per gli squilibri, che deve tenere debitamente conto anche delle circostanze e delle istituzioni specifiche di ogni singolo Paese.

Fa presente che, nel complesso, la prima attuazione della procedura di sorveglianza ha evidenziato come l'aggiustamento degli squilibri macroeconomici sia in corso in molti Stati membri, soprattutto in quelli che registrano o hanno registrato elevati disavanzi con l'estero e profondi squilibri della situazione finanziaria delle famiglie o delle imprese e nel settore pubblico. Segnala che, sulla base della lettura economica del quadro di valutazione, la Commissione ritiene giustificata

un'ulteriore analisi approfondita per dodici Stati membri: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Ungheria, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Non sono, invece, valutati nell'ambito della procedura gli Stati membri che, come Grecia, Irlanda, Portogallo e Romania, sono già sottoposti a sorveglianza rafforzata della situazione economica e delle politiche adottate in materia, in quanto beneficiari di un programma di assistenza. Per quanto riguarda, specificamente, la posizione dell'Italia, sottolinea che l'Italia presenta solo due indicatori eccedenti le soglie individuate a livello europeo, trovandosi quindi in una situazione paragonabile a quella dei principali Stati membri dell'Unione europea e in condizioni migliori di Paesi, come la Spagna, che all'inizio della crisi presentavano una situazione di finanza pubblica stabile, con bassi livelli di debito e indebitamento. Rileva che molti indicatori evidenziano, tuttavia, segnali di fragilità, peraltro messi a fuoco in molte delle audizioni svolte da questa Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Comunicazione relativa all'analisi annuale della crescita per il 2012. Rileva, in particolare, per quanto attiene agli squilibri esterni e alla competitività, che i dati relativi al saldo delle partite correnti e alla posizione patrimoniale netta sull'estero, pur collocandosi al di sotto dei parametri individuati dalla Commissione europea, segnano valori negativi, in peggioramento rispetto al passato, che testimoniano la perdita di competitività dell'economia italiana a partire dal 2002. Analogamente, non è positivo il dato relativo all'andamento del CLUP, che evidenzia una dinamica dei salari più elevata rispetto alla produttività, pur collocandosi su valori al di sotto della soglia di allerta individuata dall'Unione europea. Per quanto riguarda, invece, il tasso di cambio effettivo reale nei confronti dei trentacinque partner commerciali più rilevanti nel 2010 esso ha mostrato per la prima volta dopo diversi anni un valore negativo, indicando un lieve recupero di competitività. Fa presente, tuttavia, che se l'indicatore si restringe ai Paesi dell'area

euro, i dati sono meno confortanti ed evidenziano un divario crescente rispetto ai Paesi più competitivi. Ricorda che il dato più critico per quanto riguarda gli squilibri esterni è quello relativo all'andamento delle quote di mercato delle esportazioni di beni e servizi. Negli ultimi dieci anni, infatti, si registrano variazioni negative, con valori significativamente superiori alla soglia di allerta: con riferimento al 2010, la perdita di quote di mercato delle esportazioni a livello globale rispetto al valore di cinque anni prima risulta pari al 19 per cento, superando ampiamente la soglia di allerta del 6 per cento.

Sul versante degli squilibri interni, rileva che il dato più critico è quello, ben noto, del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, che il nostro Paese sta cercando di affrontare in modo strutturale con le riforme adottate negli ultimi anni e con la revisione costituzionale volta a garantire l'equilibrio strutturale di bilancio. Per quanto concerne il debito del settore privato, i valori del quadro di valutazione evidenziano un livello di indebitamento del settore privato nel 2012 relativamente contenuto, pari al 126 per cento, inferiore dunque al valore di soglia del 160 per cento, soprattutto grazie alla posizione finanziaria delle famiglie. Non desta allarme neppure il dato relativo all'andamento dei prezzi reali delle abitazioni, che subiscono una riduzione dell'1,4 per cento su base annua, con un dato in linea con quelli registrati negli altri Stati membri, quasi tutti lontani dalla soglia di riferimento. Per quanto concerne la disoccupazione, fa presente che la media del tasso riscontrato nel nostro Paese si colloca al di sotto della soglia, registrando nel triennio un valore medio del tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento. Per gli anni successivi la Commissione europea stima una crescita del tasso di disoccupazione in Italia fino all'8,2 per cento nel 2013, mentre nella Relazione di aggiornamento del quadro macroeconomico per gli anni 2011-20141 presentata dal Governo il 7 dicembre 2011, il tasso di disoccupazione è pari all'8,7 per cento. Nettamente al di sotto della soglia di riferimento è

anche il dato relativo ai flussi di credito al settore privato, che ammontano al 3,6 per cento del prodotto interno lordo, contro una soglia di allerta del 15 per cento, superata in Europa solo da Cipro.

Alla luce di questi dati, come integrati da quelli contenuti nella tabella 3 della relazione, rileva che la Commissione osserva come l'Italia abbia registrato un notevole deterioramento della competitività a partire dalla metà degli anni Novanta, evidenziato anche dalla perdita continua di quote di mercato, che si riflette solo in parte nel costante peggioramento della posizione sull'estero dell'Italia, data la crescita relativamente modesta della domanda interna. La principale spiegazione di tale perdita di competitività risiede - ad avviso della Commissione nella debole evoluzione della produttività. Per quanto attiene, invece, agli squilibri interni, la Commissione rileva come sia preoccupante il livello del debito pubblico, soprattutto a fronte della crescita debole e delle debolezze strutturali, e ritiene pertanto che questa situazione potrà mettere a dura prova la situazione finanziaria del settore privato, che allo stato presenta un indebitamento contenuto.

Fa presente, in definitiva, che si tratta di un'analisi non nuova, che si colloca in una linea di continuità con precedenti documenti delle Istituzioni dell'Unione europea, come la raccomandazione sul programma nazionale di riforma per il 2011, che invitavano il nostro Paese ad un'azione volta ad attuare il risanamento finanziario e ad affrontare la costante perdita di competitività registrata nel nostro Paese dalla fine degli anni '90 in poi attraverso un maggiore aggancio dell'evoluzione salariale alla crescita della competitività. Si tratta, quindi, di temi che sono ben presenti nel dibattito che si svolge in Parlamento e nell'opinione pubblica e che sono nell'agenda del Governo, che già è intervenuto in questi primi mesi per continuare e rafforzare l'azione di consolidamento della finanza pubblica avviata con determinazione dal precedente Esecutivo e ha avviato un ambizioso programma di riforme strutturali in materia di semplificazioni, liberalizzazioni e sviluppo delle infrastrutture e della competitività. Rileva che restano ancora interventi da realizzare decisivi per far fronte agli squilibri macroeconomici indicati dalla Commissione europea, a partire dagli interventi sul mercato del lavoro, sui quali il Governo sta discutendo in questi giorni con le parti sociali, che potrebbero contribuire in modo determinante al rilancio della competitività del sistema produttivo.

Rileva, peraltro, che i temi affrontati dalla relazione siano strettamente connessi a quelli oggetto di due altri procedimenti incardinati presso la Commissione bilancio: l'esame dell'Analisi annuale della crescita per il 2012, che abbiamo avviato alla fine di gennaio e che concluderemo fra pochi giorni, e la discussione del Documento di economia e finanza, e in particolare della sezione contenente lo schema del Programma nazionale di riforma, che dovrà essere presentato dal Governo entro il prossimo 10 aprile. In quella sede, infatti, da un lato la Commissione europea indica le priorità e le direttrici di intervento per gli Stati membri e, dall'altro, il nostro Paese dà conto dello stato di avanzamento delle riforme avviate e indica le principali riforme che intende attuare, evidenziando anche i tempi previsti per la loro attuazione e i prevedibili effetti di tali riforme in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione. Rileva peraltro che, come espressamente previsto dalla stessa legge di contabilità e finanza pubblica, nella sezione del DEF contenente lo schema di Programma nazionale di riforma devono essere indicati gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività.

Alla luce di queste considerazioni, ritiene che nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, dovranno valutarsi le modalità per la prosecuzione e la conclusione dell'esame della relazione in discussione, verificando se sia utile concludere la procedura con l'approvazione di un autonomo

documento finale, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, ovvero se dar conto delle valutazioni della Commissione sulla relazione in esame nel documento finale relativo all'Analisi della crescita per il 2012 e nella risoluzione che concluderà l'esame del Documento di economia e finanza.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che la relazione offre una lettura della situazione degli Stati membri sulla base di indicatori elaborati dalla Commissione europea, conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011, tenendo conto delle osservazioni formulate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dal comitato europeo per il rischio sistemico. Ritiene, pertanto, che sarebbe interessante valutare se gli indicatori prescelti siano i più rappresentativi degli squilibri macroeconomici, eventualmente acquisendo il parere delle Istituzioni competenti in materia e, in particolare, dell'ISTAT.

Renato CAMBURSANO (Misto) rileva come sarebbe opportuno chiarire da dove deriva l'individuazione dei due settori nei quali si verificherebbe un grave squilibrio per il nostro Paese. Ricorda in proposito che, anche nello svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'analisi annuale della crescita 2012, è stato da più parti evidenziato come, al di là dei problemi segnalati nella relazione in esame, l'Italia abbia anche un significativo problema anche in riferimento l'use altra seduta.

La seduta teri deriva dell'es altra seduta.

L'usficio di pri dell'es altra seduta.

L'usficio di pri da seguito dell'es altra seduta.

alla questione procedurale accennata dal relatore, osserva come sarebbe preferibile un'unica espressione di volontà della Commissione su documenti che presentano notevoli punti di intersezione.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) fa presente che l'Italia supera le soglie di allarme individuate dalla Commissione con riferimento a due indicatori, relativi rispettivamente alla variazione percentuale su cinque anni delle quote del mercato delle esportazioni e al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Per quanto attiene al percorso procedurale, ritiene preferibile che la Commissione non moltiplichi gli atti vertenti su medesime materie e formuli eventuali considerazioni e osservazioni nell'ambito dell'esame dell'analisi annuale della crescita e del Documento di economia e finanza.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della relazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 Fluvi e C. 4795	
Ventucci (Esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base)	60
ALLEGATO (Nuovo testo unificato adottato come base)	61

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 9.35.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.

(Esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce dell'esigenza, emersa in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di martedì 20 marzo scorso, di apportare alcune correzioni al testo unificato delle proposte di legge in esame già adottato, informa che è stata predisposta una nuova versione del testo unificato (vedi allegato), che propone di adottare come testo base.

Propone, inoltre, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo unificato alle ore 10 di martedì 27 marzo prossimo.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, presidente, atteso che la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica ha avviato, nella seduta del 30 novembre 2011, l'esame, in sede referente, delle proposte di legge S. 1670 Lusi e S. 2747 Bonfrisco, vertenti sulla medesima materia delle proposte di legge in esame, avverte che proporrà al Presidente della Camera di promuovere le possibili intese con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento della Camera e dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato, al fine di consentire alla VI Commissione di procedere prioritariamente nell'esame delle proposte di legge, sia in considerazione dell'ampio lavoro istruttorio compiuto su questi temi nel corso dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari svolta dalla Commissione stessa, sia, soprattutto, in ragione del fatto che la Commissione è giunta ad uno stadio più avanzato dell'iter, definendo un testo unificato delle proposte di legge, nella prospettiva di avviare la procedura per il trasferimento dell'esame alla sede legisla-

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE

ART. 1.

(Modifica alla durata delle cambiali finanziarie).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: « ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione » sono sostituite dalle seguenti: « ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione ».

ART. 2.

(Modifica alla legittimazione soggettiva all'emissione di cambiali finanziarie).

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:
- « 2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, nonché da società cooperative e mutue assicuratrici. Le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
- a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di *sponsor*, da una banca o da un'impresa di investimento, anche avente sede legale in uno Stato extracomunitario, purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che collabora con l'emittente nella procedura di emissione dei titoli;

- b) lo sponsor deve mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
- 1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
- 2) al 3 per cento del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);
- 3) al 2 per cento del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2).
- c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili:
- *d)* le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali.
- 2-ter. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita da garanzie, prestate da una banca o da un'impresa di investimento, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione.
- 2-quater. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita da garanzie, pre-

state da una banca o da un'impresa di investimento, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi ».

ART. 3.

(Cambiale finanziaria dematerializzata).

- 1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è inserito il seguente:
- « Art. 1-bis. 1. Fermo restando previsto dall'articolo 83-bis. quanto comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le finanziarie possono emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.
- 2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari della cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari
 - 3. Nella richiesta sono specificati altresì:
 - a) l'ammontare totale dell'emissione;

- b) l'importo di ogni singola cambiale;
- c) il numero delle cambiali;
- *d)* l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
 - e) la data di emissione;
- f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
- g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia:
- *h)* l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
- *i)* la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
- *l*) l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritto.
- 4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nella Parte III, Titolo II, Capo II, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
- 5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:
5-04313 Rivolta: Sulla spesa relativa alle « missioni » presso le facoltà di Agraria
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-04882 Sbrollini: Richiesta di accertamenti ispettivi presso la scuola dell'infanzia di Rettorgole, nell'istituto comprensivo del comune di Caldogno (VI)
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-05352 Pes: Sull'assegnazione di cattedre di sostegno a docenti in esubero privi dei titoli prescritti
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-06087 De Pasquale: Sulla fruizione di permessi artistici da parte dei maestri dipendenti dalle fondazioni lirico-sinfoniche
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-06096 Zazzera: Sul mancato accesso al contributo per attività artistiche e corali da parte dell'associazione « Amici della Musica » di Monopoli (BA)
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti. Atto n. 436 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)
ALLEGATO 7 (Proposta di parere alternativo presentata dal deputato Zazzera)
Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. Atto n. 437 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)
ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)
ALLEGATO 9 (Proposta di parere alternativo presentata dal deputato Zazzera)
SEDE REFERENTE:
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini (Seguito dell'esame e rinvio)
ALLEGATO 10 (Emendamenti)
ALLEGATO 11 (Testo unificato approvato dalla Commissione risultante dagli emendamenti approvati)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
AVA/EDTENIZA

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 10.10.

5-04313 Rivolta: Sulla spesa relativa alle « missioni » presso le facoltà di Agraria.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Davide CAVALLOTTO (LNP), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, con la quale si conferma l'esclusione di alcune categorie di soggetti – quali i collaboratori coordinati e continuativi, i collaboratori occasionali e professionali, il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato, i titolari di borse di studio - dalla partecipazione ai gruppi, ai progetti ed alle attività di ricerca svolti presso le università. Segnala, quindi, che tale situazione ostacola l'operatività della ricerca, con particolare riguardo alle attività svolte dalla facoltà di agraria menzionata nell'interrogazione.

5-04882 Sbrollini: Richiesta di accertamenti ispettivi presso la scuola dell'infanzia di Rettorgole, nell'istituto comprensivo del comune di Caldogno (VI).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Daniela SBROLLINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, di cui lamenta la tardività, pur non addebitabile al Governo in carica. Segnala, a tale proposito, che

continuano a verificarsi gli episodi di presunta violenza ai danni degli alunni degli istituti citati nella sua interrogazione, unitamente all'ingresso nei locali della mensa di persone estranee alla scuola ed a continue disattenzioni nella vigilanza dei bambini. Ricorda, al riguardo, che, presso gli uffici della Questura di Vicenza, sono state depositate oltre trenta testimonianze di genitori degli allievi, molto preoccupati per l'evolversi della situazione.

Nel lamentare, inoltre, la presunta superficialità con la quale la magistratura ha svolto le indagini, ritiene che sarebbe opportuno approfondire e chiarire la realtà esistente in quell'istituto, eventualmente mediante l'installazione di telecamere all'interno della scuola, onde verificare il perdurare degli episodi denunciati.

5-05352 Pes: Sull'assegnazione di cattedre di sostegno a docenti in esubero privi dei titoli prescritti.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Caterina PES, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, con la quale si chiarisce che l'utilizzazione dei docenti di ruolo in esubero precede temporalmente il conferimento delle supplenze. Tiene a precisare, tuttavia, che si riserva di specificare, ove necessario, le province nelle quali, secondo quanto denunciato dal sindacato nazionale degli insegnanti di sostegno, gli uffici di ambito territoriale avrebbero disatteso l'ordinanza n. 64 del 21 luglio 2001, richiamata nella sua interrogazione, assegnando cattedre di sostegno a docenti in esubero privi del titolo di specializzazione.

5-06087 De Pasquale: Sulla fruizione di permessi artistici da parte dei maestri dipendenti dalle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Rosa DE PASQUALE (PD) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, con la quale il Ministero ha manifestato la propria disponibilità ad adottare, a livello locale, uno stralcio di contrattazione avente quale precipuo oggetto i permessi artistici, in attesa della definizione, nel più breve tempo possibile, del contratto collettivo nazionale. Sottolinea, a tale riguardo, che il decreto-legge n. 64 del 2010, richiamato nella sua interrogazione, dispone che, a partire da giugno 2012, in caso di mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, anche gli accordi integrativi aziendali non avranno più efficacia. Ciò, a suo avviso, potrebbe generare effetti dirompenti.

5-06096 Zazzera: Sul mancato accesso al contributo per attività artistiche e corali da parte dell'associazione « Amici della Musica » di Monopoli (BA).

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, che si limita a descrivere la già nota procedura finalizzata all'assegnazione del contributo statale alle associazioni destinatarie. Lamenta, infatti, che con la sua interrogazione intendeva denunciare il mancato accesso al contributo per attività artistiche e corali da parte dell'associazione « Amici della Musica » di Monopoli. Osserva, al riguardo, che tale associazione, che vanta una direzione artistica di alto livello ed ha sempre offerto una programmazione concertistica di indiscussa qualità sin dalla sua istituzione, avvenuta oltre trent'anni fa, non è stata valutata idonea alla concessione del contributo, pur possedendo tutti i requisiti richiesti dalla normativa sull'accesso ai fondi FUS. Nello stigmatizzare che ai rappresentanti dell'associazione, il 5 marzo scorso, è stato negato l'accesso agli atti del procedimento di selezione per l'accesso ai fondi per il

2010-2011, auspica che in futuro le risorse siano assegnate tramite criteri obiettivi e trasparenti.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 marzo 2012.— Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

Atto n. 436.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 marzo 2012.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è pervenuta l'intesa della Conferenza stato regioni sul provvedimento in esame.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 6), di cui raccomanda l'approvazione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) manifesta le sue rimostranze per il fatto che la Commissione è stata convocata mentre sono in corso i lavori dell'Assemblea, durante i quali, il rappresentante del Governo sta esprimendo il parere sugli ordini del giorno presentati. Presenta, quindi, una proposta di parere alternativo sull'atto in esame (vedi allegato 7) che illustra.

Valentina APREA, presidente, sottolinea che il Governo ha richiesto alla Commissione di concludere l'esame dei provvedimenti in titolo entro i termini fissati, in conseguenza della imminente delibera definitiva dei medesimi atti da parte del Consiglio dei ministri, convocato sul punto nella riunione di domani. Stante quindi l'impossibilità di richiedere all'Esecutivo di attendere l'espressione del parere della Commissione, anche oltre il termine fissato, in conseguenza della raggiunta intesa in sede di Conferenza Stato regioni, la Commissione è tenuta ad esprimersi nella giornata odierna.

Avverte quindi che è stato testè comunicato alla presidenza della Commissione che in Assemblea è stato richiesto dal gruppo della Lega nord che le Commissioni siano sconvocate, in pendenza degli interventi sugli ordini del giorni svolti in quella sede. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.50, è ripresa alle 12.15.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva che il provvedimento in esame tocca un tema molto delicato tra quelli delegati al Governo dalla legge n. 240 del 2010 e strategico per lo sviluppo del Paese poiché ad esso è affidata la reale possibilità di mobilità sociale. Tratta infatti della riforma del diritto allo studio universitario: si abroga la legge finora vigente, cosiddetta legge Ruberti n. 390 del 1991, e si interviene dopo oltre dieci anni dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri applicativo sul tema, emanato nel 2001 e mai più aggiornato. Il diritto costituzionale fondamentale per gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi a pervenire ai più alti gradi degli studi universitari è infatti rimasto largamente inesigibile, come mostra il fatto che circa il 30 per cento degli studenti idonei agli interventi di sostegno per diritto allo studio non ne può fruire per carenza di risorse e, soprattutto, come mostra l'abissale differenza di percentuale di studenti assistiti

e di impegno finanziario statale tra l'Italia e altri maggiori Paesi europei (Francia, Germania, Spagna). Il Paese a noi più vicino come valori numerici, la Spagna, assiste il 18 per cento di tutti gli studenti a fronte del nostro striminzito 7 cento e spende quasi 4 volte di più.

A rendere più complicata la situazione c'è il fatto che in Italia il diritto allo studio è di competenza regionale e quindi rientra da un lato nei problemi di determinazione dei LEP, livelli essenziali delle prestazioni, da stabilire a livello nazionale, dall'altro nei problemi intricati del federalismo fiscale. Infine segnala il fatto che le immatricolazioni universitarie sono complessivamente in diminuzione e alcune analisi mostrano che ciò dipende dalla crisi economica perché per le famiglie di reddito medio-basso il costo dell'università per i figli è diventato troppo alto e non è compensato da politiche e interventi di welfare studentesco, che toccano appunto solo una esigua minoranza degli studenti. Poiché il numero dei laureati italiani continua a rimanere insoddisfacente rispetto ai parametri europei, è chiaro che il diritto allo studio è un tema importante e delicatissimo per il futuro stesso dell'Italia. Al paragone con tale importanza e delicatezza, lo schema di decreto legislativo in esame non sembra rispondere in modo adeguato. È certamente opportuno e positivo aver riformulato in modo organico e coerente la normativa nazionale del diritto allo studio universitario così come è da salutare con soddisfazione la raggiunta intesa in Conferenza Stato-Regioni che permette di riformulare in modo adeguato alcuni punti del decreto particolarmente sensibili per i risvolti normativi e finanziari. Da quest'ultimo punto di vista è importante la previsione di una stabilizzazione del fondo statale (fiscalizzato) destinato alle Regioni per il diritto allo studio universitario a fronte della situazione pregressa di un fondo esposto ogni anno a pesanti decurtazioni e ad interventi di rifinanziamento in extremis. Ma molte serie criticità - che impediscono di fatto la rimozione degli ostacoli economici e sociali che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore – sono rimaste e non sono citate nel parere al nostro esame: innanzitutto il decreto non indica alcunché riguardo all'importo della borsa di studio e alle condizioni di merito e di reddito per essere considerati idonei agli interventi di diritto allo studio, rinviandoli a successivi decreti ministeriali; se è comprensibile che ciò riguardi i valori, è meno comprensibile che manchino principi e criteri direttivi che permetterebbero di capire se e quanto il Governo intende intervenire per recuperare l'esigibilità di un diritto costituzionale e il gap con gli altri Paesi europei; in altre parole nulla esclude che anche in futuro si ripeta la situazione di decine di migliaia di studenti idonei alla borsa di studio ma non beneficiari per carenza di risorse, né sarebbe accettabile che gli idonei non beneficiari diminuiscano solo perché si è abbassata la soglia di reddito sotto la quale si ha diritto a fruire degli interventi di diritto allo studio; permane la possibile differenziazione dei requisiti di reddito per l'accesso che ha portato all'attuale giungla per cui l'esigibilità di un diritto non dipende dalla condizioni soggettive dello studente ma dalla regione o addirittura dall'ateneo dove lo studente ha deciso di studiare; è stabilito un pesante aumento che va dal 20 per cento al 100 per cento e comunque si attesta al 40 per cento qualora le regioni non legiferino sul tema della tassa regionale per il diritto allo studio che va pagata da tutti gli studenti, esclusi coloro che sono idonei agli interventi per il diritto allo studio, che rappresenta un ulteriore aggravio di costi sulle famiglie per la frequenza degli studi universitari, ricordando che già attualmente le famiglie italiane sono tra quelle in Europa che pagano di più per l'università dei figli e che rende questa voce il finanziamento più consistenze per l'erogazione delle borse: il diritto allo studio è quindi pesantemente a carico degli studenti stessi. Rimane del tutto marginale il tema degli interventi di diritto allo studio per la mobilità internazionale, quali ERA-SMUS e così via, che pure è un'occasione irrinunciabile di formazione universitaria

moderna da cui gli studenti di famiglie non abbienti rimangono quasi totalmente esclusi. La concessione della borsa a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità può avvenire « nei limiti delle risorse disponibili », condizione che prelude inevitabilmente alla riduzione della platea di beneficiari. Per queste ragioni, e in coerenza con quanto sostenuto in Commissione anche in un recente passato, preannuncia il voto contrario del gruppo PD sulla proposta di parere del relatore.

Luisa **CAPITANIO SANTOLINI** (UdCpTP) osserva innanzitutto come lo schema di decreto in esame avrebbe potuto essere migliorato sotto più profili, rilevando tuttavia come le criticità del presente atto discendano in realtà dalla stessa legge di delega nata male. Al riguardo, manifesta imbarazzo poiché il suo gruppo aveva votato contro la legge di delegazione legislativa n. 240, del 2010. Osserva, quindi, come sarebbe stato più opportuno che il Governo si fosse confrontato prima con i diversi gruppo parlamentari in merito al contenuto degli atti che risulta poi difficile modificare all'ultimo momento. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL sulla proposta di parere del relatore, rilevando la necessità di valorizzare l'accurato lavoro svolto dal relatore, che porterà ad un miglioramento del testo mediante il recependo le numerose condizioni e osservazioni ivi contenute. Preannuncia, quindi, l'impegno del gruppo del PdL a valutare gli effetti concreti dell'attuazione della riforma universitaria in discussione, per effettuare, anche successivamente, le modifiche che si rendessero necessarie.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che è stata presentata, da parte del deputato Zazzera, una proposta alternativa di parere sull'atto n. 436, che è in distribuzione. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo

che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione, approva, quindi, la proposta di parere con condizioni ed osservazioni del relatore (*vedi allegato 6*).

Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei.

Atto n. 437.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 marzo 2012.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 8).

Pierfelice ZAZZERA (IdV) presenta una proposta di parere alternativo sull'atto in esame, che illustra (vedi allegato 9). Osserva, in particolare, come nel provvedimento in esame si pongano vincoli ai bilanci delle università che in astratto sono corretti, ma che tuttavia rischiano di aggravare la situazione degli atenei nell'attuale fase in cui il fondo di finanziamento ordinario registra una progressiva diminuzione. Rileva, poi, come il provvedimento in esame non indichi la data di termine del blocco del turn over, considerando che dal 2011 vi è già stata una diminuzione del personale del 10, 5 per cento. Osserva, tra l'altro, come in determinate università del Mezzogiorno, dovranno cessare l'attività, non essendo giudicate per la qualità dei servi erogati, bensì sulla base di meri indici indicativi. Più in generale, a fronte della riduzione di risorse finanziarie gli atenei saranno costretti, purtroppo, ad aumentare le tasse agli studenti. Ricorda che lo stesso Consiglio universitario nazionale (CUN), ha detto che si sta procedendo alla distruzione del sistema universitario con un atto centralista, che impone le scelte direttamente dall'alto. Osserva, poi, come la riduzione progressiva dei docenti farà perdere numerosi finanziamenti agli atenei, essendo il numero dei docenti e dei ricercatori, un indice di attrazione di finanziamenti. Concludendo, ritiene che il rappresentante del Ministero non sarà comunque in grado di recepire le osservazioni e indicate nel parere della Commissione, in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze si riserverà comunque l'ultima parola in merito alle disponibilità finanziarie.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva che il testo dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri suscitava forti perplessità in riferimento sia ai contenuti sia a gravi illegittimità formali, come del resto confermato da molte audizioni tra cui quelle del CUN e della CRUI. Limitandosi ai più importanti: innanzitutto, a fronte del blocco del 50 per cento del turn-over stabilito dalla legge n. 133 del 2008 per i tre anni 2009-2011, poi prorogato al corrente anno 2012, con le modifiche stabilite dalla legge n. 1 del 2009, proponeva un nuovo blocco maggiorato, pur articolato tra le università in dipendenza dagli indici di spesa per il personale e di indebitamento, pari complessivamente al 79 per cento del turnover totale, come dimostrato dalla stessa relazione tecnica al decreto, e senza alcun limite temporale; una tale scelta porterebbe rapidamente il sistema universitario statale al collasso per carenza di docenti oltre a chiudere ogni possibile speranza di futuro lavoro stabile per i precari. In sede di parere al Senato il governo si era impegnato ad innalzare il livello del turn-over riportandolo al 59 per cento, senza però confermare questa posizione alla Camera. Non può che suscitare sconcerto la diversità di orientamenti espressi dal governo nei due rami del Parlamento. Molto più grave è però l'eccesso di delega che rende illegittima questa parte del decreto. La legge n. 240 del 2010 infatti non pone alcun vincolo al blocco del turn-over e la norma dettata dalla legge n. 133 del 2008, come detto sopra, esaurisce i suoi effetti nell'anno in corso. Il decreto legislativo del governo quindi non dispone di alcun fondamento giuridico su cui basare un prolungamento dei vincoli al turnover per i prossimi anni. Vi è l'attesa, quindi, che ci si astenga dal proporre al Consiglio dei ministri un atto chiaramente illegittimo. Il calcolo del nuovo indicatore per la spesa per il personale, conteggiando tra le entrate le tasse studentesche, spingerebbe le università ad aumentarle per garantirsi quote maggiori di turn-over, ben oltre quel limite fissato dalla legge nel 20 per cento del fondo di finanziamento ordinario di ciascun ateneo, già superato da molte università e su cui si sta pronunciando, su ricorso degli studenti, la magistratura amministrativa con esiti non sempre favorevoli alle università; inoltre nessuna norma prevede che l'altro addendo, cioè il fondo di finanziamento ordinario, non continui a diminuire nel futuro incidendo ancora di più su un blocco del turn-over di già pesantissima entità. Nessuna attenzione era prestata al problema delle università in cui sono iscritti molti studenti idonei per requisiti di merito e di reddito alla borsa del diritto allo studio (e non sempre beneficiari, ahimè, per carenza di risorse), i quali sono per legge esonerati da ogni contribuzione e quindi non contribuiscono, pur essendo studenti che hanno diritto come gli altri a servizi didattici di qualità, ad aumentare la base su cui calcolare l'indice di spesa per il personale e quindi a garantire quote maggiori di turn-over. Un tema finanziario cruciale come la determinazione del costo standard per studente veniva rinviata ad ulteriore decretazione senza alcun criterio direttivo; si introduceva un valore massimo del 40 per cento per la percentuale dei professori ordinari su tutti i professori, intervenendo pesante-

mente e improvvisamente sull'autonomia delle università, ben oltre i limiti della delega che faceva riferimento solo a rapporti numerici di consistenza tra i professori (senza distinzione di fascia), i ricercatori e i tecnici-amministrativi, e sulle attese legittime di migliaia di professori associati meritevoli; si indicava una serie, piuttosto confusa ed imprecisa, di criteri per la valutazione delle politiche di reclutamento da parte dell'ANVUR - valutazione di per sé necessaria e importante - includendovi anche un riferimento di legge alla VOR (Valutazione della Qualità della Ricerca) che è un esercizio attualmente in corso, non particolarmente adatto in quanto fa riferimento alla qualità delle istituzioni o non dei singoli docenti reclutati.

Riconosce che il parere redatto dalla relatrice e le opinioni ricavate da incontri col Ministro o con esponenti del Ministero affrontano, e spera risolveranno positivamente, alcune di queste problematiche. Tra di esse giudica favorevolmente: l'introduzione di una serie di criteri espliciti per la determinazione del costo standard per studente e di un termine temporale per provvedere al suo calcolo; la previsione di una percentuale massima del 50 per cento (e non più del 40 per cento) per i professori ordinari sul totale dei professori di ruolo; la riformulazione della norma sulla valutazione delle politiche di reclutamento con l'eliminazione del riferimento alla VQR. Osserva quindi che rimangono però inalterati aspetti ben più importanti: innanzitutto il già citato blocco quadriennale del turn-over dei docenti, che sarebbe definitivamente scaduto il prossimo 31 dicembre e che ha già portato ad una diminuzione di oltre il 10 per cento del personale docente di ruolo, che viene così prorogato nell'incertezza di parametri e di risorse economiche; nessuna garanzia viene data su una nuova disciplina del fondo di finanziamento ordinario che garantisca una stabilità a medio termine del finanziamento statale che permetta una corretta politica finanziaria strategica degli atenei; non si interviene sul problema annoso delle università che

hanno incassato tasse studentesche maggiori del limite fissato dalla legge – spesso, è bene dirlo, per compensare la diminuzione del fondo di finanziamento ordinario – e che ora si trovano favorite nella quota utilizzabile del turn-over rispetto alle università che hanno invece rispettato la legge.

Per queste ragioni preannuncia il voto contrario del gruppo PD sulla proposta di parere del relatore.

CAPITANIO SANTOLINI Luisa (UdCpTP) osserva come anche il provvedimento in esame crea molti problemi al mondo universitario, in principal modo poiché determina il rischio dell'implosione del sistema universitario a causa del blocco del turn over. Ritiene, poi, assolutamente necessaria una previa concertazione con il Governo dei contenuti dei provvedimenti che vengono presentati, nonché l'assicurazione del recepimento delle osservazioni e delle condizioni contenute nel parere della Commissione da parte del rappresentate del Governo. Preannuncia in ogni caso il voto favorevole de suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Valentina APREA, presidente, ricorda che è stata presentata, da parte del deputato Zazzera, una proposta alternativa di parere sull'atto in esame, che è in distribuzione. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione, approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni del relatore (*vedi allegato 9*).

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 13.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.
C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 21 marzo 2012.

Valentina APREA, presidente, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative al provvedimento in esame (vedi allegato).

Si passa all'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento ad esso riferito.

Valentina APREA, presidente e relatore, invita al ritiro dell'emendamento 1.1 Zazzera, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1, stigmatizzando l'irritualità della discussione posta in essere in Commissione sul provvedimento in esame, del quale si è voluto velocizzare l'iter di approvazione al fine di poter omaggiare la presidente, prima che la stessa decada dalla carica di parlamentare. Nel rilevare che il provvedimento determina un rafforzamento del ruolo del preside-*manager* all'interno del-

l'istituzione scolastica, tiene a precisare che, a suo avviso, esso risulta carente delle norme relative al reclutamento, essendo concentrato esclusivamente sulla *governance* delle istituzioni scolastiche.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 1.1.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento ad esso riferito.

Valentina APREA, presidente e relatore, invita al ritiro dell'emendamento 2.1 Zazzera, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 2.1.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento ad esso riferito.

Valentina APREA, presidente e relatore, invita al ritiro dell'emendamento 3.1 Zazzera, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 3.1.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso riferito.

Valentina APREA, presidente e relatore, invita al ritiro dell'emendamento 4.1 Zazzera, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 4.1.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento ad esso riferito.

Valentina APREA, presidente e relatore, invita al ritiro dell'emendamento 5.1 Zazzera, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 5.1 e 6.1, interamente soppressivi degli articoli 5 e 6, in quanto considera gli articoli relativi del provvedimento deleteri per la dimensione collegiale delle istituzioni scolastiche. L'istituzione dei consigli delle autonomie scolastiche, infatti, svilendo e mortificando il ruolo del corpo docente, determina, a suo avviso, una violazione della libertà di insegnamento.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 5.1.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Valentina APREA, presidente e relatore, invita al ritiro dell'emendamento 6.1 Zazzera, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.2.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 6.1.

Approva quindi l'emendamento del relatore 6.2.

Si passa all'esame dell'articolo 7 e dell'emendamento ad esso riferito.

Valentina APREA, presidente e relatore, invita al ritiro dell'emendamento 7.1 Zazzera, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 7.1.

Si passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Valentina APREA, presidente e relatore, invita al ritiro dell'emendamento 8.3 Zazzera, altrimenti il parere è contrario. È favorevole agli emendamenti Bachelet 8.1 e 8.2.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

Giovanni BACHELET raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 8.1 e 8.2.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 8.3.

Approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Si passa all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento ad esso riferito.

Valentina APREA, *presidente*, invita al ritiro dell'emendamento 9.1 Zazzera, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 9.1.

Si passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Valentina APREA, presidente e relatore, invita al ritiro dell'emendamento 10.1 Zazzera, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 10.2. È favorevole all'emendamento Bachelet 10.3 a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere al comma 1, primo periodo, le parole « di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un miglior coordinamento delle stesse ».

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 10.1, sottolineando la sua impossibilità ad entrare nel merito del provvedimento in esame, in quanto il testo è stato reso disponibile solo nella tarda serata di ieri. Stigmatizza la costituzione di reti e consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica, in quanto lesiva del principio in base al quale la scuola pubblica deve rimanere tale.

Giovanni Battista BACHELET (PD), accogliendo l'invito del relatore, riformula conseguentemente il suo emendamento 10.3 (*vedi allegato 10*).

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 10.1.

Approva con distinte votazioni gli emendamenti 10.2 e 10.3 (*nuova formulazione*).

Si passa all'esame dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Valentina APREA, presidente e relatore, invita al ritiro dell'emendamento 11.1 Zazzera, altrimenti il parere è contrario. Avverte che l'articolo aggiuntivo 11.01 Goisis è inammissibile per estraneità di materia, vertendo su una disciplina non contemplata dal presente provvedimento.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 11.1.

Si passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Valentina APREA, presidente e relatore, invita al ritiro dell'emendamento 12.1 Zazzera, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 12.2, frutto anche dell'ausilio degli uffici che ringrazia per la collaborazione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 12.1.

Approva quindi l'emendamento 12.2 del relatore.

Si passa all'esame dell'articolo 13 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Valentina APREA, *presidente*, invita al ritiro dell'emendamento 13.1 Zazzera, altrimenti il parere è contrario.

Avverte quindi che sono inammissibili gli articoli aggiuntivi Goisis 13.01 e 13.02, in quanto vertenti su materie non contemplate dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 13.1.

Valentina APREA, presidente e relatore, dopo aver ringraziato tutti i colleghi della Commissione, in particolare i membri del Comitato ristretto, vuole evidenziare al collega Zazzera che l'approvazione definitiva del provvedimento in esame rappresenterebbe un omaggio non tanto a lei come presidente, quanto al mondo della scuola globalmente considerato. Con esso si effettua infatti un riordino delle previsioni vigenti in materia, oltre ad introdurre talune importanti innovazioni.

Avverte quindi che il testo unificato, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna

(vedi allegato 11) sarà inviato alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa, che auspica possa avvenire in tempi brevi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti. e C. 4655 Giorgio Conte.

5-04313 Rivolta: Sulla spesa relativa alle « missioni » presso le facoltà di Agraria.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante espone le difficoltà che incontra la facoltà di agraria nell'avvalersi di collaboratori esterni per le attività di ricerca, sottolineando in particolare come l'articolo 18, comma 5, della legge n. 240 del 2010, riserva la partecipazione ai gruppi, ai progetti e alle attività di ricerca svolti presso le università a una serie di categorie di soggetti dalle quali rimarrebbero esclusi i collaboratori coordinati e continuativi, i collaboratori occasionali e professionali, il personale tecnico amministrativo a tempo determinato, i titolari di borse di studio.

Al riguardo si segnala che con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, sono state apportate alcune modifiche alla norma in questione volte proprio ad ampliare la platea di coloro che possono partecipare a progetti di ricerca nelle università.

In particolare, l'articolo 49, comma 1, lettera h) n. 4) del decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sull'articolo 18, comma 5, lettera e), della legge n. 240 del 2010, da un lato eliminando il riferimento al rap-

porto di lavoro a tempo indeterminato del personale tecnico amministrativo, dall'altro richiamando i soggetti esterni alle università, così consentendo una estensione dell'ambito applicativo della disposizione in esame sia ai dipendenti dell'università con qualifica di tecnico amministrativo e rapporto di lavoro a tempo determinato, sia ad altre categorie di soggetti non dipendenti, purché in possesso di specifiche competenze nell'ambito della ricerca.

Il successivo punto n. 5 del medesimo articolo 49, comma 1, lettera *h*), modificando la disposizione di cui all'articolo 18, comma 5, lettera *f*) con l'eliminazione del riferimento ai bandi per le borse di studio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche, da enti pubblici o privati o da imprese, ha chiaramente ampliato la platea dei titolari di borse di studio che possono prendere parte ai gruppi e progetti di ricerca svolti presso le università con ulteriore estensione dell'applicazione della disposizione a soggetti precedentemente dalla stessa non contemplati.

5-04882 Sbrollini: Richiesta di accertamenti ispettivi presso la scuola dell'infanzia di Rettorgole, nell'istituto comprensivo del comune di Caldogno (VI).

TESTO DELLA RISPOSTA

Riguardo alla vicenda esposta dall'onorevole interrogante si rappresenta preliminarmente che la stessa, considerata la delicatezza degli interessi coinvolti, è attentamente seguita dagli uffici dell'amministrazione scolastica.

Il competente Direttore scolastico regionale per il Veneto, interpellato sull'argomento, ha esposto quanto segue.

In data 8 aprile 2010 alcuni genitori dell'Istituto comprensivo di Caldogno presentavano un esposto all'Ufficio scolastico territoriale di Vicenza con cui segnalavano comportamenti gravemente scorretti posti in essere da un'insegnante di scuola dell'infanzia, all'epoca dei fatti in servizio presso il medesimo Istituto.

Il citato ufficio scolastico, in considerazione della gravità di quanto segnalato, provvedeva il giorno stesso ad inoltrare l'esposto al dirigente della Questura il quale, nel comunicare l'avvio degli accertamenti del caso e di tutte le iniziative correlate, richiedeva all'amministrazione scolastica di non sovrapporsi alle indagini in corso con iniziative parallele.

In ragione delle continue contestazioni sulla propria persona, l'insegnante coinvolta (alla quale il dirigente scolastico dell'Istituto aveva intanto affiancato altro insegnante onde evitare possibili situazioni di rischio) formulava comunque domanda di mobilità ottenendo il trasferimento per l'anno scolastico 2010/2011 presso altra scuola dell'infanzia di Vicenza.

Alla notevole risonanza data alla vicenda dalla stampa conseguiva però che anche il trasferimento presso la nuova sede veniva accompagnato da lamentele e manifestazioni di dissenso: ancor prima dell'arrivo della docente presso la nuova scuola dell'infanzia i genitori dei futuri allievi si premuravano di inviare all'Ufficio scolastico e alla stampa locale le loro rimostranze, costringendo così il dirigente scolastico ad emanare una specifica circolare per chiarire che la docente avrebbe preso servizio presso la nuova sede per effetto di trasferimento volontario e non in ragione di un provvedimento disciplinare, e che nei suoi confronti non esisteva agli atti alcun elemento, atto o fatto, che ne mettesse in discussione l'idoneità all'insegnamento.

Il Direttore generale regionale ha in particolare sottolineato che, prescindendo da tale iniziale dissenso espresso dai genitori ancor prima di conoscere la docente, non è successivamente pervenuta alcuna segnalazione di comportamenti contrastanti con i doveri professionali, né durante l'anno scolastico 2010/2011 né durante l'anno scolastico in corso.

Per quanto attiene alle indagini giudiziarie, è stato fatto presente che le stesse sono in corso e risultano vincolate dal segreto istruttorio; conseguentemente le richieste di informazioni avanzate al magistrato incaricato non hanno avuto, per ora, alcun seguito.

Ciò posto, si assicura nuovamente che l'Ufficio scolastico regionale segue il caso con la massima attenzione e che, non appena la magistratura avrà reso note le sue decisioni, procederà agli eventuali adempimenti di propria competenza che risultassero necessari o, comunque, opportuni.

5-05352 Pes: Sull'assegnazione di cattedre di sostegno a docenti in esubero privi dei titoli prescritti.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante chiede chiarimenti circa l'assegnazione delle cattedre di sostegno ai docenti in esubero privi della specializzazione prevista dalla legge n. 104 del 1992.

Al riguardo si ricorda anzitutto che con decreto interministeriale emesso di concerto con il Ministro dell'economia e finanze si procede annualmente alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale e alla definizione dei criteri di riparto da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

Le operazioni di elaborazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto debbono comunque concludersi raggiungendo gli obiettivi finanziari di contenimento della spesa di cui al Piano programmatico previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008).

Le attività volte al corretto e regolare avvio dell'anno scolastico si traducono nelle complesse procedure dei trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e immissioni in ruolo, che riguardano l'organico di diritto, e nell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato, che attengono invece alle situazioni di fatto.

È di tutta evidenza che l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato al personale docente non di ruolo avviene dopo aver disposto le utilizzazioni dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per il corrente anno scolastico 2011/2012 il Ministero ha diramato

le istruzioni per le utilizzazioni di detto personale con l'ordinanza n. 64 del 21 luglio 2011.

Tale ordinanza prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), che sono destinatari delle utilizzazioni, tra gli altri, anche « i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero ».

La medesima ordinanza precisa tuttavia, all'articolo 4, che l'impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia a tempo indeterminato che aspiranti a supplenza e, al successivo articolo 9, stabilisce che le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non fomiti del prescritto titolo e titolari su posto comune, vengono disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Conseguentemente, prima di procedere all'utilizzazione dei docenti di ruolo privi del titolo di specializzazione, l'amministrazione scolastica deve destinare i posti di sostegno ai docenti non di ruolo specializzati inclusi nelle graduatorie provinciali degli aspiranti alla nomina annuale. Soltanto nel caso in cui il contingente di posti

di sostegno non possa essere ricoperto con i docenti specializzati a causa dell'insufficiente numero di questi ultimi, l'amministrazione può ricoprire i posti residuati ricorrendo all'utilizzazione dei docenti di ruolo non specializzati.

Poiché le operazioni di utilizzazione dei docenti di ruolo in esubero, come sopra specificato, precedono temporalmente il conferimento delle supplenze, gli accantonamenti previsti dall'articolo 9 della citata ordinanza n. 64 sono appunto finalizzati ad impedire il verificarsi di situazioni come quelle descritte nell'atto parlamentare.

Da quanto esposto sopra si evince che le istruzioni ministeriali relative alle operazioni per l'avvio dell'anno scolastico, alle quali si conformano gli uffici periferici, sono in linea con le prescrizioni della legge n. 104 del 1992.

Non specificando, l'onorevole interrogante, in quali province, secondo quanto denunciato dal sindacato nazionale degli insegnanti di sostegno, gli uffici di ambito territoriale avrebbero proceduto in maniera difforme a quanto previsto dall'ordinanza n. 64, non si è in grado di fornire alcuna ulteriore precisazione al riguardo.

5-06087 De Pasquale: Sulla fruizione di permessi artistici da parte dei maestri dipendenti dalle fondazioni lirico-sinfoniche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole De Pasquale chiede di sospendere ogni provvedimento in vigore che limiti la possibilità di usufruire di permessi artistici, da parte dei maestri dipendenti presso le fondazioni liriche.

Al riguardo, occorre premettere che la ragione che ha indotto il legislatore della legge n. 100/2010, che ha convertito il decreto legge n. 64/2010, a porre una netta cesura temporale, con la data del 1º gennaio 2012, alla possibilità di concedere permessi artistici (e professionali) individuali deriva dal problema generale della crisi del settore lirico-sinfonico e dal problema particolare – concausa non ultima del primo – della difficoltosa organizzazione del lavoro nei Teatri d'opera.

Le quattordici Fondazioni, con poche eccezioni, soffrono da lustri di una crisi patrimoniale ed economico-finanziaria che la riforma del 1996 non ha risolto: patrimoni il cui valore è inferiore allo stesso valore d'uso (indisponibile) delle sedi, centinaia di milioni di euro di debiti, costante ricorso ad oneroso credito bancario nonostante la prontezza del conferimento dei contributi dello Stato, conti economici che espongono perdite di milioni di euro esercizio dopo esercizio, con costi *in primis* del personale che hanno raggiunto il valore di 314 milioni di euro, a fronte di un FUS di settore che non supera i 300 milioni.

Queste, in estrema sintesi, le pecche del settore cui il Ministro Bondi ha inteso porre rimedio, sia disponendo commissariamenti sia promuovendo la legge di che trattasi. Oggetto principale di intervento della legge del 2010 è stato pertanto la materia del trattamento giuridico-economico del personale dipendente, le cosiddette masse artistico-tecniche-amministrative la cui gestione ed il cui costo sono così platealmente non funzionali ai fini istituzionali da paralizzare anche la migliore buona volontà degli amministratori.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, già in sé farraginoso quanto ad orari, turni, permessi, ovvero quanto alla organizzazione del lavoro, è stato negli anni « doppiato » in sede aziendale da contratti integrativi che solo in rari casi hanno restituito al Teatro sottoscrittore il necessario respiro operativo, ed hanno comportato nuovi esborsi in misura tale da fruttare ai dipendenti vantaggi economici superiori anche al 50 per cento del valore economico del contratto collettivo nazionale di lavoro. Dal 2003 manca l'adozione di un nuovo Contratto nazionale.

La legge n. 100/2010 ha quindi, in omaggio alla natura di organismi di diritto pubblico comunque rivestita dalle quattordici Fondazioni, ricondotto la contrattazione nell'alveo dell'ARAN, ha congelato la contrattazione integrativa rinviando la possibilità di sottoscrivere nuovi accordi successivamente alla adozione di un razionale e moderno contratto collettivo nazionale di lavoro, è intervenuta, infine, su un tema basilare per la organizzazione dei Teatri: i permessi artistico-professionali.

Sino al 31 dicembre 2011 (il legislatore ha pertanto concesso un largo margine di tempo alle parti sociale e ai datori di lavoro) i sovrintendenti potevano concedere permessi, richiesti in genere dagli orchestrali, per svolgere « extra moenia » attività di alto valore artistico-professionale; in alcuni Teatri sussiste inoltre la particolarità della presenza dei corpi artistici autonomi (articolo 23 decreto legislativo n. 367/96), quale ad esempio la Filarmonica della Scala, operanti con propri spettacoli nello stesso Teatro e fuori di esso e pertanto con problemi di coordinamento delle attività parallele. I permessi artistici autonomi ad personam comportavano due problemi: la necessità di riorganizzare il lavoro dell'orchestra o del coro per sopperire alla mancanza di elementi (in genere i più apprezzati) ed il costo per gli eventuali « aggiunti » in sostituzione dei primi. Con il tempo le richieste si sono moltiplicate a dismisura.

Il problema ha – sia detto solo per inciso – anche natura sociale, in quanto l'eccesso di prestazioni artistiche svolte dai professionisti dipendenti delle Fondazioni può precludere ai giovani e numerosi diplomati di conservatorio di poter trovare collocazione nel mondo del lavoro: in sintesi l'attuale sistema aggrava il problema dell'occupazione giovanile.

Occorre aggiungere che, con la legge n. 100/2010, non si è voluto limitare le prestazioni lavorative rese dai dipendenti anche presso i Conservatori di musica. In materia non si deve neppure sottacere che la legge n. 498/92, fatta salva dalla legge n. 100/2010, stabilisce comunque che «il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale».

In sintesi: aggiuntivo sforzo organizzativo ed economico dei Teatri, disaffezione di molti lavoratori anche tecnici e amministrativi attratti da guadagni e prestigio all'esterno, calendarizzazione degli spettacoli da mediare anche con i corpi artistici autonomi, assenze di vario genere, produzione numericamente insoddisfacente, erano e sono falle di sistema, alcune delle quali postulavano un rimedio urgente a prescindere dalla adozione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, a seguito della quale i permessi artistici potranno essere « re-ingegnerizzati ».

In ragione di quanto sopra la circolare del 19 gennaio 2012 (confermativa di altra circolare del 31 ottobre 2011 che rammentava la scadenza) nel riaffermare il rigore della norma ha inteso contemperare prudentemente esigenze contrapposte, interpretandola in realtà estensivamente; in tal senso si è ritenuto dall'analisi del testo di legge di poter affrancare i Corpi artistici dal rigore della medesima, anche in virtù del tendenziale ritorno economico per l'ente, e di consentire tuttora il lavoro esterno di quei dipendenti per attività non direttamente rientranti nel profilo d'area di inquadramento.

Appare evidente che anche istituzioni di alto livello culturale, quale la Scuola di Musica di Fiesole evocata dagli interroganti, non possono a fronte di tale quadro avanzare pretese di affrancamento dal rigore della norma, la cui genesi è stata solo dianzi rammentata.

Peraltro, attese le risultanze dell'incontro che l'onorevole Ministro ha avuto con le organizzazioni sindacali nazionali delle Fondazioni in relazione al rinnovo del contratto nazionale di lavoro, incontro nel quale è stato trattato anche il problema specifico di che trattasi, si può soggiungere che nulla osta da parte di questa Amministrazione all'adozione di uno stralcio di contrattazione avente quale precipuo oggetto quello dei permessi artistici. Si può pertanto ragionevolmente confidare in una soluzione di tale problema affidato al metodo della contrattazione, così come previsto dalle norme vigenti.

5-06096 Zazzera: Sul mancato accesso al contributo per attività artistiche e corali da parte dell'associazione « Amici della Musica » di Monopoli (BA).

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Zazzera chiede ragione del mancato inserimento dell'Associazione Amici della Musica tra le Associazioni destinatarie del contributo statale.

Al riguardo, occorre premettere che il possesso da parte dell'Organismo richiedente il contributo, dei requisiti di accesso previsti dall'articolo 11 del decreto ministeriale 9 novembre 2007, non garantisce di per sé l'assegnazione del contributo, ma unicamente l'obbligo da parte della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di sottoporre il progetto artistico al parere della Commissione Consultiva per la Musica.

La Commissione si pronuncia sulla validità artistica del progetto valutato in sé stesso e in relazione a tutti quelli pervenuti per l'anno di riferimento. Tale *iter* comporta necessariamente l'esclusione di alcune istanze di contributo, in considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili sul Fondo Unico Spettacolo.

Infatti i contributi sono assegnati sia tenendo conto del considerevole numero di domande presentate ogni anno che delle numerose istanze « nuove », ovvero non finanziate negli anni precedenti.

In tale prospettiva, riveste notevole importanza la valutazione qualitativa espressa dalla Commissione, valutazione di carattere prettamente discrezionale.

Si tenga conto, a tal proposito, che l'articolo 5, comma 9 del sopra citato decreto ministeriale 9 novembre 2007, così come modificato dall'articolo 1, comma 4 del decreto ministeriale 3 agosto 2010 recita: « la valutazione qualitativa può essere positiva o negativa » e che tale valutazione, nella seconda ipotesi « azzera la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa ».

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (Atto 436).

(Articolo 5, commi 1, lettere a) e d), 3, lettera f), 6 e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (Atto n. 436);

tenuto conto delle audizioni svolte dalla Commissione;

considerato che l'articolo 11, comma 3 innova la disciplina vigente in materia di collaborazioni degli studenti, prevedendo l'onere, in capo alle Università, di provvedere non solo alla copertura assicurativa contro gli infortuni, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ma anche al versamento dei contributi previdenziali;

considerato altresì che l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali cambierebbe la natura delle collaborazioni studentesche, che attualmente non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, rendendole inidonee al conseguimento delle finalità per cui sono state istituite;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) venga assicurato che il nuovo sistema, configurato dal provvedimento in

esame, non determini una riduzione delle risorse complessive a disposizione del diritto allo studio, ma anzi consenta di coprire un maggior numero di idonei, rivedendo il sistema di contribuzione studentesca in senso progressivo, volto ad incrementare la consistenza delle risorse disponibili;

2) all'articolo 11, comma 3, vengano soppresse le parole « nonché al versamento dei contributi previdenziali »;

e con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo la possibilità di prevedere una disciplina specifica di riconoscimento e accreditamento delle Scuole di alta formazione attivate dagli atenei;
- b) valuti il Governo l'opportunità di salvaguardare l'autonomia della Provincia autonoma di Trento in materia di diritto allo studio, richiamando espressamente le relative disposizioni;
- c) all'articolo 16, in rubrica e al comma 1, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo la parola « collegio », le parole « di merito »;
- *d)* all'articolo 16, comma 3, si valuti l'opportunità di sostituire il termine di novanta giorni con il termine di centoventi giorni;
- *e)* all'articolo 17, in rubrica e al comma 1, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo la parola « collegio », le parole « di merito »;

- f) all'articolo 17, si sostituisca il comma 3 con il seguente: « Con successivo decreto ministeriale, saranno individuati i parametri specifici per la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2 e le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi. »;
- g) all'articolo 17, comma 4, si valuti l'opportunità di sostituire il termine di sessanta giorni con il termine di centoventi giorni;
- *h)* all'articolo 17, comma 5, si valuti l'opportunità di eliminare le seguenti parole: « compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e secondo modalità e

- condizioni definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;
- *i)* all'articolo 17, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 6 con il seguente: « Con proprio decreto, il Ministero definisce modalità e condizioni di accesso ai finanziamenti statali per i collegi universitari accreditati, compatibilmente con le risorse finanziarie. »;
- *l)* all'articolo 20, si valuti l'opportunità di riservare 50.000 euro annui per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio, con corrispondente riduzione del Fondo integrativo statale.

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (Atto n. 436).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL DEPUTATO ZAZZERA

La VII Commissione.

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 436 recante la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;

premesso che:

questo nuovo schema decreto modificherà alla radice tutto il sistema di diritto allo studio in Italia e l'introduzione dei Lep è senz'altro da ritenersi favorevolmente ai fini della definizione di nuovi e migliori criteri per l'assegnazione delle borse e la determinazione dei servizi agli studenti;

per garantire realmente agli universitari dei servizi adeguati, è necessario si debba procedere ad una definizione di un finanziamento stabile dei Lep, che non viene previsto in questo schema di decreto; pertanto è' da stigmatizzare la mancata definizione dei nuovi importi delle borse di studio e dei nuovi criteri economici e di merito per l'accesso ai Lep;

l'articolo 18 dello schema di decreto individua il sistema di finanziamento delle borse di studio – nelle quali, si concretizza la declinazione dei LEP –, disponendo, altresì, sul finanziamento degli altri strumenti e servizi relativi al diritto allo studio; per la copertura del fabbisogno indicato, il comma 1 fa riferimento al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e, ai sensi del comma 2, le regioni e le province

autonome assicurano, nell'ambito delle risorse proprie, la definizione dei requisiti di eleggibilità riferiti alla condizione economica dello studente in misura superiore almeno del 10 per cento rispetto a quelli assicurati dallo Stato a garanzia dei livelli delle prestazioni;

pertanto la seconda modalità di copertura del fabbisogno finanziario necessario per garantire, attraverso la borsa di studio, i LEP, è costituita dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio (comma 1, lett. *b*);

l'aumento delle tasse che sarà conseguenza inevitabile, rappresenta una misura oltremodo deprecabile, in particolare in questo momento di crisi economica e di sotto-finanziamento del sistema universitario; gli studenti non solo saranno i primi finanziatori del sistema di diritto allo studio ma si ritroveranno a pagare l'anno prossimo tasse molto più alte di quelle oggi esistenti in molte regioni;

l'ambito di applicazione del decreto non comprende le Università non statali, tuttavia all'articolo 9 comma 8 si dispone che le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale di cui alla L. 243 del 1991 concedendo gli esoneri totali di cui al comma 2 (relativi, cioè, agli studenti con i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e agli studenti con un grado di invalidità supe-

riore al 66 per cento – non viene, quindi, fatto riferimento agli esoneri di cui ai commi 3 e 4) ed ulteriori esoneri stabiliti autonomamente, tenendo conto dei criteri di cui al comma 5;

dunque, il comma 10 dispone che, al fine di garantire alle stesse università una adeguata copertura degli oneri finanziari, nel riparto dei contributi di cui alla citata L. 243 del 1991, il Ministro definisce specifici incentivi che tengono conto dell'impegno nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, rispetto all'anno accademico 2000-2001, degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;

l'articolo 10 conferisce a regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM, nonché agli enti erogatori dei servizi concernenti il diritto allo studio, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2, del decretolegge n. 78/2010 (L. 122/2010), la potestà di procedere al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate; a tal proposito sarebbe auspicabile che i controlli fiscali fossero effettuati sulle richieste di esenzione e non sui beneficiari, mediante un meccanismo automatico con relative sanzioni al fine di inibire all'origine le richieste palesemente non consone ai requisiti richiesti;

sarebbe opportuno prevedere all'articolo 8, che dispone sui requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, che i redditi dei lavoratori precari, contenuti in limiti prestabiliti, non concorressero alla determinazione della situazione patrimoniale;

considerato che:

la situazione strutturale del diritto allo studio contempla regolarmente un'in-

sufficienza di fondi per garantire gli idonei, un quarto dei quali è non beneficiario e questo ha già determinato uno sforzo delle regione che pesa sempre su studenti e famiglie;

si creerà inevitabilmente la situazione paradossale di studenti idonei non beneficiari che si troveranno a pagare più tasse oltre che a non ricevere la borsa di cui hanno diritto, con il rischio che gli idonei non beneficiari, con il verificarsi di simili scenari, si trovino impossibilitati a completare gli studi;

sono innumerevoli le situazioni in cui anche gli studenti beneficiari stanno subendo ritardi e blocchi delle borse;

la congiuntura economica sfavorevole e la condizione giovanile, con la disoccupazione al 30 per cento e la difficoltà intrinseca di trovare lavoro prima, dopo e durante gli studi;

il governo si è assunto l'impegno per lo sviluppo e la crescita, è necessario eliminare simili negazioni del principio di pari opportunità ed è più che mai indispensabile sostenere i giovani meritevoli;

l'attuale calpestamento del diritto allo studio, della cultura e della formazione, dovuto al precedente governo, ci preclude totalmente l'unica vera via d'uscita dalla crisi, un'economia fondata sull'innovazione e sulla conoscenza;

lo schema di decreto all'esame, in attuazione del titolo v, parte II della Costituzione, si prefigge la garanzia del Diritto allo studio universitario, diritto sociale e civile costituzionalmente riconosciuto dall'articolo 34 della Costituzione, attraverso la determinazione dei Livelli Essenziali di prestazioni, ma in pratica esso non risponde a nessuna delle reali necessità connesse alle finalità dichiarate;

esprime:

PARERE CONTRARIO

Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (Atto 437).

(Articolo 5, commi 1, lettere *b*) e *c*), 4, lettere da *b*) a *f*), 5 e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (Atto n. 437);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 4, comma 2, sia specificato che si fa riferimento alla programmazione di ateneo e che le disposizioni ivi previste hanno valore di indirizzo (e non di vincolo) e validità per il primo triennio di programmazione dall'entrata in vigore del decreto; alla lettera a) sia previsto che il rapporto tra professori di prima fascia e professori di prima e seconda fascia sia contenuto entro il valore del 50 per cento al posto del 40 per cento, eliminando altresì il riferimento al posizionamento dei dipartimenti nel primo decile della valutazione VOR; alla lettera c) sia eliminato il riferimento ai criteri definiti ogni triennio con decreto del Ministro;
- 2) all'articolo 4, comma 4 prevedere che l'adozione dei piani sia riferita a ciascun triennio di programmazione e sia aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale:

- 3) all'articolo 5, commi 2 e 5, si tenga conto che:
- a. devono essere fatte salve e quindi considerate a riduzione delle relative spese di personale le entrate da soggetti pubblici o privati coperte da convenzioni già stipulate dagli atenei per il finanziamento di posti di personale docente e ricercatore antecedenti all'entrata in vigore della legge 240/10;
- b. devono essere considerati i finanziamenti da soggetti pubblici e privati destinati a coprire costi di personale già strutturato presso l'ateneo e quelli relativi a spese per contratti di insegnamento e personale a tempo determinato;
- 4) all'articolo 6, comma 3, si preveda che all'onere di ammortamento annuo siano sottratti i relativi contributi statali per l'edilizia e tale risultato sia quindi rapportato alle altre voci di entrata al netto delle solo spese di personale, senza tenere conto delle spese per fitti passivi; conseguentemente si chiede di modificare anche il comma 4, eliminando il riferimento ai fitti passivi;

5) all'articolo 7, comma 1:

a. si limitino le disposizioni ivi previste riferite alle limitazioni all'assunzione di personale al solo anno 2012, armonizzando i contenuti del comma a quanto previsto a legislazione vigente dal DL 112/08 in cui si prevede per le università un contingente assunzionale massimo per un importo non superiore al 50 per cento delle corrispondenti cessazioni di personale a tempo indeterminato dell'esercizio precedente, fermo restando che tali disposizioni devono consentire al sistema universitario nel suo complesso di utilizzare interamente il 50 per cento disponibile;

b. si rinvii a successivo DPCM da adottarsi su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze la definizione delle regole assunzionali relative al triennio 2013 -2015, prevedendo che le disposizioni in esso contenute consentano un adeguato tasso di sostituzione del personale in uscita e al contempo rendano possibile le progressioni di carriera sulla base della sostenibilità accademica e finanziaria dell'organico docente nel suo complesso, ripartito equamente tra gli atenei in relazione al rispettivo quadro finanziario. Tale previsione è necessaria per allineare le regole agli obiettivi di programmazione del sistema universitario per il triennio 2013 – 2015;

- 6) all'articolo 9, comma 1, lettera *a)* si elimini la parte in cui si fa riferimento alla coerenza con gli indicatori utilizzati per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, nonché dei risultati, ove disponibili, della VQR;
- 7) all'articolo 9, comma 2 si preveda che nel decreto richiamato sia riportato anche il periodo di tempo a cui si fa riferimento nella valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei;
- 8) all'articolo 11, comma 1, lettera *b)* si specifichi che l'abrogazione fa riferimento esclusivamente al primo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 180/2008 convertito con modificazione nella legge 1/2009.

e con le seguenti osservazioni:

a) i contenuti dell'articolo 3 siano armonizzati rispetto a quanto previsto dal

decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 relativo a « Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), e 4, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) all'articolo 5, comma 1 si specifichi che le spese di personale sono quelle riferite alla competenza dell'anno;

c) all'articolo 5, comma 2, lettera *e)* si specifichi che i contratti di insegnamento sono quelli previsti dall'articolo 23 della legge 240/10;

d) all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a d) relativamente alla modalità di determinazione delle quote assunzionali massime di ogni ateneo e fatto salvo il contingente minimo del 10 per cento rispetto alla minore spesa per cessazioni dell'anno precedente che si ritiene possa essere assicurato a tutti gli atenei, si proceda a semplificare la determinazione delle stesse in modo che sia graduata pur tenendo conto della situazione delle spese di personale e della situazione di indebitamento e assicurando in ogni caso modalità di determinazione delle quote che siano proporzionalmente maggiori per gli atenei che presentano situazione maggiormente virtuose rispetto alla combinazione di tali indicatori;

e) nel testo del decreto, laddove si fa riferimento a date e termini temporali relativi ad adempimenti degli atenei o del Ministero (es. verifica parametri di indebitamento e spese di personale, adozione e aggiornamento dei piani triennali e loro comunicazione da parte degli atenei, ecc.), si valuti l'opportunità di eliminare tali termini rinviandone la determinazione a specifici provvedimenti ministeriali in modo da consentire che le scadenze siano coerenti ai tempi con cui il Ministero sarà in grado di adottare i provvedimenti di sua competenza (es. determinazione del FFO, i criteri della programmazione triennale del sistema universitario).

Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (Atto n. 437).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL DEPUTATO ZAZZERA

La VII Commissione.

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 437 recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è emanato a seguito della delega al Governo contenuta nell'articolo 5, commi 1, lettere b) e c), 4, lettere da b) a f), 5 e 7 della legge n. 240/2010;

le norme citate prevedono che il Governo debba adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema universitario, tra cui: la « revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei » (articolo 5, comma 1, lett. b)); l' »introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante » (articolo 5, comma 1, lett. c);

l'articolo 3, del provvedimento al-

di cui all'articolo 5, comma 4, lett. b), della L. 240/2010, introduce l'obbligo dell'adozione di un piano economico finanziario triennale che, come evidenzia l'AIR, è propedeutico alla programmazione triennale del personale;la finalità è quella di garantire la sostenibilità nel medio periodo di tutte le attività;

è necessario che i piani triennali per il reclutamento debbano tener conto dell'effettivo fabbisogno del personale al fine del miglioramento delle attività didattica e di ricerca e dei servizi e della sostenibilità della spesa; risultano dunque indispensabili, per un'efficace opera di programmazione, le risorse a disposizione degli atenei;

il piano di cui all'articolo 3, in un quadro di risorse decrescenti, rappresenta solo uno strumento di più efficace gestione dei tagli e di riduzione dell'impegno pubblico che non risolverebbe in alcun modo né l'esigenza di una più efficace ricaduta dell'attività di programmazione sull'erogazione dei servizi e sulla capacità di promuovere ricerca e didattica di qualità, né le necessità di qualificazione del personale docente e non docente:

appare condivisibile quanto ha affermato il CUN in sede di audizione che nel loro complesso « Si tratta di soluzioni nelle quali è facile riconoscere il proseguimento delle politiche di ridimensionamento, o comunque contenimento, del sistema universitario»

all'articolo 4 di definiscono i paral'esame, in attuazione del criterio direttivo | metri di numerosità per gli appartenenti alla I e alla II fascia della docenza, ovvero « che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 40 per cento dei professori di I e II fascia »; i dipartimenti che si collocano nel primo decile della VQR possono derogare al limite del 40 per cento fino ad un massimo del 50 per cento;

se da un lato la succitata disposizione appare inutilmente centralistica e di difficile attuazione, dall'altro non è chiaro come possano interagire la deroga prevista per i singoli dipartimenti con i vincoli posti agli atenei. Non chiaro è cosa accade ad un dipartimento che, sulla base di una valutazione positiva, abbia equilibrato al 50 per cento il rapporto tra docenti di I e II fascia quando, ad una successiva valutazione, esca dal decile superiore;

nella stessa ottica di una eccessivamente minuziosa definizione di parametri connessi al reclutamento, il decreto stabilisce che gli atenei devono provvedere al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui al comma b dell'articolo 24, comma 3 della 240/2010 in un numero almeno pari al numero dei professori di prima fascia reclutati nello stesso periodo;

dati gli attuali e futuri drammatici limiti di risorse, a cui si aggiungono questi vincoli numerici sul reclutamento nonché i vincoli al turn-over è plausibile che i numeri di riferimento risultino alla fine drasticamente bassi, rendendo impossibile una programmazione del reclutamento legata alle esigenze didattiche e scientifiche, obbligando piuttosto ad una programmazione connessa al riempimento di caselle percentuali tra i diversi ruoli e le diverse fasce;

l'obiettivo complessivo della disposizione di cui all'articolo 4 è il riequilibrio nella composizione dell'organico e in base al comma 2, lett. da *a*), si tratta di:

a) realizzare un equilibrio nella composizione dell'organico « del personale docente e ricercatore », in modo che, sul totale dei docenti delle due fasce, la per-

centuale di professori di prima fascia sia contenuta entro il 40 per cento, ovvero entro il 50 per cento per i dipartimenti che si posizionano nel primo decile della Valutazione della qualità della ricerca (VQR);

non si comprende se quanto previsto dall'articolo 4, c. 2, lettera a) si riferisca alla totalità dell'Ateneo o, come parrebbe, ai singoli Dipartimenti, non c'è dubbio che l'applicazione rigida del sistema di turn-over previsto da questo decreto comporterebbe una riduzione progressiva degli organici, già pesantemente decurtati nel corso dell'ultimo triennio e su livelli molto ridotti in qualunque confronto internazionale; inoltre, si osserva come quest'ultimo vincolo appare essere in contraddizione con la seconda frase della lettera c) dello stesso comma 2, dove si recita « ..da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori... ».;

in ogni caso, nell'attuale schema non si salvaguardano le specificità dei singoli Atenei in materia di composizione dell'organico docente;

l'articolo 5 definisce il limite massimo dell'incidenza delle spese di personale (assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato; assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e determinato; trattamento economico del direttore generale; fondi destinati alla contrattazione integrativa; contratti di insegnamento), sostenute nell'anno di riferimento, che non deve superare l'80 per cento delle entrate date dalla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento, e da tasse, soprattasse e contributi universitari riscossi nello stesso anno:

si sancisce quindi attraverso questo decreto una progressiva ed ulteriore riduzione del corpo docente, ad oggi tra i più bassi d'Europa secondo i parametri della media OCSE. Se un ateneo adotterà comportamenti « virtuosi » potrà al massimo sostituire il 50 per cento dei docenti che

ha mandato in pensione, l'università dei prossimi anni avrà quindi un numero molto più basso di docenti rispetto a quelli odierni e questo comporterà una riduzione del numero degli studenti;

appare evidente, quindi, che a fronte di un FFO costantemente in riduzione, a partire dai tagli operati dalla L.133/2008 (1,5 mld in 5 anni), l'unico dato variabile risulta essere il gettito derivante dalle tasse universitarie; pertanto sarà possibile mantenere livelli accettabili di reclutamento solo a patto del radicale innalzamento delle tasse;

finiranno per essere penalizzate le Università meridionali: da un lato non possono aumentare le tasse universitarie al di sopra di un certo limite socialmente sostenibile a causa della difficile situazione economica del territorio; dall'altro le Università meridionali sono quelle che erogano un maggior numero di rimborsi tasse per cui il valore complessivo di tasse e contributi, essendo « al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo » risulterà ancora minore del previsto,

specie in un momento di crisi economica durante la quale a fronte della contrazione dei redditi familiari aumenta il numero di studenti potenziali idonei e, al contempo, di coloro i quali potrebbero abbandonare gli studi universitari;

ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 306/1997 « la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. « Recentemente anche il TAR Milano ha condannato l'Università di Pavia per lo sforamento di tale limite che, tuttavia, non risulta esser rispettato da circa 33 Atenei;

all'articolo 6 si fissa il limite massimo alle spese per l'indebitamento, gli Atenei potranno contrarre mutui e indebitarsi solo ed esclusivamente per le spese di investimento entro il limite del 15 per cento dell'indicatore così definito: « L'indicatore di indebitamento degli atenei è
calcolato rapportando l'onere complessivo
di ammortamento annuo alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento, dei contributi statali per investimento ed edilizia e delle tasse, soprattasse e
contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese di personale, così
come definite all'articolo 5, comma 2 (spese
di personale) e delle spese per fittivi passivi. »;

l'articolo 7 individua le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato, nonché per la possibilità di contrarre nuovi mutui o altre forme di indebitamento; a tale proposito non si può non segnalare un elemento generale di criticità che riguarda proprio la scalarità proposta all'articolo 7, comma 1, lettere *a-f*) per quello che riguarda le spese di personale;

la scalarità nello schema è un prodotto composito di due indici, ciascuno con opzione plurime: la percentuale di superamento o di non superamento dell'80 per cento, e il superamento o non superamento dell'indicatore di indebitamento superiore al 10 o al 15 per cento; il nuovo regime, pur garantendo a tutti in pratica una quota base assunzionale pari al 10 per cento segmenta la virtuosità con percentuali estremamente basse e fortemente differenziate di spazio per le assunzioni. Lo schema di decreto propone in sostanza una correlazione fra gli indicatori da un canto e le assunzioni dall'altro, ma lo fa con una scalarità eccessiva, che ha peraltro effetti distorsivi anche quando è meno accentuata:

in sostanza si riduce in maniera drammatica le possibilità di reclutamento e avanzamento di carriera dimezzando le possibilità di utilizzo delle risorse per cessazioni, al punto che se nel 2010 gli atenei in media sono riusciti a mantenere un reclutamento pari al 41 per cento circa dei pensionamenti, d'ora in poi la percentuale media, stando alle simulazioni del Miur, sarà almeno dimezzata;

l'Italia è inoltre una delle nazioni con il più alto rapporto studenti/docenti (19,5 studenti per docente contro il 15.8 della media OCSE), un dato che smentisce nettamente il luogo comune che nel nostro Paese ci siano troppi docenti. In rapporto al numero di studenti, su 29 nazioni considerate ci collochiamo al ventiseiesimo posto, davanti solamente a Cile, Turchia e Slovenia che hanno meno docenti di noi;

all'articolo 8 il decreto si limita a prevedere la successiva definizione del costo standard unitario di formazione per studente in corso su parametri legati alla « durata del corso di studio, della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università ». Se da un lato, non appare più rinviabile l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, dall'altro sarebbe auspicabile che lo stesso sia calcolato con riferimento a parametri europei riferiti a Paesi di analoga importanza economica,

considerato che:

lo schema di decreto giunge al termine di un triennio 2009-11 contestuale all'iter e all'approvazione definitiva della legge di Riforma universitaria citata in premessa e nel quale gli Atenei sono stati sottoposti a una sorta di « condizione emergenziale » in materia di risorse e di assunzioni, come confermato dal calo del-l'FFO (-7,3 per cento nominale nel triennio 2009-11) e del personale docente e ricercatore (-10,5 per cento nel triennio 2009-11);

lo schema di decreto abbia la finalità di regolare in via pluriennale le spese degli Atenei in una fase in cui tuttavia non è noto l'ammontare di risorse su cui gli stessi sono chiamati a competere per il periodo della programmazione; è indispensabile, date le premesse, un piano straordinario di reclutamento che si ponga l'obiettivo di colmare le distanza con l'Europa, tenendo conto in primo luogo della necessità di garantire l'impegno dello Stato ad offrire una formazione di qualità su tutto il territorio e programmando in seguito le risorse;

per lo stesso motivo, è necessario invertire la logica che parte dal presupposto di una necessaria decrescita del sistema universitario, a maggior ragione per il fatto che non si può chiedere alle Università italiane, a fronte di un numero di docenti drammaticamente in calo (-10,5 per cento nel triennio 2009-2011) e di una conseguente offerta formativa pericolosamente decurtata, di continuare a ridimensionarsi anche negli anni successivi al triennio « emergenziale » appena trascorso;

l'insieme dei provvedimenti configura un quadro di appesantimento burocratico, di centralizzazione ministeriale e riduzione dell'autonomia universitaria;

la rigidità prescrittiva del decreto e il principio dell'impossibilità per le università di utilizzare in maniera piena le risorse liberatesi dal turn-over, nel medio lungo periodo, a parità di entrate statali, questo comporterà la progressiva riduzione delle unità di personale a meno di non prevedere un significativo aumento della tassazione studentesca;

pur rimanendo invariata la disposizione di legge che parametra al 20 per cento del FFO il tetto massimo per la contribuzione studentesca, l'insieme delle disposizioni previste dal decreto preparano il terreno alla cancellazione degli attuali vincoli all'aumento della tassazione universitaria;

il provvedimento incide, aggravandola, su una situazione di partenza estremamente differenziata fra gli Atenei. Una vera e propria sperequazione la cui esistenza è riconosciuta dalla stessa legge 240/2010 e l'applicazione dei medesimi valori parametrici in situazioni così differenti rischia di pregiudicare in partenza la posizione degli Atenei storicamente sotto finanziati;

in questa fase, dopo i durissimi sacrifici dell'ultimo triennio e dell'ultimo semestre in maniera particolare, il Paese deve ricominciare a crescere e a questa crescita non può né deve sottrarsi l'Università che ne è motore fondamentale;

anche la capacità di intercettare fondi di ricerca, in particolare europei, risente del numero di ricercatori italiani in relazione alla popolazione se confrontati con gli altri Paesi. È anche per questo motivo che l'Italia intercetta una frazione di fondi europei per la ricerca inferiore al contributo del Paese all'ammontare complessivo degli stessi. Un'ulteriore riduzione

del numero di docenti e di ricercatori avrebbe un immediato riflesso negativo sulla capacità del sistema di competere nel contesto europeo;

nel provvedimento si ripete in modo ossessivo che « dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica », anche se l'eliminazione di strutture universitarie ipotizzata è un costo sociale, come è un costo sociale la riduzione ulteriore del finanziamento all'università, che potenzialmente passerà così in buona parte dallo stato alle famiglie;

esprime:

PARERE CONTRARIO

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (Testo unificato C. 953 Aprea e abbinate, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Zazzera.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Zazzera.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Zazzera.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Zazzera.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Zazzera.

ART. 6.

Sopprimer lo.

6. 1. Zazzera.

Al comma 2 dopo le parole: commissioni e dipartimenti aggiungere le seguenti: consigli di classe.

Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: lo statuto disciplina aggiungere la seguente: la composizione.

6. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Zazzera.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 3. Zazzera.

Al comma 1, alla fine, dopo le parole: di criteri di competenza, aggiungere le seguenti: , e almeno un rappresentante delle famiglie.

8. 1. Bachelet.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: anche ai fini di un'eventuale individuazione e valorizzazione delle alte professionalità della scuola.

8. 2. Bachelet.

(Approvato)

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Zazzera.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Zazzera.

Al comma 1, dopo le parole alla costituzione di reti e consorzi aggiungere la seguente: associazioni.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere la parola: oltre.

10. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Andranno comunque valorizzate associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare una migliore azione di coordinamento delle azioni delle stesse ed aumentare l'efficacia dei rapporti con altri enti e realtà territoriali, fermo restando quanto indicato nei precedenti commi.

10. 3. Bachelet.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: di scuole auto-

nome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse.

10. 3. (Nuova formulazione) Bachelet.

(Approvato)

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Zazzera.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Rapporto tra le istituzioni scolastiche e la realtà territoriale).

- 1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado concorrono allo sviluppo del territorio in cui operano attraverso la programmazione di un'offerta formativa coerente ai bisogni del territorio delle comunità e operano per l'integrazione e per la collaborazione tra le stesse istituzioni scolastiche e gli altri soggetti istituzionali.
- 2. Nell'ambito della propria autonomia le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano una parte del curricolo obbligatorio per la costruzione di percorsi interdisciplinari dedicati alla conoscenza del territorio di appartenenza, dal punto di vista storico, culturale, ambientale, urbanistico, economico e sportivo.
- 3. I percorsi di cui al comma 2 sono volti altresì a fornire le conoscenze necessarie a esercitare consapevolmente i diritti di cittadinanza attiva, di legalità e di partecipazione democratica a livello locale, in un'ottica di mantenimento delle diversità e delle specificità territoriali aperte e inserite nella comunità nazionale, europea e internazionale.
- 4. Nell'ambito del piano dell'offerta formativa è definita la quota curricolare da dedicare ai percorsi di cui ai commi 2 e 3.
- **11. 01.** Goisis, Rivolta, Cavallotto, Grimoldi.

(Inammissibile)

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Zazzera.

Sostituirlo con il seguente:

- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10, e 44, 46 e 47 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-bis dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.
- 2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 11, commi da 3 a 6, della presente legge.
- 3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
- 4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n, 297 del 1994 sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche di cui all'articolo 11 della presente legge.

12. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Zazzera.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Forme flessibili di impiego del personale docente).

- 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento previste dalla presente legge, anche ai fini della copertura del tempo pieno, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
- 2. Ai fini della copertura dell'orario settimanale a tempo pieno, nell'ambito di un'organizzazione della didattica improntata all'unitarietà della programmazione e alla sua articolazione flessibile, le istituzioni scolastiche possono raddoppiare i criteri per l'utilizzazione del doppio organico per gli insegnanti.
- 3. Nel caso della costituzione di reti di scuole previste dai regolamenti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche utilizzano gli organici funzionali di rete, per incarichi di almeno un anno, eventualmente rinnovabili.
- 4. Le competenze attribuite dalla presente legge all'istituzione scolastica sono esercitate dall'organo di rete, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'accordo stipulato tra le istituzioni scolastiche consorziate.
- 5. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede anche con il personale docente non di ruolo, residente nell'ambito regionale, che ha prestato almeno centottanta giorni di servizio, al quale può essere affidata l'attività di sostegno, escluse le funzioni normalmente attribuite al personale assistente educatore.
- 6. Le direzioni scolastiche regionali provvedono all'istituzione di un elenco del

personale non di ruolo in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 del presente articolo.

13. 01. Goisis, Rivolta, Cavallotto, Grimoldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Superamento della prova di esame e graduatorie di merito).

- 1. La prova di esame del concorso è finalizzata all'accertamento delle capacità comunicative e metodologiche dei concorrenti.
- 2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 45 punti:
 - a) 40 punti per la prova di esame;
- *b)* 5 punti per la valutazione dei titoli.
- 3. I candidati che si sono collocati, anche a pari merito, tra i primi trenta

posti d'iscrizione all'albo regionale, di cui all'articolo 12, possono avvalersi del maggior punteggio ottenuto alla prova d'iscrizione al medesimo albo.

- 4. I titoli sono valutati esclusivamente previo superamento della prova d'esame.
- 3. Superano il concorso i concorrenti che hanno riportato alla prova di esame un punteggio non inferiore a 35/40.
- 6. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma del punteggio riportato nella prova di esame e nelle valutazioni dei titoli, nonché del punteggio ottenuto alla prova d'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 12.
- 7. Ai fini della valutazione dei titoli, i vincitori del concorso che hanno prestato servizio con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio regionale possono usufruire di uno specifico punteggio; a tale fine sono stabiliti i criteri in base ai quali il servizio risulta essere stato prestato con continuità.
- **13. 02.** Goisis, Rivolta, Cavallotto, Grimoldi.

(Inammissibile)

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (C. 953 Aprea e abbinate, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini).

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE, RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

CAPO I.

AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Art. 1.

(L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali).

- 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117 della Costituzione, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
- 2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.

- 3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.
- 4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.
- 5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:
- *a)* il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
- *b)* il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;
- *c)* le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.

ART. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

- 1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:
- a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;

- b) il dirigente, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione;
- c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'articolo 6;
- d) il nucleo di autovalutazione di cui all'articolo 8.
- 2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

ART. 3.

(Consiglio dell'autonomia).

- 1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:
 - a) adotta lo statuto;
- b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
- c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
- d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;
 - e) approva il conto consuntivo;
 - f) delibera il regolamento di istituto;
- g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;
- h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10.
- i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dei docenti è paritetica;

- dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.
- 2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.
- 3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
- 4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera a), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
- 5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.
- 6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

ART. 4.

(Composizione del Consiglio dell'autonomia).

- 1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
- b) la rappresentanza dei genitori e

- c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;
- d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due;
- e) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.
- 2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
- 3. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
- 4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio.
- 5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.
- 6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.

Art. 5.

(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.

ART. 6.

(Consiglio dei docenti e sue articolazioni).

- 1. Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto disciplina l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
- 2. La programmazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.
- 3. L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.
- 4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.
- 5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.

Art. 7.

(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Art. 8.

(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto).

- 1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.
- 2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema

nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.

ART. 9.

(Conferenza di rendicontazione).

1. Sulle materie devolute alla sua competenza e, in particolare, sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all'Ufficio scolastico regionale.

Art. 10.

(Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica).

1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.

- 2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.
- 3. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli obbiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

CAPO II.

RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

ART. 11.

(Consiglio delle autonomie scolastiche).

- 1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.
- 2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di

- istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.
- 3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.
- 4. Le Regioni istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:
- *a)* autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
- *b)* attuazione delle innovazioni ordinamentali;
- c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
 - d) educazione permanente;
- *e)* criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.
- f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.
- 5. La conferenza svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di

queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.

- 6. Le Regioni istituiscono Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.
- 7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche definiscono gli ambiti territoriali e stabiliscono la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.
- 8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresí, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

ART. 12.

(Abrogazioni).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-bis dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

- 2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge.
- 3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
- 4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all'articolo 11 della presente legge.

ART. 13.

(Norma transitoria).

1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.

ART. 14.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDA	GINE	CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale commercio macchine (ASCOMAC) (Svolgimento e conclusione)

102

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico».

Audizione di rappresentanti del Centro di ricerca e documentazione sulle risorse idriche (WARREDOC) (Svolgimento e conclusione)

103

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 22 marzo 2012. – Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 10.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale commercio macchine (ASCOMAC).

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giorgio BERGAMINI, presidente dell'Associazione italiana per la promozione della duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

cogenerazione (COGENA), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ermete REA-LACCI (PD) e Aldo DI BIAGIO (FLpTP).

Giorgio BERGAMINI, presidente dell'Associazione italiana per la promozione della cogenerazione (COGENA) e Carlo BELVE-DERE, segretario generale della Federazione nazionale commercio macchine (ASCO-MAC), rispondono alle questioni poste e forniscono ulteriori precisazioni.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 12.40.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».

Audizione di rappresentanti del Centro di ricerca e documentazione sulle risorse idriche (WARREDOC).

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto CHIONNE, direttore del Centro di ricerca e documentazione sulle risorse idriche (WARREDOC), svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Aldo DI BIAGIO (FLpTP) e Chiara BRAGA (PD).

Kodwo ANDAH, coordinatore scientifico del Centro di ricerca e documentazione sulle risorse idriche (WARREDOC) e Fernando NARDI, ricercatore del Centro di ricerca e documentazione sulle risorse idriche (WARREDOC), rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 443 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con	
osservazione)	104
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	107
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente, Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Massimo Vari.

La seduta comincia alle 9.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione.

Atto n. 443.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 marzo 2012.

Manuela DAL LAGO, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione sul provvedimento in titolo. Invita pertanto la relatrice Formisano a formulare la proposta di parere.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), relatore, sottolinea che il Ministero dello sviluppo economico ha fornito tutti i chiarimenti da lei richiesti in merito ai criteri di assegnazione dei contributi, precisando anche i motivi di esclusione di alcuni soggetti che ne avevano fatto richiesta. Sollecitato il Governo ad informare tempestivamente il Parlamento nel caso in cui si prevedano nuovi stanziamenti rispetto a quelli stabiliti, formula una proposta di parere favorevole.

I deputati Andrea LULLI (PD) e Gabriele CIMADORO (IdV) dichiarano voto favorevole sulla proposta di parere.

Alberto TORAZZI (LNP) esprime perplessità sui criteri di assegnazione dei contributi. Osserva che la parte più rilevante è destinata a fiere, alcune delle quali sono effettivamente di grande rilievo. Lamenta che, anche per il 2012, ci si trova in presenza di contributi a pioggia nei confronti di un numero rilevante di soggetti. Riterrebbe opportuno prevedere nella proposta di parere una osservazione volta a sollecitare il Governo ad aumentare la parte dei contributi in favore delle piccole e medie imprese. Sottolinea che, qualora il relatore fosse disponibile ad integrare la proposta di parere con questa osservazione, il suo voto sarebbe favorevole.

Stefano SAGLIA (PdL) espresso apprezzamento per il fatto che nel 2012 è stata aumentata la quota di contributi a favore degli enti operanti nel campo dell'internazionalizzazione, chiede al Governo di conoscere le motivazioni per cui sono stati respinti alcuni progetti al fine di dare indicazioni chiare sul territorio relativamente alle procedure per ottenere i finanziamenti in discussione. Dichiara quindi voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), relatore, nel accogliere il suggerimento del collega Torazzi, ritiene che maggiori finanziamenti dovrebbero esser destinati in particolare alle micro imprese che hanno meno di quindici dipendenti. Sottolinea infine che per la prima volta il provvedimento in esame è stato posto all'attenzione del Parlamento rispettando i termini previsti.

Manuela DAL LAGO, presidente, esprime apprezzamento per la tempestività con cui è stato finalmente presentato il provvedimento. Insiste, tuttavia, sulla

questione posta dal deputato Torazzi in merito all'assegnazione a pioggia di piccoli contributi, irrilevanti per la produttività dei soggetti cui sono destinati, ma utili unicamente a fini propagandistici. Riterrebbe molto più efficace assegnare contributi più significativi ad un numero inferiore di soggetti che potrebbero realmente beneficiarne, prevedendo al contempo un criterio di rotazione tra imprese.

Il sottosegretario Massimo VARI ringrazia i parlamentari intervenuti nel dibattito per le utili riflessioni che il Governo terrà senz'altro nella dovuta considerazione. Ritiene infatti che tutte le osservazioni svolte siano correttamente orientate ad una più efficiente ripartizione delle risorse e giudica condivisibile la richiesta di una particolare attenzione a favore delle micro e piccole e medie imprese che rappresentano la spina dorsale del tessuto produttivo del Paese. Assicura, pertanto, il Governo si orienterà, pur nel rispetto dei suoi poteri discrezionali nell'azione amministrativa, cercando di orientare l'assegnazione dei contributi nel senso auspicato dalla Commissione.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, auspica che il Governo possa utilizzare, nell'ambito dei criteri per l'assegnazione dei contributi, anche quello relativo alla creazione di nuovi posti di lavoro, privilegiando quindi nella ripartizione delle risorse le aziende che abbiano aumentato il proprio organico. Integra quindi la proposta di parere favorevole con l'osservazione proposta dal collega Torazzi.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 9.50.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

C. 4574 Delfino.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 marzo 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione.

Salvatore RUGGERI (UdCpTP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, in quanto giudica non funzionale alla realtà produttiva del settore la nuova categoria individuata per legge e denominata meccatronica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 443.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione (Atto n. 443);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo la possibilità di destinare una quota maggiore di contributi alle piccole, medie e micro imprese.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera	
di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4967	
Poli, C. 4988 Di Giuseppe e petizione n. 1263 (Seguito dell'esame e rinvio)	108
Sui lavori della Commissione	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
AVVERTENZA	113

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Intervengono il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.55.

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4967 Poli, C. 4988 Di Giuseppe e petizione n. 1263.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 15 marzo 2012.

Silvano MOFFA, presidente, esprime anzitutto le proprie scuse ai componenti

della Commissione per il ritardo con cui ha avuto inizio la seduta odierna, determinato dal sovrapporsi di una riunione informale che si è protratta oltre i termini previsti.

Ricorda inoltre che, secondo quanto convenuto nella precedente seduta, la Commissione intende oggi acquisire l'orientamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sui provvedimenti in titolo, prima di concluderne l'esame di carattere preliminare: ringrazia, pertanto, il Ministro Fornero per la sua partecipazione alla seduta odierna, che fornisce una precisa risposta alla richiesta di chiarimenti che la presidenza della XI Commissione, con un intervento nella seduta dell'Assemblea dello scorso 6 marzo, aveva rivolto al Governo, segnalando l'esigenza di un confronto con il Parlamento su tali argomenti.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede alla presidenza che – al termine dell'esame dei provvedimenti in titolo, per i quali è da tempo atteso un confronto con il Governo – la seduta della Commissione sia sospesa, per consentire ai deputati di prendere parte alla seduta dell'Assemblea, ai fini dell'illustrazione degli ordini del giorno riferiti al decreto-legge n. 1 del 2012: la seduta della Commissione potrebbe, pertanto, riprendere attorno alle ore 12.30, al termine di tale fase procedurale in Assemblea, con lo svolgimento dei restanti argomenti in calendario, per alcuni dei quali sono previste votazioni.

Silvano MOFFA, presidente, atteso che in Assemblea non sono previste votazioni sino alle ore 14 e vista la presenza in Commissione di numerosi deputati, ritiene che si possa proseguire con lo svolgimento delle sedute già convocate per la giornata odierna, senza procedere ad alcuna sospensione dei lavori.

Il Ministro Elsa FORNERO, soffermandosi sulla materia oggetto dei progetti di legge all'esame della Commissione, dichiara di avere seguito con particolare attenzione - sin dal momento dell'assunzione del suo incarico - la questione delle dimissioni in bianco, fenomeno che stigmatizza con forza e che si augura sia marginale e poco diffuso tra i datori di lavoro: ricorda, infatti, di avere sempre risposto alle numerose richieste di intervento su tale materia – a lei rivolte a più riprese e in diverse sedi, istituzionali e non - con un'ampia disponibilità ad inserire una specifica disposizione sull'argomento all'interno della riforma del mercato del lavoro, circostanza che rappresenta – a suo avviso – un'interessante possibilità per dare una tempestiva soluzione al pro-

Consapevole del lavoro già svolto dalla Commissione su tale argomento, che dichiara di apprezzare, fa presente, pertanto, che il Governo – proprio alla luce delle trasversale sensibilità espressa, non soltanto in sede parlamentare, ma anche in altri ambiti – ha già predisposto una apposita disposizione, che – come appena detto – potrebbe essere inclusa all'interno della più complessiva riforma del mercato del lavoro, la cui finalità è quella di contrastare un fenomeno odioso e preoccupante, come quello della firma delle

dimissioni in bianco, assicurando la massima efficacia alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, senza tuttavia appesantire le imprese con eccessivi oneri burocratici.

Procede, quindi, all'illustrazione di tale disposizione, evidenziando come essa si proponga di individuare strumenti di tutela, in particolare, delle donne lavatrici (ritenute le più colpite da tale pratica), delineando una procedura snella con la quale, estendendo i meccanismi di tutela già previsti dalla legislazione vigente, si condiziona sospensivamente delle dimissioni alla convalida da parte del lavoratore, secondo criteri che saranno definiti con un apposito decreto ministeriale. Ritiene che il percorso amministrativo così delineato, che vede protagonisti il datore di lavoro, i centri per l'impiego e lo stesso lavoratore – al quale è rimessa, in ultima istanza, la scelta di confermare le dimissioni stesse, intendendosi, in assenza di tale conferma, risolto il rapporto di lavoro – possa offrire adeguate garanzie di efficacia nel contrasto al fenomeno, anche sotto il profilo della certezza della data delle dimissioni stesse, evitando, al contempo, che si determini un inutile aggravio procedurale e amministrativo a scapito delle aziende.

Teresa BELLANOVA (PD), relatore, chiede preliminarmente al Ministro di garantire per la giornata odierna la massima disponibilità di ascolto, mostrando quella stessa pazienza avuta dai gruppi nell'attesa dell'inizio della seduta, previsto originariamente per le ore 9.30. Entrando, quindi, nel merito delle questioni, fa notare che la soluzione normativa appena prospettata dal Ministro sembrerebbe determinare – a differenza delle proposte di legge in esame, che ritiene propongano procedure semplici e chiare - un appesantimento degli oneri amministrativi a carico delle imprese, rivelandosi, peraltro, inefficace a contrastare l'odioso fenomeno delle dimissioni in bianco: in realtà, le proposte di legge di iniziativa parlamentare si muovono secondo criteri di massima semplificazione e non sembrano assolutamente presentare problemi di costo, a differenza

dei numerosi passaggi burocratici che risulterebbero necessari alla luce della proposta appena illustrata dal Governo.

Si chiede, pertanto, se vi sia davvero, da parte del Ministro, la volontà di intervenire in tale ambito, tenuto conto che la misura testé descritta appare più che altro un'operazione mediatica, che ha imboccato la strada più rapida sotto il profilo propagandistico e che non risolve la problematica in oggetto, rischiando addirittura di rendere vano il lavoro svolto dalla Commissione. Osserva che la proposta di legge presentata dal suo gruppo, in particolare, è stato il frutto di un lungo e meditato lavoro di indagine e di confronto con gli stessi soggetti coinvolti, che ha condotto all'elaborazione di un intervento teso a contrastare adeguatamente le forme di sfruttamento a cui sono sottoposte soprattutto le donne, spesso assoggettate ad un regime di «doppia busta paga», nell'ambito del quale la retribuzione dichiarata non corrisponde mai a quella effettivamente percepita, che risulta di gran lunga inferiore. Fatto notare, quindi, che il Governo ha il dovere di intervenire a tutela dei soggetti più vulnerabili del rapporto di lavoro, invita il Ministro ad approfondire le proposte di legge in esame, individuando eventuali soluzioni alternative, che affrontino con efficacia la questione; ove non vi fosse una comune volontà di risolvere i problemi, sarebbe preferibile che il Parlamento evitasse di perdere tempo con uno sterile quanto inutile rimpallo di responsabilità, scongiurando il rischio di creare illusioni nei confronti dei soggetti più direttamente interessati.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), relatore, nel ringraziare il Ministro per la presenza, confessa un certo stupore dinanzi all'iniziativa assunta dal Governo, tenuto conto che su tale materia il Parlamento ha da tempo manifestato grande sensibilità, attraverso l'approfondito esame di diverse proposte normative vertenti sull'argomento, sulle quali sarebbe stata opportuna una maggiore attenzione. Osserva, peraltro, che la norma oggi descritta dal Ministro appare complessa e articolata,

richiedendo adeguati approfondimenti di merito, affinché si possa valutarne l'efficacia, sia sotto il profilo della massima tutela delle lavoratrici, sia sotto il profilo del minor costo burocratico per le imprese. Giudicando fondamentale il raggiungimento del risultato finale della tutela delle donne, a prescindere dalla sede nella quale verrà perseguito tale obiettivo, e manifestando, pertanto, la propria disponibilità a contribuire al miglioramento di una disposizione che dovesse eventualmente essere inserita nella riforma del mercato del lavoro, ritiene in ogni caso necessario - in qualità di correlatore ed evitando di difendere con eccessiva passione talune proposte di legge abbinate a scapito di altre – fare chiarezza circa le modalità di prosecuzione dell'esame parlamentare dei provvedimenti all'ordine del giorno, anche tenuto conto che il suo gruppo è ormai in procinto di presentare, già dalla prossima settimana, una propria proposta di legge sull'argomento.

Silvano MOFFA, presidente, alla luce delle considerazioni svolte dal Ministro e dai relatori, ritiene importante che il Governo manifesti il proprio orientamento circa le modalità di prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in titolo, tenuto conto che la Commissione è da tempo impegnata su tale delicato argomento e che lo stesso Governo ha appena annunciato che si appresta a definire importanti misure in materia nell'ambito della riforma del mercato del lavoro, sulle quali, in ogni caso, lo stesso Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi.

Il Ministro Elsa FORNERO fa presente che l'Esecutivo, essendo interessato esclusivamente a risolvere con urgenza la problematica in questione, si è sentito in dovere di individuare nella disposizione precedentemente richiamata uno strumento adeguato a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, osservando che con essa si è inteso rispondere alle forti sollecitazioni giunte al Governo – e provenienti anche dal Parlamento – proprio in vista di una migliore tutela delle lavo-

ratrici. Fa notare, peraltro, di aver ritenuto opportuno proporre l'inserimento di tale disposizione nell'ambito della più organica riforma del mercato del lavoro che si augura possa essere adottata quanto prima - vista anche la necessità di intervenire tempestivamente sul problema e considerato che la predetta riforma prevede, al suo interno, una parte specifica dedicata al sostegno dell'occupazione femminile. Fa notare, peraltro, che la soluzione normativa individuata, formulata dopo avere ascoltato i soggetti interessati, appare una sintesi efficace delle proposte di legge all'attenzione della Commissione, proponendo l'introduzione di un articolato meccanismo di convalida delle dimissioni in bianco che, pur prendendo in considerazione la complessità del fenomeno, non appare troppo macchinoso e non sembra in grado di appesantire l'attività delle imprese. Nel far presente che la misura in esame potrà essere, in ogni caso, sottoposta al vaglio del Parlamento, insieme alle altre disposizioni facenti parte della riforma del mercato del lavoro, si dichiara disponibile ad accettare eventuali soluzioni alternative predisposte dalla Commissione, qualora queste si rivelassero migliori, sia dal punto di vista della loro concreta efficacia sia sotto il profilo della tempestività dell'intervento.

Ivano MIGLIOLI (PD) chiede al Ministro se la misura appena illustrata sia stata oggetto di un confronto con le parti sociali, al pari delle altre tematiche affrontate nella prospettiva di una riforma del mercato del lavoro.

Il Ministro Elsa FORNERO fa presente che l'argomento è stato discusso con le parti sociali nell'ambito delle consultazioni sulla riforma del mercato del lavoro.

Silvano MOFFA, presidente, alla luce del dibattito svolto, ritiene opportuno sospendere brevemente l'esame dei provvedimenti in titolo, in attesa di conoscere l'orientamento del Governo sulla materia. Fa notare, infatti, che, qualora la Commissione – senza aspettare gli esiti del confronto sulla riforma del mercato del lavoro - proseguisse nei suoi lavori (che potrebbero prevedere, peraltro, anche lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali) e l'Esecutivo, nel frattempo, manifestasse l'intenzione di portare avanti una propria, autonoma, iniziativa sul punto, l'istruttoria svolta in sede parlamentare si rivelerebbe inutile e, per certi versi, addirittura dannosa. Invita, pertanto, il Governo a valutare le questioni emerse e svolgere, senza condizionamenti, le proprie considerazioni in proposito, rappresentando alla Commissione, se possibile entro la prossima settimana, le determinazioni che saranno adottate nell'ambito della riforma del mercato del lavoro: sarà poi compito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, assumere le decisioni conseguenti in ordine alle modalità di prosecuzione dell'iter.

Alessia Maria MOSCA (PD) ritiene necessario che il Governo chiarisca il proprio orientamento anche su un'altra importante questione all'attenzione della Commissione, riguardante l'esame del testo unificato delle proposte di legge in materia di congedo obbligatorio di paternità, tenuto conto che sull'argomento della pari responsabilità genitoriale il Governo ha annunciato imminenti novità legislative, anch'esse da inserire nell'ambito della riforma del mercato del lavoro. Fa notare, al riguardo, che l'iter delle predette proposte di legge appare in fase più avanzata rispetto a quello riguardante i provvedimenti in titolo, atteso che in quel caso il testo unificato, come risultante dall'esame degli emendamenti, è già stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere. Osserva, inoltre, che il provvedimento elaborato dalla Commissione su quella materia sembrerebbe prevedere un intervento di più ampio spettro rispetto a quello annunciato - al momento solo attraverso i media - dall'Esecutivo.

Giuseppe BERRETTA (PD), dopo aver osservato che la necessità di intervenire sulla materia è stata imposta dall'abrogazione della precedente legge sul contrasto delle dimissioni in bianco, che ha determinato un pesante vuoto normativo da colmare, ritiene che la soluzione prospettata dal Governo sia particolarmente complessa e non sufficientemente chiara, soprattutto per quanto concerne le conseguenze per il lavoratore in caso di ineffidelle dimissioni. Ritiene, particolare, necessario precisare se al termine della procedura illustrata, in presenza di dimissioni non convalidate, il lavoratore abbia diritto al reintegro nel posto di lavoro o soltanto a un equo indennizzo.

Maria Grazia GATTI (PD), pur condividendo la proposta del presidente, che prospetta l'opportunità di attendere le determinazioni del Governo in materia prima di valutare l'eventuale prosecuzione dell'iter, si augura che ciò non conduca ad un eccessivo allungamento dei tempi di discussione. Nel riservarsi di approfondire l'articolato intervento normativo prospettato dal Ministro, fa notare che esso, ad una prima impressione, sembrerebbe far leva sulla volontà della donna di far emergere forme di sfruttamento ai suoi danni, ignorando, tuttavia, che spesso le lavoratrici non hanno il coraggio - per oggettive situazioni di difficoltà - di denunciare tale aberrante fenomeno, considerata la loro posizione di debolezza e quella di assoluto predominio da parte del datore di lavoro. In proposito, osserva che la proposta di legge presentata dal suo gruppo, mossa proprio da tale considerazione, mira a introdurre un meccanismo oggettivo, in grado di garantire il lavoratore da eventuali forme di abuso nei suoi confronti, prescindendo da una autonoma iniziativa di denuncia.

Il Ministro Elsa FORNERO ribadisce che il Governo, nel tentativo di contrastare con efficacia e tempestività il fenomeno delle dimissioni in bianco, ha ritenuto doveroso intraprendere un'iniziativa in materia, in coerenza con le istanze provenienti da più parti e con l'urgenza connessa alla soluzione della questione: per queste ragioni, si è giudicato più logico proporre l'inserimento di una apposita disposizione nell'ambito della riforma del mercato del lavoro, che sarà sottoposta a breve all'attenzione del Parlamento. Si dichiara, in ogni caso, pronta a ritirare la propria proposta e ad accettare qualsiasi altra soluzione, più efficace e tempestiva, che il Parlamento ritenesse opportuno introdurre, osservando tuttavia che, a quel punto, il Governo non potrebbe essere ritenuto responsabile, in caso di mancata o ritardata soluzione della problematica.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che – in considerazione del dibattito svoltosi oggi – le modalità per lo svolgimento dell'ulteriore istruttoria dei provvedimenti saranno definite nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che è appena pervenuta dalla presidenza della Camera l'indicazione di sospendere i lavori delle Commissioni, essendo in corso la seduta dell'Assemblea ed essendone stata fatta, in quella sede, esplicita richiesta da parte di taluni deputati. Attesa, peraltro, l'impossibilità di assicurare la presenza dei rappresentanti del Governo all'eventuale ripresa dei lavori della Commissione e considerata l'opportunità di rinviare la trattazione di taluni degli argomenti in calendario, comunica che avrà ora luogo soltanto la prevista riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, mentre non saranno svolti i restanti punti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 10.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo.C. 4859 Poli.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124-859-937-3010-A.

SEDE CONSULTIVA

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo, C. 2665 Mannucci, C. 2659 Nizzi e C. 4717 Savino.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 444 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).	114
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06468 Laura Molteni: Iniziative del Governo per una nuova disciplina della professione di odontotecnico	116
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	119
5-06469 Mussolini: Visite mediche per i bambini ospitati dalle case famiglia	117
5-06470 D'Incecco: Revisione della normativa concernente la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale	117
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	121
5-06471 Binetti: Iniziative per affrontare l'emergenza nel settore della neuropsichiatrica infantile	117
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	123
5-06472 Palagiano: Mancata adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 191 del 1997	118
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
AVVERTENZA	118

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda

determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 444.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 14 aprile prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo in oggetto.

Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Vittoria D'INCECCO (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo n. 444 è diretto a modificare il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, con il quale sono state recepite contestualmente due direttive tecniche della Commissione europea – la 2006/17/CE e la 2006/86/CE – che attuano a loro volta la direttiva 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

In particolare, le due citate direttive hanno dettato prescrizioni tecniche inerenti: i vincoli sanitari per un corretto approvvigionamento di tessuti e cellule umani; i criteri di selezione dei relativi donatori e gli esami di laboratorio a tal fine richiesti; la possibilità di identificare tessuti o cellule in ogni fase del di trattamento (cosiddetta « rintracciabilità »); la notifica di reazioni e di eventi avversi gravi. Come sottolineato dalla Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo in esame, le modifiche da esso recate si sono rese necessarie per fornire precisazioni volte a rendere coerenti alcune disposizioni con la normativa già in vigore, nonché a specificare, dettagliando, alcune disposizioni tecniche, al fine di renderne più chiaro il contenuto agli operatori.

Fa presente, quindi, che il provvedimento in esame si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 introduce nell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 16 del 2010, concernente il campo di applicazione del provvedimento stesso, uno specifico riferimento alle competenze dell'Istituto superiore di sanità previste dall'articolo 11 della legge n. 40 del 2004, in materia di registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Gli articoli 2 e 5, modificando gli articoli 3, comma 12 e 15, del decreto legislativo n. 16 del 2010, specificano che, nelle more della definizione del codice unico europeo, nell'ambito delle norme sull'approvvigionamento di tessuti e cellule, si deve applicare il codice unico di identificazione nazionale.

Gli articoli 3 e 4 modificano ed integrano gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 16 del 2010, dedicati alla notifica di reazioni ed eventi avversi gravi. In particolare, si sopprime l'obbligo di alcune comunicazioni all'Istituto superiore di sanità e si prevede, in via sostitutiva, che a tale Istituto vengano inoltrate, da parte del Centro nazionale trapianti, le informazioni relative alle cellule riproduttive ed agli embrioni. Tali informazioni saranno inserite nel registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Le novelle di cui agli articoli 6 e 7 modificano alcune prescrizioni, relative alla donazione, da parte del *partner*, di cellule riproduttive ed ai correlati test sui campioni di sangue, poste dagli allegati III e IV del decreto legislativo n. 16 del 2010.

Osserva, in merito ai suddetti *test*, che i termini temporali di cui al comma 2 dell'articolo 6 dello schema appaiono diversi da quelli indicati dalla disciplina comunitaria, all'allegato III, paragrafo 4, della direttiva 2006/17/CE.

Fa presente, poi, che l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame modifica l'allegato V del decreto legislativo n. 16 del 2010, al fine di precisare che gli

Istituti dei tessuti devono sottoporre in ogni caso – e non in via eventuale – ad un sistema adeguato di osservazioni, vigilanza ed allarmi le attrezzature ed i materiali che incidono su parametri critici di lavorazione o stoccaggio.

L'articolo 9 prevede, infine, che gli eventuali successivi adeguamenti tecnici agli allegati del decreto legislativo n. 16 del 2010 siano operati con regolamenti governativi, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, con l'acquisizione anche del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Antonio PALAGIANO (IdV) esprime perplessità con riferimento ai contenuti dello schema di decreto legislativo in esame. In particolare, rileva come l'Istituto superiore di sanità (ISS) venga espropriato delle proprie competenze a favore del Centro nazionale trapianti (CNT), che viene « eletto » quale autorità unica di controllo, laddove, invece, sarebbe opportuno diversificare gli organismi di controllo. A questo proposito, richiama specificamente la disposizione di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo n. 444, ai sensi del quale, nel caso di cellule riproduttive o embrioni, è il CNT che deve trasmettere le informazioni ricevute al registro dell'ISS.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva l'opportunità che la Commissione proceda allo svolgimento di audizioni informali su questa materia, al fine di chiarire i punti controversi dello schema di decreto in oggetto, con particolare riferimento ai rapporti tra Istituto superiore di sanità e Centro nazionale trapianti.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ritiene di poter accogliere la richiesta formulata dall'onorevole Miotto, rinviando all'Ufficio di presidenza l'individuazione specifica dei soggetti da audìre. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 9.35.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06468 Laura Molteni: Iniziative del Governo per una nuova disciplina della professione di odontotecnico.

Marco RONDINI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, soffermandosi sulla necessità di adottare delle iniziative normative volte a valorizzare la figura degli operatori odontotecnici, tuttora disciplinata da una normativa assai datata, recata dal regio decreto n. 1334 del 1928.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Marco RONDINI (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, ritenendo che le preoccupazioni emerse tra coloro che esercitano l'attività di odontotecnico siano assolutamente legittime, considerato il persistente ritardo nella revisione della normativa concernente questa figura professionale, diversamente da quanto è avvenuto per altre categorie.

5-06469 Mussolini: Visite mediche per i bambini ospitati dalle case famiglia.

Lucio BARANI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, evidenziando la situazione di rischio in cui si trovano i minori residenti nelle comunità alloggio e nelle case famiglia a causa dei costi delle cure mediche di cui necessiterebbero, in particolare delle prestazioni odontoiatriche, che vengono pagate per intero dalle stesse comunità e case famiglia le quali versano oramai in una generale condizione di grave difficoltà economica.

Il ministro Renato BALDUZZI, ringraziando l'interrogante per aver sollevato questo problema, evidenzia due diversi profili ad esso connessi. Il primo profilo concerne il ritardato pagamento delle rette da parte dei comuni che, determinando una situazione di grande sofferenza tra le comunità che operano nel cosiddetto terzo settore, finisce con il mettere a rischio la salute dei minori. Il secondo profilo riguarda la differenziazione territoriale ravvisabile in questo campo, che è così elevata da risultare intollerabile.

Fa presente, quindi, che, trattandosi di un tema presente all'attenzione del ministero della salute, esso sarà preso in considerazione nell'ambito della deliberazione del nuovo Patto per la salute.

Lucio BARANI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto. Ribadisce, quindi, l'auspicio per cui ai minori ospitati nelle comunità e nelle case famiglie siano offerte le stesse possibilità di cura dei loro coetanei, considerato che si tratta di minori che hanno vissuto e continuano a vivere gravi disagi.

5-06470 D'Incecco: Revisione della normativa concernente la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

Vittoria D'INCECCO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando l'op-

portunità di modificare la «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale », di cui al decreto ministeriale del 31 gennaio 1998, nella parte in cui non equipara il diploma di patologia clinica al diploma di specializzazione in microbiologia e virologia.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Vittoria D'INCECCO (PD), replicando, si dichiara, soddisfatta. Auspica, quindi, che si proceda tempestivamente alla soluzione della grave incongruenza venutasi a creare, per cui un dirigente medico specialista in microbiologia e virologia può essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa in patologia clinica, mentre un dirigente medico specialista in patologia clinica non può essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa in microbiologia e virologia.

5-06471 Binetti: Iniziative per affrontare l'emergenza nel settore della neuropsichiatrica infantile.

Paola BINETTI (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo, soffermandosi su tre aspetti connessi alla gravissima situazione in cui versano i centri di neuropsichiatria infantile, tra cui l'istituto di via dei Sabelli a Roma, creato da Giovanni Bollea, che rischia di chiudere, e l'istituto di neuropsichiatria infantile del policlinico Umberto I di Roma. Un primo aspetto riguarda la sospensione dei ricoveri d'urgenza presso queste strutture, per cui i minori vengono dirottati verso strutture per adulti, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Un secondo aspetto concerne il riverbero su tutto il sistema scolastico in cui i bambini sono inseriti, in cui si indebolisce o addirittura scompare la supervisione del lavoro riabilitativo svolto in maniera coordinata dall'insegnante con i terapisti della neuro psicomotricità dell'età evolutiva, con i logopedisti ed altri operatori, venendo meno, quindi, un importante punto di riferimento che disorienta i bambini. Un terzo aspetto riguarda la riduzione del tempo per ogni bambino a causa della carenza di personale, ciò che comporta che gli operatori prestino un'attenzione di tipo solo diagnostico anziché terapeutico.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Paola BINETTI (UdCpTP), replicando, si dichiara, parzialmente soddisfatta. Sottolinea, in particolare, la gravità dei dati emersi per quanto riguarda la regione Lazio, con particolare riferimento al bassissimo numero di ricoveri in un reparto di neuropsichiatria infantile di minori con diagnosi principale psichiatrica.

5-06472 Palagiano: Mancata adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 191 del 1997.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando soprattutto il fatto che il Governo non ha adottato i provvedimenti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 191 del 2007, concernenti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti dei tessuti nonché le linee guida per l'accreditamento degli istituti stessi.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto. Pur non imputando al ministro Balduzzi la responsabilità per la mancata adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 191 del 2007, lamenta, tuttavia, il fatto che il Centro nazionale trapianti, nonostante l'assenza di atti contenenti i requisiti ritenuti indispensabili, abbia comunque avviato ispezioni nei centri di procreazione medicalmente assistita, inviando peraltro personale poco esperto, e abbia anche comminato sanzioni e paventato rischi di chiusura dei centri.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb.

ALLEGATO 1

5-06468 Laura Molteni: Iniziative del Governo per una nuova disciplina della professione di odontotecnico.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni riservava al Ministro della sanità il compito di individuare le figure professionali del comparto sanitario ed i relativi profili.

In virtù di tale disposizione questa Amministrazione con vari decreti ministeriali aventi natura regolamentare, dal 1994 al 2001, ha individuato ventidue profili, fissandone gli ambiti professionali e definendone, di concerto con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, i relativi obiettivi formativi.

Da ultimo, nel corso del 2001, su istanza delle Associazioni di categoria questo Ministero aveva avviato il procedimento volto a riconsiderare, tra l'altro, la figura dell'odontotecnico, introdotta dal R.D. n. 1334 del 1928 e ricompresa tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

A tal fine era stato predisposto uno schema di regolamento concernente l'individuazione del nuovo profilo professionale, in ordine al quale il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 30 ottobre – 14 novembre 2001, aveva espresso parere favorevole a condizione che venissero apportate alcune modifiche ed integrazioni all'articolato.

Il medesimo provvedimento, modificato secondo le indicazioni del predetto Consesso, veniva trasmesso al Consiglio di Stato che si pronunciava in data 11 aprile 2002.

Con parere n. 67/02 il Supremo Organo chiariva che a seguito dell'emanazione del nuovo Titolo V della Costituzione le materie delle « professioni » e della « salute », in quanto ricomprese tra quelle

di legislazione concorrente, non potevano più essere disciplinate dallo Stato nella loro intera estensione e, per di più, in via regolamentare. Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali, infatti, secondo il predetto Consesso, il potere statale d'intervento in materia di professioni sanitarie va esercitato in via legislativa al fine di determinare « i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario, ovvero i cosiddetti « principi fondamentali ».

A fronte di tali rilievi questa Amministrazione interrompeva le attività istruttorie relative alla regolamentazione di nuove professioni sanitarie e avviava lo studio di un atto normativo volto a disciplinare il settore conformemente ai dettami costituzionali.

Con l'emanazione della legge 1° febbraio 2006, n. 43, (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) è stato quindi ridefinito l'iter procedurale per l'individuazione di nuove professioni in ambito sanitario che, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge, deve avvenire per iniziativa dello Stato o delle Regioni mediante uno più accordi presi in sede di Conferenza Stato Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. L'individuazione è in ogni caso subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni operanti nell'ambito del Consiglio Superiore di Sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute.

Conseguentemente al fine di riavviare le attività istruttorie per l'individuazione della figura professionale dell'Odontotecnico, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 5 della legge n. 43 del 2006, questo Ministero ha attivato le relative procedure, acquisendo il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità in data 11 luglio 2007.

Successivamente lo schema è stato sottoposto alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, ma gli Assessori non hanno ritenuto opportuno istituire nuove professioni sanitarie.

Pertanto, concordo con quanto osservato dagli Onorevoli interroganti e osservo che il predetto schema di individuazione della nuova figura sanitaria deve prevedere una maggiore responsabilità dell'Odontotecnico, sia per quanto attiene la

progettazione esecutiva del dispositivo medico su misura in campo odontoiatrico, che per quanto riguarda la sua collaborazione con il soggetto abilitato all'esercizio dell'odontoiatria.

Da ultimo, per quanto attiene alla eventuale istituzione di un albo professionale, osservo che la questione appare consequenziale a quanto sopra esposto e andrebbe comunque affrontata nell'ambito della istituzione degli ordini delle professioni sanitarie.

Per tale ultimo specifico aspetto, ricordo che è all'esame del Senato (AS 1172) un disegno di legge finalizzato alla disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, per cui auspico a breve che si riavvii l'iter.

ALLEGATO 2

5-06470 D'Incecco: Revisione della normativa concernente la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

I decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 relativi, rispettivamente, alla elencazione delle discipline equipollenti per la valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute nonché delle discipline affini, stabiliscono le discipline che possono ritenersi equipollenti o affini alla Microbiologia e Virologia nonché alla Patologia Clinica.

A suo tempo, i citati decreti sono stati predisposti anche sulla base del parere del Consiglio Superiore di Sanità.

Prima di entrare nel merito della questione, vale la pena, comunque, di formulare alcune considerazioni di carattere generale. Ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, la scuola di Microbiologia e Virologia rientra tra quelle equipollenti alla disciplina di Patologia Clinica. Al contrario, la scuola di Patologia Clinica non è ricompresa tra le scuole equipollenti alla disciplina di Microbiologia e Virologia.

Per quanto concerne le specializzazioni affini previste dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998, si rappresenta che la specializzazione in Patologia Clinica rientra tra le discipline affini a quella di Microbiologia e Virologia, laddove la specializzazione in Microbiologia e Virologia non è annoverata tra quelle affini alla disciplina in Patologia Clinica.

Ai sensi del decreto ministeriale 1º agosto 2005 recante « Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria », lo specialista in Microbiologia e Virologia deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della batteriologia, virologia, micologia e parassitologia medica; deve aver

acquisito specifiche competenze sulla morfologia, fisiologia, posizione tassonomica e genetica dei microrganismi, nonché sulle basi cellulari e molecolari della patogenicità microbica, sulle interazioni microrganismo-ospite, sul meccanismo d'azione delle principali classi di farmaci antimicrobici e sulle applicazioni biotecnologiche dei microrganismi; deve aver raggiunto la capacità professionale per valutare gli aspetti diagnostico-clinici delle analisi batteriologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche applicate alla patologia umana.

Invece, lo specialista in Patologia Clinica deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali, ivi comprese le relative attività assistenziali, nel campo della patologia diagnostico-clinica e della metodologia di laboratorio in citologia, citopatologia, immunoematologia e patologia genetica e nella applicazione diagnostica delle metodologie cellulari e molecolari in patologia umana. Inoltre deve acquisire le necessarie competenze negli aspetti diagnostico-clinici in medicina della riproduzione e nel laboratorio di medicina del mare e delle attività sportive. Lo specialista inoltre deve acquisire competenze nello studio della patologia cellulare nell'ambito della oncologia, immunologia e immunopatologia, e della patologia genetica, ultrastrutturale e molecolare. Lo specialista deve anche acquisire le conoscenze teoriche, scientifiche e professionali per la diagnostica di laboratorio su campioni umani relativi alle problematiche dell'igiene e medicina preventiva, del controllo e prevenzione della salute dell'uomo

in relazione all'ambiente, della medicina del lavoro, della medicina di comunità, di medicina legale, medicina termale e della medicina dello spazio.

Tuttavia, nel merito del quesito, ricordo che, come è noto, i decreti in questione sono costantemente revisionati in considerazione dell'aggiornamento degli ordinamenti didattici delle relative scuole di specializzazione e dell'evoluzione organizzativa dei servizi sanitari in relazione alle esigenze del Servizio Sanitario medesimo. Pertanto, valuterò l'opportunità di sottoporre la questione all'esame tecnico-scientifico del Consiglio Superiore di Sanità, affinché si esprima sulla tematica.

ALLEGATO 3

5-06471 Binetti: Iniziative per affrontare l'emergenza nel settore della neuropsichiatrica infantile.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si fa presente quanto segue, relativamente all'adeguatezza ed efficacia nelle strutture sanitarie pubbliche nel rispetto dei LEA.

Il Policlinico Umberto I dispone di un reparto di Neuropsichiatria Infantile con numero posti letto pari a 14 per ricovero ordinario e 15 per DH (al 2010), dove sono trattati disturbi connessi alle malattie neurologiche e mentali di pazienti di età inferiore a 17 anni. Dai dati disponibili attraverso le schede di dimissioni ospedaliere, effettua mediamente circa 520 ricoveri ordinari e oltre 1.800 ricoveri in modalità diurna. Il tasso di utilizzo dei posti letto è all'incirca 65 per cento e la durata media della degenza 7,1 giorni.

La Regione Lazio, sottoposta al Piano di Rientro, ha approvato il 30 settembre 2010 il decreto n. 80 avente ad oggetto la « riorganizzazione della rete ospedaliera regionale » con il quale si approvano n. 5 allegati relativi a: modello assistenziale « ospedale distrettuale », riconversione e riqualificazione di alcune strutture pubbliche, interventi di ridefinizione dei posti letto e loro riorganizzazione. Ad integrazione del predetto decreto commissariale la Regione approva singoli piani di riorganizzazione delle seguenti reti: trauma grave e neuro-trauma, ictus celebrale acuto, chirurgia plastica, chirurgia maxillo facciale, assistenza cardiologica e cardiochirurgia, rete assistenziale emergenza, chirurgia della mano, dolore cronico non oncologico, cure palliative, rete oncologica, malattie infettive, malattie emorragiche congenite e assistenza perinatale.

Nell'ambito di tale riorganizzazione il Policlinico Umberto I riveste la funzione di HUB nella rete oncologica, nella rete delle malattie infettive, nella rete di emergenza pediatrica, nella rete cardiologica, nella rete ICTUS, nella rete di chirurgia plastica.

Per quanto attiene la disciplina di Neuropsichiatria Infantile, ancorché il piano preveda una riduzione di n. 17 posti letto, di cui 4 per i ricoveri ordinari e 13 per la modalità di DH, la Regione Lazio ha comunicato di non aver diminuito la dotazione di posti letto ordinari e in *day hospital* per il reparto di neuropsichiatria infantile nel Policlinico Umberto I.

La riorganizzazione, definita con il decreto 80 e successive modifiche e integrazioni, è finalizzata a raggiungere obiettivi di efficienza e qualità del Servizio Sanitario Regionale; in particolare prevede: la riconversione di piccoli ospedali; l'attivazione dell'Osservazione Breve Intensiva (OBI) nell'ambito del riordino della rete dell'emergenza; la riorganizzazione ad hoc dell'offerta regionale relativa alle specialità di ricovero di terapia intensiva, pediatria, neurochirurgia, psichiatria e dermatologia; una rimodulazione delle specialità che presentano eccesso di offerta; ed altri obiettivi assolutamente condivisibili e rispondenti alle indicazioni nazionali.

Dai dati disponibili presso il Sistema Informativo Sanitario non è possibile ricostruire il numero del personale dedicato al Reparto di Neuropsichiatria Infantile ma si ritiene utile fornire qualche elemento sul personale sanitario e tecnico afferente complessivamente al Policlinico Umberto I.

A tal proposito, lascio agli atti della Commissione una tabella esplicativa, del personale suddetto (Allegato 1).

Confrontando il numero di unità di personale medico per 1.000 giornate di degenza, pari nel Policlinico a 2,5, lo stesso è decisamente superiore al valore medio nazionale (pari a 1,7) ed in linea con il valore massimo registrato nelle strutture italiane. Per il personale infermieristico il valore rilevato, pari a circa 3,6, è sostanzialmente in linea con il valore medio nazionale di 3,8.

Alla luce di quanto sopra, non si può affermare l'esplicita evidenza di una carenza di personale medico nell'intera struttura del Policlinico Umberto I, ma eventualmente è ravvisabile la necessità di una migliore distribuzione dello stesso, tenendo conto della specificità e professionalità medica richiesta.

Allegato 1

Policlinico Umberto I - Personale anno 2010	(Fonte - Conto Annuale 201) Tab. : Tab.2-Tab.18)	
	Tempo determinato		
Tipologia di personale	e con rapporto di lavoro flessibile	Universitario	Totale
Sanitario	1.619	1.924	3.543
Di cui dirigente	374	962	1.336
- di cui medici	331	884	1.215
- di cui non medici	43	78	121
Di cui comparto	1.245	962	2.207
- di cui infermieri	1.103 ^{**}	648	1.751
- di cui altro personale comparto sanitario	142	314	45 6
Tecnico	287	467	754

ALLEGATO 4

5-06472 Palagiano: Mancata adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 191 del 1997.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo in esame, ritengo opportuno, in via preliminare e a carattere generale, fornire alcune precisazioni in ordine alle premesse.

Per quanto attiene alle ispezioni avviate dal Centro Nazionale Trapianti (CNT), l'articolo 7 del decreto legislativo n. 191 del 2007, prevede espressamente che « La regione o la provincia autonoma organizza ispezioni e adeguate misure di controllo presso gli istituti dei tessuti, avvalendosi per gli specifici ambiti di competenza del supporto del CNT o del CNS, per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto». Pertanto il CNT supporta le Regioni per questa specifica attività di controllo e ispezione dei Centri di PMA, rispetto ai criteri di qualità e sicurezza previsti dalla normativa citata.

Preciso inoltre che non esiste alcun conflitto di competenze tra il CNT e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

L'ISS svolge infatti le attività previste dall'articolo 11 della legge n. 40 del 2004, relative al Registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, e consistenti, come specificato ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, nella raccolta dei dati in merito alle tecniche e

ai centri di PMA e di informazioni, suggerimenti e proposte delle Società scientifiche e degli utenti in merito alla PMA. Tali compiti non si pongono in posizione antitetica rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 16 del 2010, secondo cui il Ministero e le Regioni si avvalgono del supporto del CNT, con riguardo alle cellule riproduttive, al fine di garantire l'attuazione dei disposti del decreto medesimo relativamente a qualità, sicurezza, tracciabilità delle cellule e dei tessuti.

Ciò premesso, in merito al quesito posto dall'onorevole interrogante si fa presente che nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 15 marzo u.s., è stato sancito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: « Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane », ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.

133

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone e C. 4503 Di	
Giuseppe (Esame e rinvio)	126
Scioglimento della società Buonitalia Spa e trasferimento delle funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa. C. 4867 Oliverio e C. 4939 Biava (Esame e rinvio)	129
Comunicazioni del Presidente sugli esiti della riunione delle Commissioni agricoltura dei	

COMITATO RISTRETTO:

SEDE REFERENTE:

Norme	per	la va	ıloriz	zazione	dei	pro	dotti	alim	ent	ari	prov	enienti	da	fil	iera	corta	a
chilor	netro	zero	e di	qualità.	C.	1481	Real	acci,	C.	2876	De	Girolai	mo,	C	3022	Cosen	za
e C.	4544	Dima	a														

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone e C. 4503 Di Giuseppe.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, ricorda che l'esame delle proposte di legge in titolo si ricollega a un'iniziativa già avviata dalla Commissione, con un'apposita indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale, che si è sviluppata secondo un modulo seminariale attraverso l'audizione contestuale dei differenti soggetti previsti nel programma, lo scorso 19 dicembre.

L'indagine conoscitiva ha permesso alla Commissione di approfondire la conoscenza di un mondo, quello dell'agricoltura sociale, caratterizzato da un insieme di esperienze concrete che affondano le loro radici in alcuni aspetti tradizionali dell'agricoltura, come il legame azienda agricola e famiglia rurale, per esaltarne il carattere sociale e proporsi come luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione delle persone diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.

Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, di cui oggi molto si parla, è un'attitudine antica del settore, che da tempo è divenuta elemento di riferimento essenziale per la sua evoluzione, ampiamente considerato dalla legislazione europea, nazionale e regionale. È ormai patrimonio comune che l'agricoltura non svolge solo la funzione di produrre cibo, ma assicura anche numerosi altri beni e servizi caratterizzati non solo un valore di mercato, ma da un'utilità sociale che fornisce risposte a crescenti domande dei cittadini: dalla tutela dell'ambiente e del paesaggio al presidio e alla salvaguardia del territorio e delle aree rurali, dall'uso sostenibile delle risorse naturali alla sicurezza alimentare.

Lo sviluppo di molteplici esperienze di agricoltura multifunzionale diffuse sul territorio nazionale sta mettendo in luce un'ulteriore potenzialità dell'attività agricola, in relazione alla sua capacità di creare benefici per talune fasce vulnerabili o svantaggiate della popolazione, dando luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale. Queste esperienze, da un lato, producono servizi di grande valore sociale e, dall'altro, sono in grado di produrre benefici in termini di sviluppo e di reddito, soprattutto per quelle imprese che presidiano le zone più svantaggiate e marginali e che appaiono pertanto caratterizzate da scarsa redditività. Esse meritano quindi una particolare attenzione da parte delle istituzioni pubbliche.

Con l'indagine conoscitiva, la Commissione ha inteso pertanto acquisire dati, informazioni e valutazioni sulle iniziative di agricoltura sociale già avviate, sulle loro caratteristiche qualitative e quantitative e sui risultati raggiunti. Si è proposta inoltre di approfondire il quadro normativo sul quale tali iniziative si fondano a livello europeo, nazionale e regionale, le forme di sostegno delle quali si possono avvalere e, infine, il ventaglio di analisi e di proposte che si stanno mettendo a punto sull'argomento.

I contributi acquisiti con le audizioni e l'ulteriore documentazione trasmessa sono stati particolarmente ricchi ed interessanti e la Commissione intende portarli a sintesi, elaborando il documento conclusivo dell'indagine, che potrà costituire la base sulla quale sviluppare ulteriori attività.

In questo senso, con l'avvio dell'esame delle proposte di legge, si intende manifestare un primo riflesso concreto delle sollecitazioni acquisite, ovvero l'esigenza di una normativa quadro sull'agricoltura sociale. In una successiva fase, dopo aver tratto le conclusioni dall'indagine, la Commissione potrà riprendere il lavoro legislativo, attraverso la puntuale definizione di un testo.

Per quanto riguarda il merito delle proposte in esame, esse appaiono accomunate dall'intento di delineare un quadro normativo essenziale – diretto a favorire lo sviluppo delle potenzialità dell'agricoltura sociale, nel rispetto delle competenze regionali – nonché dalla struttura e dal tipo di interventi proposti.

In particolare, le tre proposte, con formulazioni analoghe, individuano le finalità della legge (all'articolo 1), specificando in sintesi che essa individua e promuove, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle competenze regionali, il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme sul territorio nazionale, anche nelle zone rurali o svantaggiate, alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali.

All'articolo 1, comma 2, delle proposte Nastri e Jannone e all'articolo 2 della proposta Di Giuseppe è contenuta la definizione di agricoltura sociale, intesa come l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro sui servizi sociali, ovvero organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, or-

ganizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati), anche in forma associata tra loro, qualora integrino nell'attività agricola la fornitura di servizi rivolti all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, al supporto alla famiglia con servizi sussidiari e alle istituzioni didattiche e della ricerca nel settore agricolo. La proposta Di Giuseppe si differenzia dalle altre in quanto fornisce una più dettagliata definizione di fattoria sociale e specifica che i soggetti previsti dalla citata legge quadro sui servizi sociali possono svolgere agricoltura sociale quando rispondano ai requisiti prescritti dall'articolo 2135 del codice civile, ovvero siano anche imprenditori agricoli.

L'articolo 2 delle proposte Nastri e Jannone e l'articolo 3 della proposta Di Giuseppe dettano le norme per l'accreditamento degli operatori e la definizione delle procedure per l'avvio e il monitoraggio dei servizi, al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione degli interventi e dei servizi sociali.

L'articolo 3 delle proposte Nastri e Jannone e l'articolo 4 della proposta Di Giuseppe istituiscono, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale. Le proposte Nastri e Di Giuseppe precisano che lo stesso è finalizzato alla sperimentazione e al sostegno di progetti promossi dagli operatori del settore, sulla base degli indirizzi e dei criteri definiti dalle regioni e dalle province autonome. Alla ripartizione del Fondo provvederà il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata.

Con l'articolo 4 delle proposte Nastri e Jannone e l'articolo 5 della proposta Di Giuseppe sono individuati gli interventi di sostegno che si ritengono necessari per facilitare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, la sua diffusione territoriale e la commercializzazione dei prodotti che ne derivano.

In particolare, si promuove la diffusione di tali prodotti attraverso le mense scolastiche e ospedaliere, prevedendo la facoltà dei comuni di stabilire priorità nelle gare per questo genere di forniture.

Si prevede inoltre che i comuni, nel disciplinare i mercati di vendita diretta degli agricoltori, definiscano modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura sociale.

Sono poi dettate forme di priorità a favore dell'agricoltura sociale nei procedimenti di assegnazione dei terreni di proprietà pubblica. In particolare, gli enti competenti dovranno prevedere criteri in tale senso per l'assegnazione dei beni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico. Le proposte Nastri e Di Giuseppe prevedono anche che gli operatori dell'agricoltura sociale siano inseriti tra i soggetti che possono risultare assegnatari in via gratuita dei beni immobili confiscati alle mafie.

Per agevolare l'impiego lavorativo di soggetti svantaggiati in progetti dell'agricoltura sociale, le proposte in esame stabiliscono che anche gli altri operatori che promuovono l'agricoltura sociale potranno accedere allo sgravio contributivo attualmente concesso dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, alle cooperative sociali per l'assunzione di invalidi psichici, fisici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, tossicodipendenti alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o ammesse alle misure alternative alla detenzione. Una ulteriore agevolazione contributiva a favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di agricoltura sociale è prevista limitatamente all'effettivo periodo di esercizio dei relativi servizi sociali, socio-sanitari o educativi autorizzati dagli enti competenti.

Infine, tutte le proposte in esame prevedono con analoghe formulazioni l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, con compiti di monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle relative attività, di raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche in questione e il loro inserimento nella rete dei servizi territoriali; di proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale. A far parte dell'Osservatorio, che potrà avvalersi di un comitato tecnico-scientifico formato da esperti del settore, sono chiamati rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni agricole e delle organizzazioni del terzo settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Scioglimento della società Buonitalia Spa e trasferimento delle funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa. C. 4867 Oliverio e C. 4939 Biava.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Vincenzo TADDEI (PT), relatore, sottolinea che entrambe le proposte di legge in titolo, costituite da un unico articolo, dispongono lo scioglimento della società Buonitalia, la nomina di un commissario straordinario liquidatore, l'assegnazione delle funzioni e delle risorse umane e strumentali della disciolta società all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA). Osserva inoltre che le due proposte si equivalgono quanto ai contenuti.

Ritiene in proposito necessario condurre un ulteriore approfondimento sul tema, in primo luogo per acquisire gli orientamenti del Governo. Si potrà così procedere alla verifica degli aspetti tecnici e all'elaborazione di un testo che unifichi le due proposte di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto della sollecitazione del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente sugli esiti della riunione delle Commissioni agricoltura dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo sulla riforma della politica comune della pesca (Bruxelles, 28 febbraio 2012).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che lo scorso 28 febbraio ha partecipato, in rappresentanza della Commissione, ad una riunione delle Commissioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo sulla riforma della politica comune della pesca, organizzata dalla Commissione per la pesca del Parlamento europeo.

L'incontro – presieduto dal Presidente della Commissione pesca del Parlamento europeo, Mato Adrover (europarlamentare spagnolo del gruppo PPE) – ha fatto registrare un'ampia partecipazione dei Parlamenti nazionali (45 parlamentari nazionali provenienti da 26 Camere di 21 Paesi). Per il Senato italiano, è intervenuta la senatrice Castiglione, relatrice sulla riforma presso la 9ª Commissione.

La sessione introduttiva e la prima sessione hanno affrontato gli aspetti generali della riforma.

Nella sessione introduttiva, è intervenuta la Commissaria europea per gli affari marittimi e la pesca, Maria Damanaki, che ha sottolineato l'importanza del dialogo con i Parlamenti nazionali ed evidenziato che, sulla base dei contributi pervenuti e delle visite che ha già effettuato in diversi Parlamenti nazionali, sussiste un consenso generalizzato rispetto ad un'impostazione della politica della pesca più sostenibile. Si è quindi soffermata su alcuni punti del pacchetto particolarmente controversi, evidenziando la necessità di mantenere un'impostazione vincolante e le scadenze temporali ivi previste. In particolare, ha evidenziato la congruità della data del 2015 rispetto al raggiungimento del livello di rendimento massimo sostenibile per gli stock ittici sulla base di tre considerazioni: l'evoluzione positiva che si è già registrata rispetto a taluni stock ittici; gli effetti positivi anche in termini economici e occupazionali che deriverebbero dall'attenuazione della pressione di pesca e dalla ricostituzione degli stock ittici; le scadenze temporali previste nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla pesca e in altri atti di natura internazionale. La Commissaria si è quindi soffermata sul divieto dei rigetti in mare, condividendo la necessità di una prospettiva graduale, ma sottolineando, anche in questo caso, l'esigenza di un'impostazione vincolante; in proposito, ha sottolineato il ruolo dei pescatori, che dovrebbero ricorrere a tecniche più selettive, e il sostegno che a tal fine può provenire dal nuovo Fondo marittimo (anche attraverso la fornitura di attrezzature di pesca più selettiva). Sul sistema delle concessioni di pesca trasferibili, da un lato, ha ribadito che, in considerazione del riconoscimento della titolarità pubblica degli stock ittici, le concessioni non possono che essere per un tempo limitato e, dall'altro, ha evidenziato che il pacchetto contempla delle garanzie per evitare la concentrazione delle concessioni. Sulla regionalizzazione, si è dichiarata aperta al contributo dei Parlamenti nazionali, ricordando di avere ricevuto solamente il contributo della House of commons britan-

L'intervento introduttivo della seconda sessione è stato affidato alla relatrice al Parlamento europeo sulla politica comune della pesca, Ulrike Rodust (PSE - Germania), che, preliminarmente, si è soffermata sui tempi dell'esame parlamentare (all'inizio di maggio sarà presentata una bozza di relazione, il pacchetto sarà votato a luglio) e ha richiamato il suo documento di lavoro nel quale vengono prospettate proposte concrete sugli aspetti più problematici della riforma. In particolare, sul rendimento massimo ha confermato la congruità della data del 2015 e ha posto la questione del miglioramento della qualità dei dati. Sul divieto di rigetti, la relatrice ha prospettato la possibilità di deroghe laddove tale divieto risulti controproducente in ragione degli alti tassi di sopravvivenza delle catture accessorie. Sul sistema delle concessioni, da un lato, ha evidenziato i vantaggi che possono derivare da un sistema di quote individuali, dall'altro ha sostenuto che la trasferibilità debba essere limitata al caso di sovracapacità (in assenza di misure dello Stato membro per ridurla) e, in ogni caso, limitata all'interno degli Stati membri. Con riferimento alla nozione di pesca costiera e artigianale, la relatrice - sia pure ribadendo la necessità di una definizione comune per tutti gli Stati membri - ha osservato come essa non possa essere definita attraverso il riferimento alla lunghezza dell'imbarcazione o alla sua potenza, ma all'effettiva capacità di cattura dei pesci (nel documento di lavoro, fa riferimento ad altri criteri, quali le dimensioni dell'azienda o il fatturato).

Nel corso del dibattito sono stati affrontati diversi temi.

In merito alla dimensione sociale della riforma, molti parlamentari nazionali tra i quali quelli italiani, spagnoli e francesi – ed i parlamentari europei spagnoli intervenuti hanno espresso critiche sul fatto che la riforma non prende in considerazione l'impatto sociale delle misure proposte e hanno evidenziato la necessità di coniugare la sostenibilità economica con la sostenibilità sociale (in particolare, anche il Presidente Mato Adrover, nel suo intervento conclusivo); il parlamentare svedese ha invece evidenziato la priorità della dimensione ambientale. In replica, la relatrice Rodust ha anticipato come nel Fondo sociale saranno messi a disposizione fondi per gestire l'impatto sociale delle misure.

Per quanto riguarda il rendimento massimo sostenibile, è stata evidenziata, in particolare dai parlamentari spagnoli e dal parlamentare lettone, la necessità di posticipare la data del 2015 ed è stata espressa una più generale preoccupazione sui tempi della riforma (Lituania). L'onorevole Milana (Vicepresidente della Commissione pesca del parlamento europeo, S&D) ha criticato l'approccio della riforma basato sul rendimento massimo sostenibile, evidenziando invece la mancanza di una prospettiva eco-sistemica che consenta al mare di produrre di più.

Sul divieto di rigetti, alcuni Parlamenti hanno sottolineato come tale previsione sia condivisibile al fine di rendere il settore più responsabile (Bulgaria) e hanno evidenziato l'opportunità che il divieto si applichi globalmente per ogni tipo di pesca e che non sia differenziato in funzione della specie (Bundestag); altri – tra i quali si colloca egli stesso - hanno sottolineato concreti problemi nella sua applicazione, in considerazione delle particolari condizioni ittiche e climatiche del Mediterraneo (analogamente la Finlandia, in relazione al mar Baltico), la necessaria gradualità nell'introduzione della misura (anche i colleghi spagnoli) e le ricadute negative per le piccole e medie imprese (anche il senatore polacco). In sede di replica, la Commissaria Damanaki ha evidenziato la necessità di trovare una soluzione per introdurre il divieto di rigetto per la multipesca praticabile in particolare per il Mediterraneo, ribadendo in ogni caso l'importanza di porre fine al mercato del novellame (su tale ultimo punto, ha richiamato un suo recente positivo confronto con il Ministro italiano). Anche la relatrice Rodust ha ribadito la necessità di adeguati controlli e sanzioni nei confronti di chi pesca pesci sottomisura.

Sul tema delle concessioni di pesca trasferibili, a parte la valutazione positiva del rappresentante del Bundesrat, sono state evidenziate perplessità di ordine generale (Parlamento belga) e alcune criticità specifiche: la necessità di lasciare agli Stati membri la competenza sulla materia (Finlandia e Irlanda) il rischio che le concessioni trasferibili si concentrino in poche aziende o che diventino preda delle banche e della speculazione finanziaria (tale tema ha formato oggetto dei suoi rilievi, come pure dell'intervento del collega francese). L'onorevole Milana ha stigmatizzato la mancanza di risposte della Commissione sugli effetti in termini di riduzione di sforzo di pesca che deriverebbero dal sistema delle concessioni di pesca trasferibili. In replica, la Commissaria ha evidenziato che il nodo da sciogliere è rappresentato dalla discrezionalità degli Stati membri nell'applicazione del sistema; la relatrice Rodust ha ribadito la necessità di studiare soluzioni per l'applicabilità del sistema delle concessioni nel Mar Nero e nel Mar Mediterraneo.

Sulla regionalizzazione, nel corso del dibattito, è stato più volte richiamato il contributo britannico diretto ad un più forte decentramento. Al triguardo, egli ha ritenuto di evidenziare, in generale, che pur senza prescindere dal quadro europeo di riferimento - gli stock ittici debbano essere governati a livello regionale, tenendo conto delle specificità di ciascuna regione (in proposito, ha richiamato le peculiarità della pesca nel Mediterraneo e le caratteristiche della pesca multispecie). L'opportunità di trovare soluzioni differenti per i vari Stati membri è stata evidenziata dal Bundesrat; la Finlandia ha sottolineato la necessità di lasciare margini di manovra agli Stati membri. Sul punto, la Commissaria Damanaki ha confermato la volontà della Commissione di utilizzare le possibilità offerte dal Trattato di Lisbona per valorizzare le competenze degli Stati membri e si è soffermata, in particolare, sul ruolo del livello regionale nell'adozione delle misure tecniche e sull'attribuzione di maggiori poteri agli organi di consulenza regionale.

Sulla previsione di un trattamento speciale per le piccole imbarcazioni, è stata evidenziata la necessità di individuare criteri diversi per definire la pesca costiera e artigianale (Senato italiano e Bundesrat) e sono state espresse preoccupazioni per gli effetti della riforma sulla piccola pesca (parlamentari inglesi). La Commissaria ha evidenziato la sua contrarietà rispetto a modifiche all'attuale definizione di piccola imbarcazione, legata alla lunghezza dell'imbarcazione (12 metri) e al tipo di attrezzi utilizzati (ritenendola chiara e semplice da controllare) e ha aggiunto che non tutti gli Stati membri sono favorevoli ad un trattamento speciale per le piccole imbarcazioni.

Circa l'abolizione degli aiuti pubblici per l'arresto definitivo o temporaneo delle attività di pesca, il Senato italiano ha espresso critiche sulla proposta della Commissione, sottolineando anche come sia indispensabile continuare a finanziare con fondi europei il fermo biologico.

Sulla riduzione degli oneri amministrativi (oggetto dei rilievi dei colleghi della Bulgaria e del Belgio), la Commissaria ha dichiarato la sua apertura rispetto a specifiche proposte di ulteriore semplificazione.

In merito al tema dei Fondi, la Commissaria ha insistito sull'importanza di investire su attrezzature più selettive, sulle misure di sicurezza e sulla formazione dei pescatori, piuttosto che dirette a sostenere la sovracapacità.

La terza sessione, dedicata all'organizzazione del mercato comune e al ruolo delle organizzazioni dei produttori, è stata introdotta da Struan Stevenson (europarlamentare inglese del Gruppo dei conservatori e riformisti europei, relatore in Commissione sull'organizzazione del mercato comune), che ha sottolineato la necessità di rendere più efficace il contributo delle organizzazioni dei produttori e nella realizzazione degli obiettivi di pesca sostenibile; si è in particolare soffermato sull'importanza di internazionalizzazione delle organizzazioni di produttori e della creazione dei associazioni transfrontaliere al fine di accrescere la competitività delle aziende europee e la creazione di nuovi mercati anche al di fuori dell'Unione. Ha quindi evidenziato la funzione delle organizzazioni di produttori nel sistema di gestione delle concessioni trasferibili (che dovrebbe essere volontario e strutturato in modo tale da dare sufficiente flessibilità agli Stati membri), nonché nell'attuazione del divieto di rigetti (in relazione al ruolo che le organizzazioni potrebbero svolgere nella politica di mercato). Il relatore Stevenson si è soffermato quindi sul tema dell'etichettatura, sottolineando il ruolo dell'Unione europea nella definizione di regole minime per le etichette ecologiche; nelle etichette andrebbe indicata la data di sbarco (la data di cattura del prodotto dovrebbe essere volontaria), oltre che informazioni sulla qualità del prodotto, e dovrebbe essere garantita la sua piena tracciabilità. Infine, ha evidenziato la necessità di migliorare l'acquacoltura di molluschi, a fronte di una crescente domanda sul mercato comune e di stock ittici in diminuzione; in proposito, si è soffermato sul ruolo che può essere svolto dalle organizzazioni di produttori e ha espresso il suo appoggio per la proposta di istituire un Comitato consultivo sull'acquacoltura.

Nel corso del dibattito sono stati affrontati diversi temi.

In merito al ruolo della nuova organizzazione del mercato nella garanzia di una concorrenza leale da parte dei Paesi terzi (affrontato dai parlamentari spagnoli e greci), il relatore ha evidenziato la necessità di monitorare con attenzione gli accordi di libero scambio conclusi dall'Unione.

Circa le informazioni da indicare nelle etichette, il Bundestag ritiene che debba indicarsi la data di cattura, ai fini della tracciabilità del prodotto, l'eventuale congelamento del prodotto e il suo nome scientifico; il parlamentare greco ha evidenziato la necessità di indicare il riferimento ai paesi d'origine rispetto ai prodotti di importazione; il parlamentare lituano ha evidenziato gli oneri burocratici che deriverebbero dall'inserimento di informazioni troppo dettagliate. In sede di replica, il relatore Stevenson ha evidenziato la difficoltà dei negoziati all'interno della procedura di «trilogo»: rispetto al tema dell'indicazione del Paese d'origine, è stata chiesta una valutazione di impatto alla Commissione; sulle etichette verdi dell'Unione, si è posto il problema di garantire condizioni eque tra produttori e importatori (i primi devono rispettare regole più severe rispetto ai secondi); rispetto all'indicazione dalla Commissione di inserire la data di cattura anziché di sbarco, ha evidenziato come tale dato possa costituire un'indicazione distorsiva per i consumatori.

L'ultima sessione, infine, era dedicata alle prospettive del nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Il relatore presso la Commissione pesca del parlamento europeo, Alain Cadec (europarlamentare francese del Gruppo del PPE), ha preliminarmente ricordato la tempistica dell'esame parlamentare (la Commissione voterà a novembre; la plenaria a gennaio). Si è soffermato quindi sulle risorse del Fondo e sulle sue finalità, da un lato, di conservazione delle risorse, dall'altro di sostegno della pesca, anche attraverso incentivi a favore dei giovani e della creazione di piccole aziende ittiche (piuttosto che attraverso iniziative miranti alla riconversione). Il relatore ha quindi criticato la mancanza di meccanismi di sostegno a favore di chi fronteggia crisi temporanee, nonché per il rinnovo della flotta e ha evidenziato la necessità di misure di investimento nei porti. Con riferimento a più generali aspetti della riforma, il relatore ha sottolineato l'opportunità di un approccio più graduale rispetto all'attuazione del divieto di rigetti, con opportune norme di accompagnamento, e si è soffermato sull'importanza del riferimento alla regionalizzazione e la necessità di sopprimere il concetto di concessione trasferibile.

Nel dibattito, si è evidenziata la necessità di sostenere finanziariamente misure di efficienza energetica e attività di trasformazione (Lettonia), più in generale misure di sostenibilità ambientale, anche attraverso l'allargamento del Fondo (Svezia), misure di sicurezza e di sostegno a favore di comunità che hanno risentito del declino della pesca (Irlanda), nonché interventi a favore dei pescatori giovani su piccola scala e per i porti (Finlandia). Il Senato francese ha espresso preoccupa- 10.15 alle 10.20.

zioni rispetto alle più ampie finalità del nuovo Fondo rispetto al Fondo europeo per la pesca. Sul punto, il relatore, in replica, ha evidenziato la necessità che risorse effettive siano destinate alla pesca e, circa la necessità di riforma del Fondo, ha richiamato un precedente rapporto della Corte dei conti europea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.15.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 22 marzo 2012.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Presidente della SOGEI S.p.A., Dott. Federico Maurizio d'Andrea, e dell'Amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Ing. Cristiano Cannarsa (Svolgimento e conclusione)

134

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 22 marzo 2012. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta inizia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Presidente della SOGEI S.p.A., Dott. Federico Maurizio d'Andrea, e dell'Amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Ing. Cristiano Cannarsa.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e cede la parola all'ing. Cristiano CAN-

NARSA che svolge una relazione, al termine delle quali intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti Maurizio LEO, presidente, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Lucio D'UBALDO (PD) e Giuliano BARBOLINI (PD), nonché i deputati Settimo NIZZI (PdL) e Gianluca FORCOLIN (LNP).

L'ing. Cristiano CANNARSA risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte. **COMMISSIONI RIUNITE** (I e II)

INDICE GENERALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	
SEDE REFERENTE:	
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	
SEDE REFERENTE:	
Introduzione dell'articolo 217-bis del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di obblighi volti alla tutela del patrimonio ittico autoctono nelle concessioni di derivazione di acqua pubblica. C. 4706 Callegari (Seguito dell'esame e rinvio)	18
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
COMITATO RISTRETTO:	
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta	20
SEDE REFERENTE:	
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4973 Bersani e C. 4985 Pionati (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4954 Donadi, C. 4973 Bersani e C. 4985 Pionati)	20
DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012. C. 5049	
Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	25 33
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	33
Istituzione del « Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm » in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. C. 4195 Veltroni (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali. C. 4998 approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	27

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII, n. 30 Lo Moro (Seguito dell'esame e rinvio) .	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari. Nuovo testo C. 3722 Bernardini (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	30
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	34
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio)	30
AVVERTENZA	32
II Giustizia	
INTERROGAZIONI:	
5-05341 Bernardini: Sul tribunale dei minori di Bologna	35
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	38
5-06219 Bernardini: Sull'urgenza di provvedimenti atti a contrastare ogni eventuale fenomeno di violenza non giustificabile sui cittadini da parte delle forze dell'ordine	36
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	40
AUDIZIONI:	
Audizione in merito all'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (atto n. 438) del dottor Luigi Birritteri, Capo dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, della dottoressa Manuela Romei Pasetti, Capo dipartimento giustizia minorile del Ministero della giustizia, della dottoressa Donatella Caponetti, dirigente dei centri di giustizia minorile di Lazio e Campania e del dottor Giovanni Tamburino, Capo dipartimento amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	36
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438 (Rilievi alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)	37
ALLEGATO 3 (Proposta di rilievi dei relatori)	43
AVVERTENZA	37
ERRATA CORRIGE	37
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme unificate territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	47
DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012. C. 5049 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	49
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 3461 e abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	49
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	49

ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti. Atto n. 436 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:
Relazione della Commissione sul meccanismo di allerta, preparata ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici. COM(2012)68 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
VI Finanze
SEDE REFERENTE:
Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci (Esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base)
ALLEGATO (Nuovo testo unificato adottato come base)
VII Cultura, scienza e istruzione
INTERROGAZIONI:
5-04313 Rivolta: Sulla spesa relativa alle « missioni » presso le facoltà di Agraria
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-04882 Sbrollini: Richiesta di accertamenti ispettivi presso la scuola dell'infanzia di Rettorgole, nell'istituto comprensivo del comune di Caldogno (VI)
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-05352 Pes: Sull'assegnazione di cattedre di sostegno a docenti in esubero privi dei titoli prescritti
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-06087 De Pasquale: Sulla fruizione di permessi artistici da parte dei maestri dipendenti dalle fondazioni lirico-sinfoniche
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-06096 Zazzera: Sul mancato accesso al contributo per attività artistiche e corali da parte dell'associazione « Amici della Musica » di Monopoli (BA)
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti. Atto n. 436 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)
ALLEGATO 7 (Proposta di parere alternativo presentata dal deputato Zazzera)
Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. Atto n. 437 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)
ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)
ALLEGATO 9 (Proposta di parere alternativo presentata dal deputato Zazzera)

SEDE REFERENTE:	
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini (Seguito dell'esame e rinvio)	70
ALLEGATO 10 (Emendamenti)	92
ALLEGATO 11 (Testo unificato approvato dalla Commissione risultante dagli emendamenti approvati)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
AVVERTENZA	73
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.	
Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale commercio macchine (ASCOMAC) (Svolgimento e conclusione)	102
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».	
Audizione di rappresentanti del Centro di ricerca e documentazione sulle risorse idriche (WARREDOC) (Svolgimento e conclusione)	103
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 443 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	104
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	107
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4967 Poli, C. 4988 Di Giuseppe e petizione n. 1263 (Seguito dell'esame e rinvio)	108
Sui lavori della Commissione	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
AVIVED TEATZ A	113
AVVERTENZA	

134

XII Affari sociali

ΔTTI	DFI	GOVERNO	١٠

ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 444 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-06468 Laura Molteni: Iniziative del Governo per una nuova disciplina della professione di odontotecnico
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-06469 Mussolini: Visite mediche per i bambini ospitati dalle case famiglia
5-06470 D'Incecco: Revisione della normativa concernente la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-06471 Binetti: Iniziative per affrontare l'emergenza nel settore della neuropsichiatrica infantile
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-06472 Palagiano: Mancata adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 191 del 1997
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
AVVERTENZA
XIII Agricoltura
SEDE REFERENTE:
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone e C. 4503 Di Giuseppe (Esame e rinvio)
Scioglimento della società Buonitalia Spa e trasferimento delle funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa. C. 4867 Oliverio e C. 4939 Biava (Esame e rinvio)
Comunicazioni del Presidente sugli esiti della riunione delle Commissioni agricoltura dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo sulla riforma della politica comune della pesca (Bruxelles, 28 febbraio 2012)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
COMITATO RISTRETTO:
Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.
Audizione del Presidente della SOGEI S.p.A., Dott. Federico Maurizio d'Andrea, e dell'Amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Ing. Cristiano Cannarsa (Svolgimento e conclusione)

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



16SMC0006320

€ 7,80